

SOMMARIO**INHALTSVERZEICHNIS**

ANNO 2003

JAHR 2003

PARTE PRIMA

ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE**AUTONOME REGION TRENINO - SÜDTIROL**

[BO17030129619|S111|U020|U021|]

LEGGE REGIONALE

17 aprile 2003, n. 3

Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano ... pag. 6

[BO17030129614|C080|C214|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

10 aprile 2003, n. 227/A

Nomina del dott. Giuseppe Negri, Reggente la Ripartizione IV Enti Locali e Servizi Elettorali, a membro del Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in sostituzione del dott. Günther Hofer, Dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche pag. 7

[AM17030129619|S111|U020|U021|]

REGIONALGESETZ

vom 17. April 2003, Nr. 3

Delegierung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen Seite 6

[AM17030129614|C080|C214|]

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION

vom 10. April 2003, Nr. 227/A

Ernennung von Herrn Dr. Giuseppe Negri, beauftragtem Leiter der Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste, zum Mitglied des regionalen Beratungskomitees für die genossenschaftliche Förderung und Entwicklung in Ersetzung von Herrn Dr. Günther Hofer, Leiter der Dienst Einheit für Studien und Sprachangelegenheiten Seite 7**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****AUTONOME PROVINZ TRIENT**

[BO17030129616|R050|A040|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

13 marzo 2003, n. 5-126/Leg.

Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica pag. 9

[BO17030129618|I100|R050|T050|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

3 aprile 2003, n. 6-127/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/leg. recante «Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10» pag. 30**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE****AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL**

[BO17030129597|U030|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

25 marzo 2003, n. 6

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla legge urbanistica provinciale pag. 31

[AM17030129597|U030|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANN'S

vom 25. März 2003, Nr. 6

Änderung der Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz Seite 31

[BO17030129605|D020|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 marzo 2003, n. 37-30.1.

Sdemanializzazione di terreni nell'ambito del torrente Trodena appartenenti al demanio idrico, CC Egna, Comune di Egna . pag. 36

[BO17030129603|I020|]

DECRETO ASSESSORILE
26 febbraio 2003, n. 54/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 362 v Doris sita in Comune di San Candido pag. 36

[BO17030129604|I020|]

DECRETO ASSESSORILE
7 aprile 2003, n. 88/38.3

Rideterminazione delle tariffe per le linee di trasporto funiviario in servizio pubblico pag. 37

[BO17030129620|S020|T025|]

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
31 marzo 2003, n. 89/5.2

Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario di cui al Capo I della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 - determinazione dell'importo per l'anno accademico 2003-2004 pag. 40

[BO17030129621|A030|]

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
2 aprile 2003, n. 87/31.6

Determinazione del termine di scadenza relativo alla presentazione delle domande di premio a valere sulle Misure n. 13 - «Misure agroambientali» e n. 14 - «Indennità compensativa» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 pag. 40

[BO17030129613|R060|]

DECRETO DEL DIRETTORE DI AGENZIA
8 aprile 2003, n. 198/29.6

Smontaggio, aspirazione e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi - Comunità Comprensoriale Val Pusteria, Brunico (BZ) pag. 41

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

[BO17030129611|B020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
21 marzo 2003, n. 651

Variatione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni pag. 43

[AM17030129605|D020|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS
vom 25. März 2003, Nr. 37-30.1.

Ausscheidung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Trudnerbaches, KG Neumarkt, Gemeinde Neumarkt Seite 36

[AM17030129603|I020|]

DEKRET DES LANDESRATES
vom 26. Februar 2003, Nr. 54/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahn des öffentlichen Verkehrs S 362 v Doris in der Gemeinde Innichen Seite 36

[AM17030129604|I020|]

DEKRET DES LANDESRATES
vom 7. April 2003, Nr. 88/38.3

Neufestlegung der Fahrpreise für die Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs Seite 37

[AM17030129620|S020|T025|]

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 31. März 2003, Nr. 89/5.2

Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium gemäß Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9, Abschnitt 1 - Festsetzung des Betrages für das akademische Jahr 2003-2004 Seite 40

[AM17030129621|A030|]

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 2. April 2003, Nr. 87/31.6

Festlegung des Endtermines für die Einreichung der Prämienansuchen laut Maßnahme Nr. 13 - «Agrarumweltmaßnahmen» und Nr. 14 - «Ausgleichszulage» des Ländlichen Entwicklungsplanes 2000-2006 Seite 40

[AM17030129613|R060|]

DEKRET DES AGENTURDIREKTORS
vom 8. April 2003, Nr. 198/29.6

Zerlegung, Absaugung und Ansammlung (R13) von gefährlichen Abfällen - Bezirks-gemeinschaft Pustertal, Bruneck (BZ) Seite 41

BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO17030129611|B020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
21 marzo 2003, n. 651

Variatione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni pag. 43

[BO17030129627|P033]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

28 marzo 2003, n. 695

Rimborsi per le assenze dal lavoro dei volontari impegnati nelle emergenze di protezione civile nel periodo 1999-2002 e indennizzo dei danni e delle perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi delle organizzazioni di volontariato nelle stesse emergenze pag. 44

[BO17030129607|P033]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

28 marzo 2003, n. 707

Legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 e s.m. e i. Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile. Modifica alla deliberazione n. 3100 dd. 6.12.2002 pag. 46

[BO17030129609|E020]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

4 aprile 2003, n. 774

Edilizia abitativa: modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e s.m. e i. avente ad oggetto l'approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. e i. «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa» pag. 46

[BO17030129626|A030]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 aprile 2003, n. 962

Modificazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 780 di data 27 gennaio 1995, come da ultimo modificata con deliberazione n. 1079 di data 17 maggio 2002, concernente «Legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 - articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10. Deliberazione attuativa» pag. 49

[BO17030129612|D020]

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

10 febbraio 2003, n. 34

Regolarizzazione di intestazioni tavolari di immobili di proprietà della Provincia Autonoma di Trento pag. 70

[BO17030129601|E020]

COMPENSO VALLE DELL'ADIGE - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA 14 aprile 2003

Graduatoria comprensoriale definitiva 1° semestre 2002 per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane pag. 71

[BO17030129600|E020]

COMPENSO VALLE DI NON - COMMISSIONE ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA 9 aprile 2003

Graduatoria comprensoriale definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane relativa alle domande presentate nel 1° semestre 2002 pag. 73

Comune di STREMBO

[BO17030129610|C110|S110|]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

31 marzo 2003, n. 7

Modifica dello Statuto del Comune di Strembo pag. 77

Comune di TAIÒ

[BO17030129625|S110|C110|]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

14 aprile 2003, n. 8

Modifica dello Statuto del Comune di Taio pag. 77

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE**AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL**

[BO17030129624|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

10 marzo 2003, n. 731

Comune di Parcines: approvazione di modifiche al piano urbanistico pag. 77

[BO17030129599|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

31 marzo 2003, n. 1022

Comune di Sarentino: approvazione di una modifica al piano urbanistico pag. 79

[BO17030129598|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

31 marzo 2003, n. 1024

Comune di Selva Val Gardena: approvazione di modifiche al piano urbanistico ... pag. 80

[BO17030129615|S030|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

31 marzo 2003, n. 1030

Rideterminazione e semplificazione delle sanzioni amministrative per violazioni di vincoli paesaggistici - revoca della delibera n. 3645 del 29 giugno 1992 pag. 82

[BO17030129608|A110|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

7 aprile 2003, n. 1068

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2003 pag. 85

[BO17030129602|C180|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

7 aprile 2003, n. 1080

Consorzio di miglioramento fondiario «St. Gertraud» con sede in Santa Geltrude (Comune di Ultimo): ampliamento del comprensorio in CC San Nicolò pag. 86

[BO17030129622|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

7 aprile 2003, n. 1111

Comune di Bolzano: approvazione di una modifica al piano urbanistico pag. 87

[AM17030129624|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 10. März 2003, Nr. 731

Gemeinde Partschins: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Seite 77

[AM17030129599|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 31. März 2003, Nr. 1022

Gemeinde Sarntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Seite 79

[AM17030129598|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 31. März 2003, Nr. 1024

Gemeinde Wolkenstein: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Seite 80

[AM17030129615|S030|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 31. März 2003, Nr. 1030

Neufestsetzung und Vereinfachung der Verwaltungsstrafen für Übertretungen von landschaftlichen Unterschutzstellungen - Widerruf des Beschlusses Nr. 3645 vom 29. Juni 1992 Seite 82

[AM17030129608|A110|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 7. April 2003, Nr. 1068

Angleichung der Tarife für spezifische und ergänzende Leistungen zugunsten der Kriegs- und Dienstinvaliden und gleichgestellten Kategorien für das Jahr 2003 Seite 85

[AM17030129602|C180|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 7. April 2003, Nr. 1080

Bodenverbesserungskonsortium «St. Gertraud» mit Sitz in St. Gertraud (Gemeinde Ulten): Erweiterung des Einzugsgebietes in der KG St. Nikolaus Seite 86

[AM17030129622|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 7. April 2003, Nr. 1111

Gemeinde Bozen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Seite 87

[BO17030129623|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

7 aprile 2003, n. 1113

Comune di Laces: approvazione di una modifica al piano urbanistico pag. 88

[BO17030129617|D020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 aprile 2003, n. 1232

Cessione a titolo gratuito di aree di terreno della Provincia Autonoma di Bolzano, demanio pubblico-ramo strade (marciapiede), al Comune di Selva di Val Gardena, demanio pubblico-ramo strade pag. 90

Comune di RIO DI PUSTERIA

[BO17030129606|C110|S110|]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

24 febbraio 2003, n. 2

Modifica dello Statuto del Comune di Rio Pusteria pag. 91

[AM17030129623|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 7. April 2003, Nr. 1113

Gemeinde Latsch: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Seite 88

[AM17030129617|D020|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 14. April 2003, Nr. 1232

Unentgeltliche Abtretung von Grundflächen der Autonomen Provinz Bozen, öffentliches Gut-Straßen (Gehsteig), an die Gemeinde Wolkenstein, öffentliches Gut-Straßen Seite 90

GEMEINDE MÜHLBACH

[AM17030129606|C110|S110|]

GEMEINDERATSBESCHLUSS

vom 24. Februar 2003, Nr. 2

Abänderung der Satzung der Gemeinde Mühlbach Seite 91

SUPPLEMENTO N. 1

ANNO 2003

BEIBLATT NR. 1

JAHR 2003

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENINO - SÜDTIROL

[S117030129550|C190|I060|]

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Albo dei soggetti destinatari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica - esercizio finanziario 2002

[B117030129550|C190|I060|]

MITTEILUNG DES PRÄSIDIUMS DES REGIONALAUSSCHUSSES

Verzeichnis der Empfänger von Beiträgen, Zuschüssen, Krediten, Beihilfen und Vergünstigungen finanzieller Art - Haushaltsjahr 2002

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[S117030129549|S020|]

COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Elenco dei tecnici competenti in acustica

ANNO 2003

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

JAHR 2003

ERSTER TEIL

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENINO - SÜDTIROL

[BO17030129619|S111|U020|U021|]
 LEGGE REGIONALE 17 aprile 2003, n. 3

Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. A decorrere dal 1° agosto 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. Con decorrenza 1° settembre 2004 sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano e ciò ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.

2. D'intesa tra il Presidente della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i provvedimenti occorrenti per rendere operative le deleghe di cui al comma 1, anche per quanto riguarda quelli relativi ai trasferimenti alle Province autonome di personale regionale e di immobili regionali che si

[AM17030129619|S111|U020|U021|]
 REGIONALGESETZ vom 17. April 2003, Nr. 3

Delegierung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen

DER REGIONALRAT
hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION
beurkundet es:

Art. 1

1. Ab dem 1. Februar 2004 werden die Verwaltungsbefugnisse der Region Trentino-Südtirol auf den Sachgebieten Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern, Entwicklung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften, Körperschaften für Bodenkredit und für Agrarkredit, Spar- und Raiffeisenkassen sowie Kreditanstalten regionalen Charakters sowie Anlegung und Führung der Grundbücher der Autonomen Provinz Bozen übertragen. Ab dem 1. August 2004 werden die Verwaltungsbefugnisse der Region Trentino-Südtirol auf den Sachgebieten Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern, Entwicklung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften, Körperschaften für Bodenkredit und für Agrarkredit, Spar- und Raiffeisenkassen sowie Kreditanstalten regionalen Charakters sowie Anlegung und Führung der Grundbücher der Autonomen Provinz Trient übertragen. Ab dem 1. September 2004 werden die staatlichen Befugnisse im Bereich Grund- und Gebäudekataster im Sinne des Artikels 1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. Mai 2001, Nr. 280 den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen.

2. Die für die Umsetzung der Delegierungen laut Absatz 1 erforderlichen Maßnahmen - auch jene, die den eventuell erforderlichen Übergang von Personal und Liegenschaften der Region an die Autonomen Provinzen betreffen, - werden im Einvernehmen zwischen dem Präsidenten der Region und den Landes-

rendessero necessari. L'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito alle Province autonome di Trento e Bolzano viene determinato con le due Province, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
C. ANDREOTTI

hauptleuten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen festgelegt. Die dienst- und besoldungsrechtliche Einstufung des Personals, das an die autonomen Provinzen Trient und Bozen übergeht, wird mit den beiden Provinzen und im Einvernehmen mit den mitgliedstärksten Gewerkschaften der Bediensteten der Region festgesetzt.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, dass es befolgt wird.

Trient, 17. April 2003

DER PRÄSIDENT DER REGION
C. ANDREOTTI

[BO17030129614|C080|C214|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

10 aprile 2003, n. 227/A

Nomina del dott. Giuseppe Negri, Reggente la Ripartizione IV Enti Locali e Servizi Elettorali, a membro del Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in sostituzione del dott. Günther Hofer, Dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche

IL PRESIDENTE

Vista la LR 28.7.1988, n. 15 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 2, commi 1 e 2;

Visto il DPGR n. 191/A del 17 maggio 1999 riguardante, tra l'altro, la nomina della Commissione regionale per la cooperazione su conforme della propria deliberazione n. 559 del 14 maggio 1999 sopra citata;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 881 del 23 luglio 1999, con la quale è stato costituito il Comitato Consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, il Dirigente del Servizio Studi e relazioni linguistiche è membro di diritto del Comitato Consultivo suddetto;

Considerato che il dott. Hofer Günther, Dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche, era stato nominato membro di diritto del Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con deliberazione n. 881 del 23 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 722/P del 25 novembre 2002 con il quale è stato affidato al dott. Giuseppe Negri Reggente la Ripartizione IV Enti Locali e servizi elettorali, a decorrere dal 26

[AM17030129614|C080|C214|]

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION

vom 10. April 2003, Nr. 227/A

Ernennung von Herrn Dr. Giuseppe Negri, beauftragtem Leiter der Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste, zum Mitglied des regionalen Beratungskomitees für die genossenschaftliche Förderung und Entwicklung in Ersetzung von Herrn Dr. Günther Hofer, Leiter der Dienst Einheit für Studien und Sprachangelegenheiten

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 28. Juli 1988, Nr. 15 mit seinen späteren Änderungen und insbesondere aufgrund des Art. 2 Abs. 1 und 2;

Aufgrund des DPRA vom 17. Mai 1999, Nr. 191/A betreffend u.a. die Ernennung der Regionalkommission für das Genossenschaftswesen gemäß dem obengenannten Beschluss des Regionalausschusses vom 14. Mai 1999, Nr. 559;

Aufgrund des Beschlusses des Regionalausschusses vom 23. Juli 1999, Nr. 881, mit dem das regionale Beratungskomitee für die genossenschaftliche Förderung und Entwicklung errichtet wurde;

In Anbetracht der Tatsache, daß im Sinne des Art. 2 Abs. 1 der Leiter der Dienst Einheit für Studien und Sprachangelegenheiten von Rechts wegen Mitglied des obengenannten Beratungskomitees ist;

In Anbetracht der Tatsache, daß Herr Dr. Günther Hofer, Leiter der Dienst Einheit für Studien und Sprachangelegenheiten, von Rechts wegen zum Mitglied des regionalen Beratungskomitees für die genossenschaftliche Förderung und Entwicklung mit Beschluss vom 23. Juli 1999, Nr. 881 ernannt wurde;

Aufgrund des Dekretes des Präsidenten der Region vom 25. November 2002, Nr. 722/P, mit dem Herrn Dr. Giuseppe Negri, beauftragtem Leiter der Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste, der

novembre 2002, l'incarico di sostituzione del Dirigente il Servizio studi e relazioni linguistiche dott. Günther Hofer;

Accertata quindi l'esigenza, per ragioni di funzionalità del Comitato consultivo regionale per la promozione e sviluppo della cooperazione, di sostituire il dott. Günther Hofer quale membro del Comitato medesimo;

Ritenuto, pertanto, di nominare il dott. Giuseppe Negri, Reggente la Ripartizione IV Enti Locali e servizi elettorali, quale membro del Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in sostituzione del dott. Günther Hofer Dirigente il Servizio studi e relazioni linguistiche;

Vista la legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 7.4.2003;

decreta

- di nominare, per i motivi in precedenza citati, il dott. Giuseppe Negri, Reggente la Ripartizione IV Enti Locali e servizi elettorali, incaricato di sostituire il Dirigente del Servizio Studi e relazioni linguistiche, a membro del Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, a decorrere dalla data del presente decreto in sostituzione del dott. Günther Hofer, Dirigente il Servizio studi e relazioni linguistiche;
- di corrispondere al dott. Giuseppe Negri Reggente la Ripartizione IV Enti Locali e servizi elettorali e sostituto del Dirigente del Servizio Studi e relazioni linguistiche, il trattamento previsto dalla LR 5.1.1954 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

Trento, 10 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
C. ANDREOTTI

Auftrag, den Leiter der Dienstseinheit für Studien und Sprachangelegenheiten Herrn Dr. Günther Hofer zu ersetzen, mit Wirkung vom 26. November 2002 erteilt wurde;

Nach Feststellung der Notwendigkeit demnach, Herrn Dr. Günther Hofer als Mitglied des regionalen Beratungskomitees für die genossenschaftliche Förderung und Entwicklung zu ersetzen, damit dieses seine Tätigkeit ausüben kann;

Nach Dafürhalten demnach, Herrn Dr. Giuseppe Negri, beauftragten Leiter der Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste, zum Mitglied des regionalen Beratungskomitees für die genossenschaftliche Förderung und Entwicklung in Ersetzung von Herrn Dr. Günther Hofer, Leiter der Dienstseinheit für Studien und Sprachangelegenheiten, zu ernennen;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 5. Jänner 1954, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen;

Nach gleichlautendem Beschluss des Regionalausschusses Nr. 363 vom 7.4.2003;

verfügt

DER PRÄSIDENT

- aus den eingangs erwähnten Gründen Herrn Dr. Giuseppe Negri, beauftragten Leiter der Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste, in seiner Eigenschaft als Stellvertreter des Dirigenten der Dienstseinheit für Studien und Sprachangelegenheiten zum Mitglied des regionalen Beratungskomitees für die genossenschaftliche Förderung und Entwicklung in Vertretung von Herrn Dr. Günther Hofer, Leiter der Dienstseinheit für Studien und Sprachangelegenheiten, mit Wirkung vom Datum dieses Beschlusses zu ernennen;
- Herrn Dr. Giuseppe Negri, beauftragter Leiter der Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste und stellvertretender Leiter der Dienstseinheit für Studien und Sprachangelegenheiten, die im Regionalgesetz vom 5. Jänner 1954, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehene Entschädigung zu entrichten.

Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Trient, 10. April 2003

DER PRÄSIDENT DER REGION
C. ANDREOTTI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO17030129616|R050|A040|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

13 marzo 2003, n. 5-126/Leg.

(Registrato alla Corte dei Conti il 15.4.2003, registro 1, foglio 1)

Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica

IL PRESIDENTE

- vista la Legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 "Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori", ed in particolare l'articolo 2, comma 6;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 342 di data 14 febbraio 2003, con la quale la Giunta provinciale ha approvato lo schema di regolamento di esecuzione del Capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, "Disciplina dell'agriturismo delle strade del vino e delle strade dei sapori";

emana

il seguente regolamento:

*Art. 1.**Oggetto*

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione e di esecuzione del Capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori).

*Art. 2.**Definizioni*

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

- a) per "legge provinciale", la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);
- b) per "offerta di ospitalità per soggiorno turistico", l'offerta di alloggio in unità abitative, stanze o appartamenti, dotate dei requisiti previsti dalla legge provinciale e dal presente regolamento;
- c) per "ospitalità in spazi aperti", la messa a disposizione del turista di superfici attrezzate in forma di campeggio dotate dei requisiti previsti dal presente regolamento e atte ad ospitare l'equipaggiamento, le tende, i mezzi mobili di soggiorno nonché le strutture accessorie del turista e;
- d) per "somministrazione di pasti e di bevande", l'offerta di pasti e di bevande rientranti nella normale e ordinaria ristorazione nel rispetto della tradizione culinaria locale, ivi compresi piatti freddi, spuntini e merende, se proposti con le caratteristiche di un pasto;
- e) per "somministrazione di degustazioni di prodotti aziendali", l'offerta anche a pagamento di assaggi di prodotti aziendali, sotto forma di piatti freddi, spuntini, merende e bevande, proposti anche su taglieri di legno, che non presentino le caratteristiche di un pasto;
- f) per "elenco degli idonei", l'elenco dei soggetti iscritti all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica tenuto dal Servizio provinciale competente in materia di agriturismo;
- g) per "operatore agrituristico", i soggetti rientranti nelle categorie previste dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale.

CAPO I

Modalità e limiti all'esercizio dell'attività agrituristica

Art. 3.

Modalità e limiti di esercizio dell'attività agrituristica

1. Per lo svolgimento delle sottoindicate attività che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale, possono formare oggetto dell'esercizio agrituristico, la capacità ricettiva dell'impresa agricola deve rispettare i seguenti limiti:

- a) ospitalità per soggiorno turistico: fino ad un numero massimo di 30 posti letto complessivi. Il numero massimo di stanze e di appartamenti è rispettivamente di 15 e 6. L'ospitalità per soggiorno turistico può comprendere la somministrazione della prima colazione;
- b) ospitalità in spazi aperti: fino ad un numero massimo di 7 piazzole per complessive 28 persone. Il numero di ospiti può sommarsi a quello indicato alla lettera a);
- c) somministrazione di pasti e bevande: fino ad un numero massimo di 35 posti tavola per le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e b), della legge provinciale; fino ad un numero massimo di 60 posti tavola per le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale.

2. L'attività di somministrazione di pasti e bevande prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale, è consentita a condizione che:

- a) l'azienda agricola sia ad indirizzo zootecnico e abbia una consistenza di almeno 10 UBA oppure l'azienda agricola svolga almeno una singola attività produttiva per ogni gruppo di attività indicate dall'Allegato A al presente regolamento, secondo le quantità di UBA o di superficie ivi indicate nonché l'indirizzo produttivo risulti comunque funzionale all'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande;
- b) le attività produttive agricole previste dalla lettera a) devono essere svolte secondo le caratteristiche ivi indicate da almeno un anno antecedente la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco degli idonei ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge provinciale.

3. Le somministrazioni di pasti e bevande e delle degustazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale possono essere effettuate anche in spazi all'aperto adeguatamente attrezzati.

4. Il soggiorno degli ospiti ha carattere stagionale.

Art. 4.

Disposizioni relative all'utilizzo di manodopera

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale, per lo svolgimento dell'attività agrituristica l'impresa può impiegare personale dipendente nel numero massimo di tre unità in caso di imprese di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e b), della legge provinciale e nel numero massimo di dieci unità in caso di imprese di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale.

Art. 5.

Orari e periodi di apertura

1. L'orario e i periodi di apertura sono scelti dall'operatore agrituristico con la domanda di autorizzazione o con la denuncia di inizio attività, nel rispetto dei limiti indicati dal presente articolo. Qualora nel corso dell'esercizio agrituristico l'operatore intenda variare l'orario o periodo di apertura scelto con la domanda di autorizzazione o con la denuncia di inizio attività, lo stesso operatore deve darne previamente comunicazione al comune competente.

2. L'operatore agrituristico deve garantire l'apertura dell'esercizio agrituristico per almeno tre mesi consecutivi all'anno e, nel caso della somministrazione di pasti e di bevande, per non meno di tre giorni a settimana; l'operatore agrituristico deve altresì articolare l'apertura dell'esercizio in non più di quattro periodi durante l'anno solare.

3. L'orario scelto dall'operatore agrituristico per le somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali può essere unico o differenziato in relazione ad ogni periodo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per la somministrazione di pasti e di bevande l'operatore agrituristico può scegliere l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio entro la fascia oraria compresa tra le ore 11.00 e le ore 24.00. Nell'ambito dell'orario scelto l'operatore agrituristico deve garantire l'apertura per

almeno tre ore giornaliere per pasto e deve osservare tra il pranzo e la cena un intervallo di chiusura non inferiore alle due ore consecutive, fatta eccezione per l'attività esercitata nelle malghe.

5. Per la somministrazione delle degustazioni di prodotti aziendali l'operatore agrituristico può scegliere l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio entro la fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e dopo le ore 24.00. È consentito subordinare l'apertura dell'esercizio alla prenotazione da parte degli ospiti.

6. Dal giorno 22 dicembre al giorno 7 gennaio è consentita agli esercizi aperti in tale periodo l'apertura fino alle 2.30 e fino alle ore 5.00 la notte del 31 dicembre.

7. È facoltà del comune, in presenza di situazioni straordinarie ed occasionali, autorizzare per periodi limitati l'effettuazione di orari in deroga ai limiti minimi e massimi previsti dal presente articolo, per obiettive esigenze di carattere generale ovvero nei confronti di singoli operatori a seguito di motivate e circostanziate richieste degli stessi.

8. L'accesso del pubblico è consentito fino all'ora prevista per la chiusura; lo sgombero del locale deve essere effettuato nella mezz'ora successiva all'orario di chiusura, durante la quale sono vietate le somministrazioni di pasti e di bevande o delle degustazioni dei prodotti aziendali.

9. Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura sono pubblicizzati con appositi cartelli, all'esterno dell'esercizio; con le medesime modalità è reso noto il riposo settimanale di cui l'operatore agrituristico, anche occasionalmente, intenda avvalersi.

CAPO II

Accertamento dell'idoneità all'attività agrituristica e dell'adeguata capacità professionale degli operatori agrituristici

Art. 6.

Modalità di accertamento dell'idoneità all'attività agrituristica

1. La sussistenza dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica prevista dall'articolo 3 della legge provinciale e della complementarietà tra l'attività agricola e l'attività agrituristica prevista dall'articolo 4, comma 1, è accertata, ai fini dell'iscrizione all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica dal Servizio provinciale competente in materia di agriturismo, in occasione dell'istruttoria della domanda presentata per l'iscrizione all'elenco degli idonei.

2. L'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica è effettuato sulla base degli elementi e dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge provinciale.

3. Il requisito della complementarietà è soddisfatto purché il tempo dedicato all'attività agricola sia prevalente su quello dedicato all'attività agrituristica computati su base annua.

4. Per il calcolo del tempo dedicato all'attività agricola si applicano i valori medi unitari stabiliti ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 rapportati ai dati contenuti nella scheda conoscitiva aziendale presentata ai fini dell'iscrizione all'Archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla predetta legge provinciale n. 11 del 2000.

5. Per il calcolo del tempo dedicato all'attività agrituristica si applicano i valori medi unitari per singola tipologia di attività agrituristica previsto dall'Allegato B del presente regolamento rapportati ai parametri descrittivi contenuti nella documentazione allegata alla domanda presentata per l'iscrizione all'elenco degli idonei.

6. L'esito dell'accertamento dell'idoneità all'attività agrituristica, è comunicato dal Servizio provinciale al comune competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7.

Modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale

1. Il requisito dell'adeguata capacità professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge provinciale è richiesto per le sole attività di somministrazione di pasti e di bevande o delle degustazioni di prodotti aziendali; il possesso del requisito è verificato mediante presentazione da parte dell'interessato di almeno uno dei seguenti titoli:

- a) diploma o attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o di altro scuola a specifico indirizzo professionale;
- b) certificato di frequenza a corsi di formazione professionale, individuati nell'ambito dell'attuazione del piano della formazione professionale di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) o dal piano di sviluppo rurale della Provincia, adottato ai sensi della normativa comunitaria, aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande;

- c) attestato di superamento dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande sostenuto dinanzi all'apposita commissione costituita presso le competenti Camera di commercio industria agricoltura e artigianato (CCIAA) ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

CAPO III

Requisiti, dotazioni e servizi delle strutture agrituristiche

Art. 8.

Requisiti delle strutture e dei locali

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti, le dimensioni minime e le dotazioni previste dal presente regolamento ed essere conformi alle vigenti norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. Qualora l'offerta di alloggio prevista all'art.2, comma 1, lettera b) sia complessivamente inferiore o uguale a 10 ospiti, le camere da letto e gli appartamenti devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene per le abitazioni private e rispettare le dotazioni prescritte all'allegato C, numeri 1), 2.1), e 3).

3. I volumi di nuova realizzazione destinati all'esercizio dell'attività agrituristica non possono superare il volume massimo di metri cubi 1200.

Art. 9.

Servizi minimi

1. L'impresa deve assicurare almeno i seguenti servizi minimi:

- a) la fornitura continuata di energia elettrica, di riscaldamento e di acqua calda;
- b) la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, ospiti nei locali dell'azienda;
- c) la pulizia degli ambienti;
- d) il cambio della biancheria secondo la necessità o comunque almeno una volta alla settimana. Il ricambio della biancheria è in ogni caso prescritto in coincidenza con l'inizio del periodo di soggiorno di nuovi ospiti presso l'azienda agrituristica;
- e) la disponibilità di un apparecchio telefonico ad uso comune.

Art. 10.

Camere da letto

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene per le abitazioni private e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, le camere da letto destinate agli ospiti devono possedere i requisiti previsti dal presente articolo.

2. Le camere da letto devono avere una superficie utile minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di metri quadrati 8 per le camere a un letto, di metri quadrati 14 per le camere a due letti ed una superficie ulteriormente aumentata di metri quadrati 6 per ogni letto aggiunto. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,5 è arrotondata all'unità.

3. È consentita l'aggiunta di un letto in deroga ai limiti di superficie minima previsti dal comma 2 in presenza di bambini di età inferiore a 12 anni e nel caso di comitive scolastiche.

4. Le camere da letto devono altresì rispettare le dotazioni prescritte all'allegato C, numero 1).

Art. 11.

Servizi igienici

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene per i servizi igienici delle abitazioni private, i servizi igienici a disposizione degli ospiti devono essere presenti nel seguente numero minimo:

- a) un servizio igienico per ogni camera da letto o, in alternativa, almeno un servizio igienico ogni sei persone alloggiate, collocato sullo stesso piano e in luogo funzionale. Detto servizio igienico deve rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, numero 2.1);

b) un servizio igienico fino a un numero massimo di 25 posti tavola ovvero due servizi igienici per un numero superiore a 25 posti tavola, per i locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande. Detti servizi igienici devono rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, numero 2.2).

2. Il servizio igienico riservato al personale di cucina può anche essere non adiacente alla stessa, purché incluso nella medesima struttura: esso può coincidere con il bagno dell'abitazione privata dell'operatore agrituristico.

3. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4.

Art. 12.

Appartamenti

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene per le abitazioni private e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, gli appartamenti destinati agli ospiti devono rispettare i requisiti previsti dal presente articolo.

2. Alle camere da letto e ai servizi igienici degli appartamenti si applicano rispettivamente le disposizioni previste dagli articoli 10 e 11, comma 1, lettera a).

3. I locali adibiti a soggiorno e cucina devono avere rispettivamente una superficie minima di metri quadrati 14 e di metri quadrati 8. Qualora il soggiorno sia dotato di angolo cottura, la superficie minima deve essere pari o superiore a metri quadrati 20. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,5 è arrotondata all'unità.

4. Nel locale soggiorno avente superficie superiore a metri quadrati 16 o in alternativa nel locale soggiorno dotato di angolo cottura avente superficie superiore a metri quadrati 20, è consentito l'arredo con un divano-letto fino a massimo di due posti letto.

5. Gli appartamenti devono rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, numero 3).

Art. 13.

Locali di somministrazione di pasti e bevande e delle degustazioni

1. La superficie dei locali complessivamente destinati alla somministrazione dei pasti e delle bevande, delle degustazioni di prodotti aziendali e delle prime colazioni agli ospiti alloggiati, deve essere proporzionata al numero di coperti autorizzabili a seguito dell'accertamento dell'idoneità all'attività agrituristica previsto dall'articolo 6 e non può comunque essere superiore, al netto di ogni altro ambiente accessorio, a:

- a) metri quadrati 60 per le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e b), della legge provinciale, assicurata una superficie minima di metri quadrati 1,5 per ogni posto tavola;
- b) metri quadrati 120 per le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale, assicurata una superficie minima di metri quadrati 1,5 per ogni posto tavola.

2. Ai fini del calcolo delle superfici individuate dal comma 1 sono computati l'area occupata da tavoli, da sedie, da panche, da banchi, da scaffalature e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non sono computati ai medesimi fini l'area occupata da magazzini, da depositi, da locali di lavorazione, da cucine, da uffici e da servizi igienici.

3. I locali dedicati alle somministrazioni previste dal comma 1 devono garantire un'adeguata aerazione naturale; qualora a detta aerazione ostino l'altezza dei locali e la ridotta finestratura nonché altre caratteristiche dell'edificio, gli stessi locali devono essere dotati di sistemi meccanici per il ricambio dell'aria.

4. Nei locali previsti dal presente articolo è ammessa la preparazione della prima colazione e delle degustazioni di prodotti aziendali, purché le stesse non richiedano alcuna attività di elaborazione o cottura nonché la produzione di bevande calde. A tal fine gli stessi locali devono essere dotati di uno spazio dedicato, delimitato con piani di lavoro in materiali idonei, provvisto dell'attrezzatura e degli utensili necessari alla corretta conservazione, manipolazione e presentazione degli alimenti, nonché di un lavandino per lavarsi le mani e di asciugamani monouso.

Art. 14.

Cucina

1. Per la preparazione dei pasti e delle bevande da somministrare, la struttura agrituristica deve essere dotata di una cucina, proporzionata alla capacità dell'esercizio e di superficie minima pari ad almeno metri quadrati

15 fino a 25 posti tavola e di almeno metri quadrati 20 per un numero di posti tavola superiore a 25. In quest'ultimo caso deve esistere inoltre un locale accessorio.

2. Per la preparazione della prima colazione o per la somministrazione delle degustazioni di prodotti aziendali può essere impiegata la cucina dell'abitazione privata dell'operatore agriturismo.

3. Nella cucina può svolgersi la lavorazione dei prodotti aziendali conformemente a quanto previsto dall'articolo 25, comma 5.

4. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, commi 2 e 3.

Art. 15.

Ospitalità in spazi aperti

1. Per l'ospitalità in spazi aperti ogni piazzola messa a disposizione dei turisti deve avere una superficie di almeno metri quadrati 50, compreso lo spazio per il parcheggio dell'automobile.

2. Tutte le piazzole devono essere fornite di acqua corrente potabile e di corrente elettrica distribuite unicamente attraverso apposite colonnine.

3. L'area adibita a campeggio deve essere fornita delle seguenti installazioni igienico-sanitarie:

- a) un servizio igienico comune;
- b) un locale lavaggio stoviglie separato e dotato di un lavello stoviglie;
- c) un locale lavaggio biancheria separato e dotato di un lavatoio biancheria;
- d) un locale vuotatoio separato e munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente.

4. Il servizio igienico comune indicato dal comma 3, lettera a), deve comprendere almeno due wc, due lavabi e due docce in locali separati e distinti per sesso. Il medesimo servizio igienico deve essere agibile ai portatori di handicap.

5. Le installazioni igienico-sanitarie elencate dal comma 3 possono essere predisposte anche in altre strutture e locali dell'impresa, purché vicine, facilmente raggiungibili dall'esterno e conformi a quanto prescritto dal comma 4.

6. Ove non sia possibile l'allacciamento alla rete fognaria comunale, le installazioni igienico-sanitarie elencate dal comma 3 devono essere collegate ad idoneo impianto di depurazione o stoccaggio e comunque dotate dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

7. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, di caravan, di camper e di altri autoveicoli e per la realizzazione e gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento o stoccaggio si applica la normativa provinciale vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 16.

Agriturismo in malga

1. La malga adibita ad attività agrituristica deve essere dotata di distinti locali per la sosta, per il ristoro e per l'alloggio degli ospiti e del personale.

2. Per la preparazione in malga delle somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali, la cucina della malga deve avere una superficie minima pari ad almeno metri quadrati 15 e rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, numero 4).

3. Per la preparazione delle somministrazioni previste dal comma 2, fino a 20 posti tavola, è ammesso l'impiego della cucina privata riservata al personale di gestione della malga, purché la stessa presenti le dimensioni e le dotazioni previste dal medesimo comma.

4. La malga deve essere fornita delle seguenti installazioni igienico-sanitarie:

- a) un servizio igienico comune ogni 15 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento. Detto servizio igienico è riservato ai soli ospiti e deve essere provvisto delle dotazioni previste dall'allegato C, numero 2.2), nonché di almeno un box doccia;
- b) un servizio igienico comune ogni metri quadrati 50 o frazione di metri quadrati 50 dei locali adibiti alla somministrazione di pasti e di bevande; il servizio igienico è riservato ai soli ospiti e deve rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, numero 2.2.

5. La malga deve altresì rispettare i seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) metri cubi d'aria 3,5 per ogni posto letto o cuccetta ricavati nei locali adibiti al pernottamento posti nei sottotetti con falda inclinata, la cui altezza minima in radice non deve essere inferiore a metri 1; per i rimanenti locali di pernottamento il volume d'aria per ogni posto letto o cuccetta deve essere di almeno metri cubi d'aria 4 e l'altezza dei locali non è inferiore a metri 2,20;

- b) rapporto illuminometrico non inferiore a 1/32 della superficie del pavimento dei locali ricavati nel sottotetto ed adibiti al pernottamento; per i rimanenti locali il rapporto illuminometrico deve essere non inferiore ad 1/20.

Art. 17.

Agri-eco-turismo

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo, come definito dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale, le strutture devono soddisfare almeno quattro delle seguenti caratteristiche:

- a) impiego di materiali tradizionali da costruzione e di finitura possibilmente di produzione locale;
- b) impiego di isolanti termici non sintetici e/o contenenti fibre nocive;
- c) impiego di intonaci di calce, vernici e pitture a base alcalina, colle a base di resine naturali, oli, cere e lacche derivanti da materiali naturali ed ecologici;
- d) impiego di materiali locali e rinnovabili per la pavimentazione;
- e) impiego di pavimenti, finestre e porte in materiale non plastico o metallico;
- f) muratura portante e solai in legno o in latero-cemento orientati e debolmente armati;
- g) adozione di sistemi di utilizzazione della acque meteoriche per usi non potabili;
- h) adozione di sistemi di fitodepurazione delle acque reflue progettati conformi alle linee guida sperimentali, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n.992 del 10 maggio 2002;
- i) adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici anche con l'uso di pannelli solari o impianto di riscaldamento da fonti rinnovabili;
- j) posizionamento di essenze arboree volte al rinfrescamento ed alla schermatura da rumore, vento, radiazione solare estiva;
- k) pareti esterne con massa frontale non inferiore a 500 chilogrammi per metro quadrato.

2. L'arredamento e le dotazioni delle strutture adibite all'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo devono soddisfare almeno le seguenti caratteristiche qualitative:

- a) nessun impiego in ambienti chiusi di impregnanti chimici per il legno, di colori e di vernici contenenti solventi;
- b) tessuti d'arredamento e biancheria in fibra naturale;
- c) mobilio in legno e suppellettili in materiale naturale;
- d) posate e stoviglie di materiali non plastici.

3. Nell'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo, l'operatore agriturismo deve inoltre:

- a) improntare l'attività ad uno stile eco-compatibile, caratterizzato da risparmio energetico, da riduzione della produzione di rifiuti, dallo smaltimento dei rifiuti medesimi mediante riciclaggio e raccolta differenziata, dall'uso di recipienti e di imballaggi ecologici riutilizzabili e dall'esclusione di prodotti imballati per porzioni;
- b) in caso di somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali, utilizzare, in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento, prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica, come definiti dal Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 18.

Attività ricreative culturali e didattiche

1. Per l'organizzazione delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge provinciale, l'azienda deve disporre di ambienti adeguati e sufficientemente attrezzati a disposizione degli ospiti anche in caso di maltempo.

2. L'azienda deve disporre di un servizio igienico comune ogni metri quadrati 50 o frazione di metri quadrati 50 dei locali o degli spazi aperti adibiti alle attività ricreative culturali e didattiche; il servizio igienico è riservato ai soli ospiti e deve rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, numero 2.2).

CAPO IV
Disposizioni per la macellazione e per la lavorazione dei prodotti

SEZIONE I
Macellazione di animali allevati in azienda

Art. 19.
Disposizioni generali

1. La macellazione degli animali allevati nelle aziende agrituristiche è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia nonché delle disposizioni del presente regolamento.

2. La macellazione degli animali deve essere eseguita in impianti di macellazione pubblici o privati, anche aziendali, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

3. Presso l'azienda agrituristica è ammessa la macellazione unicamente degli animali allevati in azienda, nel numero massimo annuo determinato dall'autorizzazione sanitaria in ragione della dotazione dei locali, degli impianti e delle attrezzature nonché nel rispetto dei limiti riportati nell'allegato D.

4. In occasione di particolari ricorrenze, quali festività pasquali o natalizie e con durata temporale circoscritta, è consentita la macellazione di un numero di capi di ovi-caprini a settimana maggiore rispetto a quello indicato dall'allegato D, numero 3, purché sia rispettato il limite annuo di capi macellabili definito dalla autorizzazione sanitaria prevista dal comma 3.

5. L'interessato deve concordare con il veterinario ufficiale il giorno e l'ora della macellazione onde consentire l'ispezione delle carni.

6. È esclusa l'applicazione del comma 5 in caso di macellazione delle specie avicunicole e della selvaggina allevate nel rispetto delle quantità massime previste dall'allegato D, numero 1, in quanto l'ispezione si intende assoluta nell'ambito dei programmi di vigilanza istituzionale degli allevamenti attuati da parte della competente Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 20.
Macellazione di volatili da cortile, di conigli, di selvaggina da penna e di animali da corte

1. La macellazione delle specie previste dall'allegato D, numeri 1, 2, 3 e 4, è ammessa in un unico locale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

2. Il locale di macellazione deve presentare i seguenti requisiti:

- a) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta delle acque reflue e smaltimento delle acque di lavaggio;
- b) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino all'altezza di due metri;
- c) lavabo con acqua calda e fredda ad apertura non manuale, fornito di prodotti per la pulizia e di asciugamani a perdere;
- d) una zona per lo stordimento, per il dissanguamento, per la spennatura o per la spellatura, separata dal reparto di eviscerazione;
- e) un contenitore a tenuta per la raccolta degli avanzi di macellazione, in attesa del loro trasferimento agli stabilimenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE);
- f) sterilizzatore per coltelli;
- g) ganciera idonea alla sospensione delle carcasse delle specie previste dall'allegato D, numero 3.

3. A richiesta dell'acquirente e per il suo autoconsumo la macellazione delle specie previste dall'allegato D, numero 1, può avvenire, nel rispetto delle quantità ivi indicate in un locale che, ancorché non autorizzato specificamente come locale di macellazione, presenti i seguenti requisiti minimi:

- a) pavimento liscio, lavabile e disinfettabile;
- b) pareti lisce ed intonacate con materiale lavabile fino all'altezza di due metri;
- c) lavabo dotato di acqua calda e fredda, materiali e prodotti per la pulizia delle mani;
- d) coltelleria ed altre attrezzature idonee a venire a contatto con gli alimenti.

4. Nel caso previsto dal comma 3 è esclusa l'applicazione dell'articolo 19, comma 4.

*Art. 21.**Macellazione di bovini, di equini, di suini, di ovicaprini e di selvaggina di taglia grossa*

1. La macellazione delle specie previste dall'allegato D, numeri 4 e 5, è effettuata in strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche).

2. Tali strutture devono rispettare i seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) un locale per la macellazione sufficientemente ampio, ove il settore adibito alle operazioni di eviscerazione sia separato tramite una divisoria fissa o mobile ovvero sufficientemente distante dal settore adibito alle operazioni di stordimento, di dissanguamento e di scuoiamento;
- b) dotazione di congegni, anche manuali, di sollevamento completo dell'animale o, qualora l'altezza del locale non lo permetta, strutture che evitino il contatto dell'animale con il pavimento;
- c) un locale ovvero un contenitore esterno al locale di macellazione per il deposito dei visceri in attesa del loro trasferimento agli stabilimenti previsti dal decreto legislativo n. 508 del 1992;
- d) attrezzature per la conservazione delle carni in regime di temperatura di refrigerazione;
- e) un servizio igienico. E' ammesso l'utilizzo del servizio igienico dell'abitazione privata dell'operatore agricolo, qualora esistente, purché facilmente raggiungibile e dotato di appendiabiti da lavoro, di acqua fredda e calda, nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani;
- f) un locale adibito a spogliatoio; è ammesso l'utilizzo dello spogliatoio dell'azienda agrituristica ove esistente, ovvero dell'abitazione privata dell'operatore agricolo, qualora non sia impiegato nel macello personale esterno al suo nucleo familiare.

3. Le strutture di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per la macellazione delle specie previste dall'allegato D, numeri 1, 2 e 3; in tal caso la macellazione delle singole specie deve avvenire in giorni ovvero in momenti diversi.

*Art. 22.**Ulteriori disposizioni*

1. Lo stordimento degli animali che precede la macellazione deve essere svolto nel rispetto del benessere animale.

2. I locali, le attrezzature e gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per l'attività di macellazione e devono altresì essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzo.

3. Nel locale di macellazione è vietato il sezionamento delle carcasse.

4. Il dissanguamento e le successive operazioni sulla carcassa avvengono sull'animale appeso. In ogni caso la carcassa dell'animale deve evitare il contatto con il pavimento del locale ove si svolge la macellazione.

5. Il trasporto delle carni degli animali macellati dal luogo di macellazione al locale cucina o al laboratorio autorizzato per le successive lavorazioni è effettuato mediante impiego di appositi contenitori o involucri per alimenti.

6. Il sangue, i materiali a basso e alto rischio nonché a rischio specifico vengono raccolti e smaltiti conformemente alla normativa vigente in materia.

7. La cella frigorifera o le altre attrezzature destinate alla conservazione delle carni devono poter essere chiuse a chiave o dotate di un sistema che ne permetta l'osservazione o il sequestro in attesa di analisi.

8. Qualora le carni degli animali macellati siano utilizzate esclusivamente per la vendita diretta al consumatore finale, il sezionamento delle carni delle specie elencate dall'allegato D, numeri 4 e 5, deve avvenire in locali autorizzati ai sensi della legge n. 283 del 1962; il locale può essere individuato nella cucina agrituristica se idonea ed autorizzata allo scopo.

*Art. 23.**Trasporto di carni macellate fuori dall'azienda agrituristica*

1. Qualora gli animali allevati in azienda vengano fatti macellare in strutture extra-aziendali, il trasporto di carni dalla struttura ove si è svolta la macellazione all'impresa avviene in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

2. Le carni non protette devono essere trasportate appese o all'interno di vasche per alimenti.

3. Per trasporti di durata inferiore ad un'ora è consentito altresì l'impiego di contenitori isotermici, dotati di opportuni sistemi per mantenere la temperatura a cuore di 7 gradi Celsius per le carni e di 3 gradi Celsius per le frattaglie con le fluttuazioni previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.

Art. 24.

Conservazione delle carni

1. La conservazione delle carni macellate deve avvenire in cella frigorifera di capacità adeguata, anche coincidente con quella dello spaccio di vendita ovvero con quella della cucina di preparazione dei pasti e delle degustazioni.

2. Le carni fresche esposte di specie diverse non devono entrare in contatto tra di loro e con altri prodotti carnei, quali insaccati o carni preparate, qualora le carni stesse non siano protette da involucro.

SEZIONE II

Lavorazione di prodotti aziendali

Art. 25.

Lavorazione dei prodotti presso l'azienda agrituristica

1. La lavorazione dei prodotti di prevalente provenienza aziendale presso l'azienda agrituristica è effettuata nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente regolamento.

2. Presso l'azienda agrituristica è ammessa la lavorazione di prodotti alimentari quali:

- a) prodotti a base di carni, quali insaccati, salumi freschi e stagionati, altri prodotti della gastronomia a base di carne, paste alimentari farcite destinate al consumatore;
- b) prodotti a base di pesce e di molluschi;
- c) prodotti lattiero-caseari;
- d) conserve vegetali;
- e) confetture e marmellate;
- f) prodotti apistici;
- g) pasta alimentare fresca;
- h) prodotti da forno o di panificazione;
- i) frutta sciroppata, cotta, candita.

3. La lavorazione si svolge in locali autorizzati ai sensi della legge n. 283 del 1962, dotati almeno di:

- a) pavimento lavabile e disinfettabile con idoneo sistema per l'allontanamento e scarico delle acque di lavaggio;
- b) pareti lavabili e disinfettabili fino a 2 metri di altezza;
- c) soffitto che non permetta l'attecchimento di muffe e caduta di polveri;
- d) sufficiente areazione ed illuminazione, naturali o artificiali;
- e) dispositivi di protezione contro l'ingresso di insetti e roditori;
- f) un servizio igienico; è ammesso l'utilizzo del servizio igienico dell'abitazione privata dell'operatore agricolo, qualora esistente, purché facilmente raggiungibile e dotato di appendiabiti da lavoro, di acqua fredda e calda, nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani;
- g) un locale adibito a spogliatoio; è ammesso l'utilizzo dello spogliatoio dell'azienda agrituristica ove esistente, ovvero quello dell'abitazione privata dell'operatore agricolo qualora non sia impiegato personale esterno al suo nucleo familiare.

4. Nel locale di lavorazione, purché sufficientemente ampio, possono essere svolte contemporaneamente più lavorazioni di diversi prodotti alimentari e trovare posto, in armadio apposito, il materiale di imballaggio ed altri materiali necessari allo svolgimento delle attività contemplate dal presente articolo.

5. I locali ove si svolge la lavorazione possono coincidere con la cucina dell'azienda agrituristica, previa verifica della sua idoneità in riferimento alla quantità di prodotto trasformato ed al suo processo tecnologico, alla natura dei rischi connessi nonché all'eventuale stagionalità delle lavorazioni. In tal caso la lavorazione ha ad oggetto esclusivamente i prodotti alimentari all'uopo individuati nell'autorizzazione sanitaria. La lavorazione di una categoria alimentare deve altresì avvenire separatamente sia dalla lavorazione di diversa categoria alimentare sia dalla preparazione e dalla cottura dei pasti, delle degustazioni e della prima colazione destinati agli ospiti dell'azienda agrituristica.

6. Nei locali di lavorazione, ad esclusione del locale cucina, può essere effettuata la vendita diretta dei prodotti aziendali, purché lo spazio di vendita sia allestito in modo da impedire l'accesso della clientela agli spazi destinati alla lavorazione dei prodotti.

7. L'inizio e la conclusione delle operazioni di lavorazione sono accompagnate dalla pulizia, dal lavaggio e dalla disinfezione delle superfici e delle attrezzature impiegate.

Art. 26.

Prodotti lattiero-caseari

1. Per la lavorazione del latte trova applicazione la Decisione della Commissione 97/284/CE del 25 aprile 1997 in materia di prodotti che presentano caratteristiche tradizionali (Sostituzione della decisione 96/536/CE che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti).

2. Le operazioni di raffreddamento del latte, affioramento della panna e lavorazione del latte possono avvenire in un unico locale, qualora sufficientemente ampio e completamente separato dal ricovero degli animali.

3. Sono sempre consentite la vendita diretta e la somministrazione di latte crudo ottenuto da animali provenienti da allevamenti indenni da brucellosi, se ovi-caprini, nonché ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi, se bovini o bufalini.

4. In relazione alle produzioni lattiero-casearie svolte presso le malghe adibite ad attività agrituristica trova applicazione la deliberazione di Giunta provinciale n. 1414 dell'8 giugno 2001 (Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto).

Art. 27.

Prodotti apistici

1. La lavorazione del miele e dei prodotti dell'alveare ai fini della vendita deve avvenire conformemente alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2622 del 12 ottobre 2001 (Direttiva in materia di autorizzazioni sanitarie per laboratori di smielatura e confezionamento dei prodotti dell'alveare) in laboratorio autorizzato ai sensi della legge n. 283 del 1962.

Art. 28.

Autocontrollo

1. Le aziende agrituristiche che effettuano lavorazioni alimentari per la somministrazione dei prodotti aziendali ai propri ospiti possono avvalersi del sistema semplificato di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) conformemente alla deliberazione di Giunta provinciale n. 6086 del 30 giugno 1999 (Approvazione delle linee guida per l'applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari e validazione del manuale per la valutazione dei sistemi di autocontrollo).

Art. 29.

Etichettatura o presentazione dei prodotti

1. Per l'etichettatura e per la presentazione dei prodotti aziendali destinati alla vendita si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

Art. 30.

Conservazione degli alimenti

1. La conservazione dei prodotti alimentari, fatte salve le deroghe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte), deve avvenire in locali igienicamente

idonei, adeguatamente aerati, dotati di pavimenti, soffitti e pareti tali da impedire inquinamenti o alterazioni dei prodotti alimentari conservati.

2. La conservazione per refrigerazione o congelamento dei prodotti alimentari deve avvenire mediante impiego di attrezzature la cui idoneità è attestata dall'autorità sanitaria contestualmente al parere per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria o successivamente in caso di sostituzione o nuova installazione dell'attrezzatura ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.

3. La conservazione per congelamento dei prodotti alimentari, con esclusione di quelli cotti o precotti, deve avvenire previo utilizzo di apposito abbattitore di temperatura.

4. I prodotti destinati al congelamento devono essere in perfette condizioni di salubrità e di freschezza e confezionati con idoneo involucro sul quale sono indicati il mese e l'anno di congelamento.

5. Nel congelatore anche di tipo non industriale, purché munito di termometro di massima e di minima, gli alimenti devono essere mantenuti alle temperature di conservazione prescritte dalle norme vigenti per il prodotto che necessita della temperatura più bassa.

6. I prodotti sottoposti a congelamento non devono, una volta scongelati, essere ricongelati.

CAPO V **Autorizzazione**

Art. 31.

Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, della legge provinciale, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica determina:

- a) i limiti di esercizio di cui all'articolo 3;
- b) l'individuazione e la specificazione delle attività oggetto della domanda di autorizzazione;
- c) il richiamo delle disposizioni contenute nella legge provinciale e nel presente regolamento inerenti l'osservanza degli obblighi e dei divieti concernenti lo svolgimento delle attività oggetto di domanda di autorizzazione;
- d) gli orari ed i periodi di apertura secondo i limiti e le prescrizioni definiti dall'articolo 5.

CAPO VI **Classificazione e marchio**

Art. 32.

Elementi per la classificazione

1. Le imprese sono classificate da una a cinque margherite sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori corrispondenti a ciascuno degli elementi contenuti nell'Allegato E, sezione 1, tabelle 1 (Requisiti strutturali e di servizio), 2 (Contesto produttivo e naturalistico) e 3 (Contesto ricreativo)

2. Per l'attribuzione del numero delle margherite si applica la tabella di assegnazione prevista dall'Allegato E, sezione 2.

Art. 33.

Procedimento per la classificazione

1. L'interessato presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione concernente l'autovalutazione dell'azienda agrituristica sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei valori corrispondenti a ciascuno degli elementi contenuti nelle tabelle dell'Allegato E, sezione 1. L'autovalutazione, compilata conformemente al modello approvato con determinazione del dirigente del Servizio provinciale competente in materia agrituristica, è presentata unitamente alla domanda di autorizzazione ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 6 della legge provinciale, e successivamente, per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione.

2. Il comune territorialmente competente assegna all'azienda agrituristica il livello di classificazione corrispondente al punteggio riportato nell'autovalutazione prevista dal comma 1 secondo le modalità indicate

all'Allegato E, sezione 2. La mancata presentazione della dichiarazione di autovalutazione comporta l'assegnazione all'azienda agrituristica di una margherita, previo avviso all'operatore agrituristico.

3. L'assegnazione del livello di classificazione avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica ovvero, nel caso di denuncia di inizio attività o di variazioni successive, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia medesima o della comunicazione della variazione intervenuta.

4. La classificazione è modificata d'ufficio qualora sia accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione peggiorativa di elementi di classificazione o l'insussistenza degli stessi che comportino mutamento nel livello di classificazione. La modifica è disposta dal comune competente previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato.

Art. 34.

Marchio di qualificazione delle aziende agrituristiche

1. Con successive norme regolamentari è disciplinata l'adozione del marchio di qualificazione da assegnare alle aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge provinciale.

CAPO VII

Disposizioni transitorie

Art. 35.

Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 24 della legge provinciale, gli operatori agrituristici già autorizzati ai sensi della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina sull'agriturismo) hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di autovalutazione prevista dall'articolo 32, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, ovvero entro 60 giorni dall'avvenuto adeguamento dei locali agrituristici.

2. Nel periodo di adeguamento previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge provinciale, le strutture agrituristiche già autorizzate ai sensi della legge provinciale n. 9 del 1986, che non dispongano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dei requisiti, delle dimensioni minime e delle dotazioni previste dallo stesso, sono temporaneamente classificate ad una margherita.

3. Sono iscritti d'ufficio all'elenco degli idonei i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 e per i quali la Commissione agrituristica provinciale prevista dall'articolo 11 della medesima legge provinciale abbia esaminato positivamente la predetta domanda.

4. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione agrituristica già presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 e non ancora sottoposte all'esame della Commissione di cui all'articolo 11 della medesima legge, sono valutate dal Servizio provinciale competente in materia di agriturismo limitatamente ai fini dell'iscrizione degli interessati all'elenco degli idonei.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande per l'esercizio dell'attività agrituristica presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 sono trasmesse dal Servizio provinciale competente in materia di agriturismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento al comune territorialmente competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. A tal fine il termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione dall'articolo 6, comma 5, della legge provinciale decorre dalla data di ricezione delle domande di autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 13 marzo 2003

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

Attività produttive e loro dimensioni minime
(art. 3, comma 2, del regolamento)

Indirizzo ⁱ	Quantità ⁱⁱ
Gruppo 1:	
a) Allevamenti ⁱⁱⁱ	6 UBA
b) Itticolo	m ² 1000
c) Viticolo specializzato ^{iv}	m ² 10.000
d) Orticolo specializzato in campo ⁴	m ² 3.000
e) Orticolo specializzato in serra ⁴	m ² 500
Gruppo 2:	
a) Orticolo specializzato in campo ⁴	m ² 3.000
b) Orticolo specializzato in serra ⁴	m ² 500
c) Itticolo	m ² 1000
d) Viticolo specializzato	m ² 10.000
e) Frutticolo specializzato ⁴	m ² 10.000
f) Piccoli frutti e fragole ⁴	m ² 1.500
g) Apicolo	20 arnie attive
h) Colture minori (castagno, noci, olivo, mais alimentare, ecc) ^v	m ² 5.000

Allegato B

Valori medi unitari del tempo lavoro per tipologia di attività agrituristica
(articolo 6, comma 4 del regolamento)

Alloggio in stanze

N. di posti letto	Pernottamento	Pernottamento e 1ª colazione	Mezza pensione	Pensione completa
	ore/g/pl	ore/g/pl	ore/g/pl	ore/g/pl
da 1 a 8	0,250	0,333	0,500	0,667
da 9 a 20	0,200	0,250	0,367	0,500
da 21 a 30	0,167	0,217	0,317	0,450

Alloggio in appartamenti

N. appartamenti:	1	2	3	4	5	6
N. posti letto:	Ore/mese	Ore/mese	Ore/mese	Ore/mese	Ore/mese	Ore/mese
< 2	12	24	36	48	60	72
da 2 a 4	14	28	42	56	70	84
da 4 a 6	16	32	48	64	80	96

Somministrazione di pasti e bevande

Numero di posti tavola	Valori per 1 pasto al giorno						
	Ore/g 1g/sett	Ore/g 2g/sett	Ore/g 3g/sett	Ore/g 4g/sett	Ore/g 5g/sett	Ore/g 6g/sett	Ore/g 7g/sett
≤ 20	0,222	0,444	0,666	0,778	0,972	1,167	1,361
21 - 30	0,215	0,430	0,645	0,763	0,954	1,145	1,336
31 - 40	0,208	0,416	0,624	0,748	0,936	1,123	1,312
41 - 50	0,200	0,400	0,600	0,733	0,917	1,100	1,285
Numero di posti tavola	Valori per 2 pasto al giorno						
	Ore/g 1g/sett	Ore/g 2g/sett	Ore/g 3g/sett	Ore/g 4g/sett	Ore/g 5g/sett	Ore/g 6g/sett	Ore/g 7g/sett
≤ 20	0,389	0,778	1,167	1,333	1,667	2,000	2,334
21 - 30	0,382	0,764	1,146	1,289	1,612	1,934	2,258
31 - 40	0,375	0,750	1,125	1,245	1,557	1,868	2,179
41 - 50	0,367	0,734	1,100	1,200	1,500	1,800	2,100

Ospitalità in spazi aperti

N. piazzole:	1	2	3	4	5	6	7
Ore/mese	6	12	18	24	30	36	42

Dotazioni

(Articoli 10, 11, 12, 14, 16, 18)

1) Camere da letto

In ogni camera da letto deve essere garantita la presenza dei seguenti elementi:

- a) un letto;
- b) un comodino per ogni posto letto;
- c) una sedia o una poltrona per ogni posto letto;
- d) un armadio;
- e) un tavolo;
- f) un contenitore per rifiuti solidi;
- g) un appendiabiti;
- h) punti luce nel numero minimo di 3.

Le camere da letto devono altresì essere complete di cuscini, federe, coppia di lenzuola, coperte in numero almeno pari al numero dei posti letto autorizzati, due asciugamani da bagno per persona.

2) Servizi igienici

2.1) In ogni bagno a servizio delle camere da letto e degli appartamenti deve essere garantita la presenza dei seguenti elementi:

- a) wc;
- b) lavabo;
- c) vasca o doccia;
- d) specchio;
- e) carta igienica;
- f) saponetta o sapone liquido;
- g) presa per l'energia elettrica;
- h) mensola;
- i) armadietto;

2.2) In ogni bagno a servizio del locale per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere garantita la presenza dei seguenti elementi:

- a) wc;
- b) lavabo;
- c) specchio;
- d) carta igienica;
- e) saponetta o sapone liquido;
- f) asciugamani a perdere;
- g) contenitore per i rifiuti con comando a pedale;
- h) presa per l'energia elettrica.

3) Appartamenti

In ogni appartamento deve essere garantita la presenza dei seguenti elementi:

- a) punto cottura;
- b) stoviglie;
- c) frigorifero;
- d) lavandino;
- e) scolapiatti;
- f) tavolo con sedie in numero pari al numero di posti letto;
- g) due piatti, posateria completa, una tazza per la prima colazione e una tazza da caffè per ogni ospite;
- h) scopa, paletta, spazzolone, straccio e secchio, per la pulizia;
- i) dotazione di pronto soccorso, anche in comune a più ospiti;
- j) tabella riportante i numeri di telefono per le chiamate di emergenza.

In ogni camera da letto degli appartamenti deve essere garantita la presenza degli elementi previsti al punto 1 della presente sezione.

Le camere da letto devono altresì essere complete di cuscini e coperte almeno pari al numero dei posti letto autorizzati.

4) Cucina

Nella cucina dell'azienda agrituristica ove si svolge la preparazione degli alimenti destinati agli ospiti deve essere garantita la presenza dei seguenti elementi:

- a) dispositivi antimosche alle finestre e alle porte (obbligatorio solo nel caso in cui l'attività si svolga nei pressi di allevamenti zootecnici);
- b) lavello con erogatore a comandi non manuali;
- c) contenitore di rifiuti con apertura a pedale;
- d) cappa per fumi e vapori sovrastante la zona di cottura;
- e) tavoli da lavoro con superficie lavabile;
- f) armadietti chiusi;
- g) frigorifero di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima temperatura.

Allegato D

Numero massimo di animali macellabili per specie
(Artt. 19, 20, 21 e 22 del regolamento)

N.	Specie	Quantità max
1.	Volatili da cortile, conigli, selvaggina da penna (fagiani, pernici, quaglie, piccioni), selvaggina da pelo di taglia piccola (lepri, ecc.) e di altri animali da corte.	10 capi/settimana
2.	Volatili da cortile, conigli, selvaggina da penna (fagiani, pernici, quaglie, piccioni), selvaggina da pelo di taglia piccola (lepri, ecc.) e di altri animali da corte.	1000 capi/anno
3.	Ovini caprini e suinetti fino a 15 chilogrammi di peso vivo.	8 capretti o agnelli o suinetti alla settimana
4.	Suini, ovini e caprini superiori a 15 chilogrammi di peso vivo.	2 capi/settimana
5.	Bovini, equini e selvaggina di taglia grossa.	1 capo/settimana

Sezione I
Elementi per la valutazione ai fini della classificazione
 (Artt. 32 e 33 del regolamento)

TABELLA 1 - REQUISITI STRUTTURALI E DI SERVIZIO

La presente tabella tiene conto dei requisiti strutturali e della qualità dei servizi generali a disposizione degli ospiti, con particolare riguardo alla funzionalità, alla confortevolezza delle strutture e alla qualità dei servizi essenziali.

	Parametri	Punti
Esterno edifici	• Edificio di particolare pregio storico o architettonico	3
	• Particolarità costruttive legate alla tradizione locale	2
	• Illuminazione esterna	1
	• Punto grill e/o forno per cucinare all'aperto e connesso spazio attrezzato per la consumazione dei pasti all'aperto	2
	• Spazio aperto arredato con tavolo e sedie in zona ombrosa	1
	• Segnaletica per la viabilità interna all'azienda agricola	1
	•	
Interno edifici	• Uso di materiali da opera (pietre, legname, ecc.) locali	3
	• Sala per la colazione/ristorazione distinta dalla sala ricreativa	2
	• Telefono in ogni camera	1
	• Locale lavanderia e stireria attrezzato	1
	• Segnaletica interna all'edificio inerente i principali servizi	1
Riscaldamento	• Autonomo in ogni camera e/o appartamento	3
	• Autonomo per almeno il 50% dei posti letto autorizzati	2
	• Presenza di stufe a legna negli spazi comuni	2
Barriere architettoniche	• Completa accessibilità	3
	• Dotato di minimi sistemi di adattamento	1
Arredamento interno e materiali d'uso	• Tessuti d'arredamento in fibra naturale (cotone, lino, ecc.) e di pregio	3
	• Arredamento tradizionale, tipico locale	
	• Biancheria da camera e da bagno in fibra naturale e di pregio	2
	• Posate e stoviglie in materiale non plastico	2
Servizi igienici per gli ospiti	• 1 bagno per ogni camera	2
	• 1 bagno ogni 4 ospiti	1
	• Tutti i bagni finestrati	2
Servizi	• pulizia e riassetto camere quotidiano	3
	• pulizia e riassetto camere 2 volte a settimana	2
	• pernottamento con mezza pensione o pensione completa	3
	• pernottamento e prima colazione	2
	• menù con almeno 3 piatti caratteristici della cucina tipica trentina	2

TABELLA 2 - CONTESTO PRODUTTIVO E NATURALISTICO

La presente tabella tiene conto dei requisiti relativi al contesto produttivo e naturalistico, con particolare riguardo all'indirizzo culturale e di allevamento, alle attività di lavorazione di prodotti aziendali, alla qualificazione professionale degli operatori nonché a elementi di valutazione dell'ambiente quali inquinamento, rumorosità, fruibilità, aspetti paesaggistici.

Contesto produttivo	Parametri	P
Ecocompatibilità	• tutta l'azienda è certificata biologica o in conversione ai sensi del Reg. CE 2092/91 ^{vi}	4
	• adesione a protocolli di autodisciplina per la produzione integrata ^{vii}	2
	• utilizzo di pannelli solari o di impianto di riscaldamento con fonti energetiche rinnovabili	2
	• esclusione di prodotti "usa e getta" o "porzionati" all'origine (confezioni monouso, monodose, ecc)	2
Indirizzo culturale e di allevamento	• Presenza di almeno 2 colture (arbustive, arboree o erbacee) e di 1 allevamento di una certa rilevanza quali-quantitativa ^{viii} ;	3
	• Presenza di almeno 2 colture (arbustive, arboree o erbacee) o di 2 allevamenti di una certa rilevanza quali-quantitativa ³	2
	• Allevamenti caratteristici del territorio ^{ix}	2
	• Coltivazioni a D.O.C., D.O.C.G., D.O.P. o I.G.P. o comunque tradizionali provinciali ^x	2
Trasformazione dei prodotti aziendali	• Lavorazione in azienda di prodotti agroalimentari destinati alla vendita diretta, alla degustazione e alla somministrazione, ottenuti prevalentemente da materie prime di produzione aziendale:	
	Vino	4
	Formaggi e latticini	4
	Olio	3
	Miele	3
	Insaccati e simili	3
	Confetture, marmellate, conserve	2
	Altri prodotti agroalimentari trasformati in azienda	2
	• Lavorazione esterna dei prodotti sopra citati ottenuti prevalentemente da materie prime di produzione aziendale	1
	Vendita diretta di prodotto aziendale	• vendita diretta di prodotti non trasformati
• vendita diretta di prodotti trasformati e confezionati fuori azienda ottenuti da materie prime di produzione aziendale		2
• vendita diretta di prodotti trasformati, confezionati ed etichettati nelle strutture aziendali		4
Qualifiche professionali del titolare, del preposto, dei familiari o dei dipendenti (<i>documentabili</i>): la medesima qualifica può essere fatta valere 1 sola volta	• enotecnico, enologo o sommelier.....	3
	• casaro.....	3
	• cuoco o operatore d'albergo.....	2
	• guida ambientale.....	1
	• guida alpina, maestro di alpinismo, maestro di sci (LP 23 agosto 1993, n. 20).....	1
	• guida turistica (LP 14 febbraio 1992, n. 12)	3
	• assistente di turismo equestre (LP 14 febbraio 1992, n. 12)	2
	• conoscenza di almeno un'altra lingua dell'UE parlata o scritta	2
	• micologo.....	1
	• erborista.....	2
	• perito agrario, agrotecnico, laureato in scienze agrarie o delle produzioni animali o delle produzioni alimentari, in scienze forestali, in veterinaria.....	3



Contesto naturalistico	Parametri	Punti
Paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • significativa presenza di siepi, staccionate, muri a secco corsi d'acqua, laghetti, boschi, punti panoramici • presenza modesta degli elementi sopra descritti 	3 1
Rumorosità e inquinamento	<ul style="list-style-type: none"> • assenza di fonti di rumore (da strade, attività industriali o artigianali, ecc.) e di inquinamento atmosferico • dotazione di sistemi antirumore e scarsa presenza di fonti inquinanti (da smog, da traffico, da fabbriche) 	3 1
Natura e spazi verdi fruibili	<ul style="list-style-type: none"> • inserimento dell'azienda in un'area protetta • esistenza di aree protette a meno di 1 km distanza • presenza nell'azienda di vegetazione spontanea, di prati fruibili, di sentieri o mulattiere percorribili 	3 2 2

TABELLA 3 - CONTESTO RICREATIVO

La presente tabella tiene conto dei requisiti relativi al contesto ricreativo, culturale e sportivo con particolare riguardo alle attività esercitabili presso la struttura agrituristica o esercitabili entro la distanza indicata nella tabella stessa con una tolleranza del 20 per cento.

	Parametri	Punti
Servizi generici	<ul style="list-style-type: none"> • disponibilità di materiale informativo turistico e culturale • servizio di prenotazione per attività sportive, ricreative e culturali locali • organizzazione di visite guidate alle attività aziendali 	1 1 1
Servizi particolari	<ul style="list-style-type: none"> • presenza di un punto sosta attrezzato per escursionismo e trekking a cavallo • presenza di piccole sale espositive di macchine, attrezzi e strutture legate all'attività agricola tradizionale • partecipazione dell'azienda ad una strada del vino o dei sapori riconosciuta in base alla legge 	2 2 1
Trekking	<ul style="list-style-type: none"> • passeggiate o trekking con cavalli allevati nell'agritur • trekking in bicicletta e/o mountain bike • trekking a piedi o passeggiate 	3 2 2
Attrezzature per attività sportiva all'aperto	<ul style="list-style-type: none"> • piscina (min.40 mq) o campo da tennis • campo da bocce • campo da basket o pallavolo o calcetto • campo attrezzato per il tiro con l'arco • biciclette e/o rampichini e relative protezioni di sicurezza (almeno 1 mezzo ogni 4 ospiti) • Canoe, barche, mosconi, e affini (almeno 1) • Tavolo da ping-pong 	1 1 1 1 2 1 1
Pesca	<ul style="list-style-type: none"> • in strutture dell'impresa • in acque esterne e a meno di 5 km dall'agritur 	2 1
Sala incontro (per almeno 20 ospiti)	<ul style="list-style-type: none"> • nei locali dell'azienda agrituristica 	1
Attività culturali o didattiche con personale proprio	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di cucina trentina, corso di degustazione, corso di artigianato tipico, ecc. 	2
Altre attività	<ul style="list-style-type: none"> • negli spazi e nei locali dell'azienda agrituristica 	2

Sezione II
TABELLA DI CLASSIFICAZIONE
(articoli 32 e 33 del regolamento)

Numero di margherite attribuibili	Condizioni generali	Punteggio minimo ottenuto in tabella 1	Punteggio minimo ottenuto in tabella 2	Punteggio minimo ottenuto in tabella 3
	Le aziende agrituristiche soddisfano i requisiti di sufficienza per l'esercizio dell'attività agriturbistica stabiliti dalla legge e dal regolamento.	-	-	-
	Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e raggiungono un punteggio complessivo di almeno 20 punti.	-	-	-
	Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e raggiungono un punteggio complessivo di almeno 45 punti, nel rispetto del punteggio minimo per tabella riportato a lato.	15	25	10
	Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e raggiungono un punteggio complessivo di almeno 60 punti, nel rispetto del punteggio minimo per tabella riportato a lato.	25	25	15
	Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e raggiungono un punteggio complessivo di almeno 80 punti, nel rispetto del punteggio minimo per tabella riportato a lato.	35	30	20

ⁱ Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art.3 comma 2, le attività produttive previste al gruppo 1 lettere a), b), c), d) ed e) e al gruppo 2 lettere a), b), c) e d) possono essere prese in considerazione una sola volta.

ⁱⁱ Nel caso di aziende ad indirizzo misto che presentino più di un'attività produttiva per ogni gruppo, è ammessa una riduzione della quantità minima indicata fino al 20% di ciascuna attività.

ⁱⁱⁱ Numero di capi allevati in unità di bestiame adulto (UBA) calcolati per cicli di un anno. Per il calcolo delle UBA si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione, considerati su un ciclo annuale:

Bovini > 2 anni	1	Ovini e caprini (per 10 capi)	1,50
Bovini tra 6 mesi e 2 anni	0,60	Conigli (per 100 capi)	1,20
Equini > 6 mesi	1	Galline ovaiole (per 100 capi)	1,30
Suini da ingrasso	0,40	Galline da riproduzione (per 100 capi)	1,50
Scrofe	0,50	Polli da carne	0,80

^{iv} Superficie netta di coltura specializzata.

^v In caso di colture arboree da frutto, quali castagno, noce, olivo, sono considerati solo gli impianti con almeno 50 piante per ettaro. Nel caso di densità inferiori la superficie da computare è quella che le piante occuperebbero se l'impianto fosse razionalmente disposto con le densità medie della specie coltivata nella zona considerata.

^{vi} È tale l'azienda che sull'intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni. L'operatore deve pertanto risultare iscritto nell'elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura biologica, nella sezione "aziende biologiche" o in "conversione biologica".

^{vii} Si tratta dell'adesione ai protocolli di autodisciplina per la produzione integrata concordati tra i Produttori, le Organizzazioni e gli Enti operanti nei rispettivi settori, annualmente sottoscritti per i settori frutticolo, vitivinicolo, foraggero-zootecnico e lattiero caseario, orticolo e delle colture minori, ittico e della grappa.

^{viii} Ai fini della presente classificazione si considerano *rilevanti*:

colture arboree (frutteto) o arbustive (vite, kiwi, ecc.) specializzate di almeno 10.000 m. ciascuna;
colture erbacee (orticola, piccoli frutti, mais, ecc.) specializzate in pieno campo di almeno 5000 m. ciascuna;
colture in serra riscaldata di almeno 1000 m;
un allevamento di almeno 5 UBA.

Per il calcolo delle UBA si utilizzano i coefficienti di conversione, previsti alla nota (1) dell'allegato A.

^{ix} Sono tali gli allevamenti di animali quali i bovini di razza Rendena, il cavallo Norico e da tiro pesante (TPR), la capra bionda dell'Adamello.

^x Sono vigneti a D.O.C. quelli iscritti all'Albo delle D.O.C. della C.C.I.A.A.

Sono produzioni a marchio D.O.P. e I.G.P. quelle riconosciute ai sensi del Regolamento n. 2081/92 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti in base al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

[BO17030129618|I100|R050|T050|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

3 aprile 2003, n. 6-127/Leg.

(Registrato alla Corte dei Conti il 16.4.2003, registro 1 , foglio 6)

Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/leg. recante «Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10»

IL PRESIDENTE

- visto il decreto del Presidente provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg., e in particolare il capo III concernente «Impianti fissi di radiodiffusione sonora e televisiva», nonché gli articoli 15 e 16;
- visto l'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000, recante la disciplina del catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici;
- visto l'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato e integrato dall'articolo 20 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di data 21.03.2003, avente ad oggetto "Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. recante "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10".

emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Modificazione dell'articolo 8 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. All'articolo 8 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., come introdotto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg., nel primo periodo del comma 4, le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 luglio 2003».

Art. 2

Modificazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3 bis. Il parere del comitato richiamato all'articolo 4, comma 4, del presente regolamento, nonché ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, non può essere reso con riferimento a nuovi impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione sonora e televisiva, qualora i gestori non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal comma 2.».

Art. 3

Modificazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg., è aggiunto alla fine del comma 1 ter il seguente periodo:

«Qualora gli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale abbiano individuato - entro il 31 dicembre 2002 - specifici corridoi per la localizzazione di linee elettriche, nel periodo transitorio di cui al comma 1

bis è consentita la realizzazione di strutture, edifici o attività, purché - tenuto conto della prevista installazione della linea elettrica ricadente nel corridoio - siano osservate le seguenti condizioni e precauzioni:

- a) siano rispettati i limiti di esposizione e le distanze di rispetto richiamati dal periodo precedente;
- b) sia altresì assicurato il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 micro Tesla per il valore di induzione magnetica nelle normali condizioni di esercizio;
- c) siano rispettate le distanze di rispetto di cui al comma 1 quater, ove siano realizzate le strutture e le infrastrutture ivi previste.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 3 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

**AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL**

[BO17030129597|U030|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

25 marzo 2003, n. 6

(Registrato alla Corte die conti il 14.4.2003, reg. 1 - fgl. 7)

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla legge urbanistica provinciale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 783 del 17.3.2003

emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

„1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Nelle zone per insediamenti produttivi, è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative da parte dell'autorità competente e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio in funzione di prevalente attività artigianale o industriale, per una sola voce merceologica tra quelle di seguito elencate, comprendente gli articoli strettamente legati all'attività principale, che vanno indicati nella tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi. Spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero a ricevere la comunicazione, valutare l'omogeneità della voce merceologica e

[AM17030129597|U030|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS

vom 25. März 2003, Nr. 6

(Registr. beim Rechnungshof am 14.4.2003, Reg. 1, Blatt. 7)

Änderung der Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz

DER LANDESHAUPTMANN

hat den Beschluss der Landesregierung Nr. 783 vom 17.3.2003 zur Kenntnis genommen und

erlässt

folgende Verordnung:

Artikel 1

„1. Absatz 1 des Artikels 7 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 23. Februar 1998, Nr. 5, in geltender Fassung, ist wie folgt ersetzt:

„1. In den Gewerbegebieten ist die Ausstellung seitens der zuständigen Behörde von Erlaubnissen und die Zuleitung von Mitteilungen für den Detailhandel in Funktion einer vorherrschenden Handwerks- oder Industrietätigkeit nur für einen der nachfolgend aufgelisteten Warenposten zulässig und wird auf die eng mit der Haupttätigkeit verbundenen Artikel beschränkt. Die einzelnen Artikel werden in der besonderen Warenliste für Einzelhandelsbetriebe angeführt, die sich in Gewerbegebieten befinden. Die für die Erteilung der Erlaubnis oder für die Entgegennahme der Mitteilungen zuständige Behörde muss die

degli articoli richiesti, rispetto all'attività principale. Sono esclusi gli articoli dell'abbigliamento e del settore alimentare, ad eccezione delle carni, queste ultime congiuntamente a salumi, insaccati, uova, spezie, erbe aromatiche, salse, crauti e sottaceti, cibo confezionato per cani e gatti, nel caso di attività prevalente artigianale o industriale di macellazione delle carni. La prevalenza dell'attività artigianale o industriale, può essere verificata anche attraverso l'esame del fatturato aziendale.

Voci merceologiche per il rilascio di autorizzazioni di commercio al dettaglio ad aziende artigianali o industriali in zona per insediamenti produttivi

1. Apparecchi elettronici

- Apparecchi radio e televisori
- Videoregistratori, impianti e apparecchi stereo
- Materiale, parti di ricambio ed accessori per gli apparecchi di cui sopra

2. Mobili e macchine per ufficio

- Calcolatori elettronici e computers
- Macchine, attrezzature e mobili per ufficio
- Materiale, parti di ricambio ed accessori per gli apparecchi di cui sopra

3. Materiale per impianti elettrici

- Materiale elettrico e strumenti di misura elettrici
- Materiale e macchinari destinati ad uso elettronico
- Corpi illuminanti

4. Elettrodomestici

- Elettrodomestici, esclusi radio, televisori, videoregistratori, impianti e apparecchi stereo, telefoni
- Materiale, parti di ricambio ed accessori per gli apparecchi di cui sopra

5. Vetrerie

- Vetri, anche lavorati ed accessori

6. Mobili

- Mobili, anche con incorporati elettrodomestici, con l'esclusione di mobili antichi
- materassi e cuscini

7. Articoli di arredamento

- Tappeti, moquettes e tessuti per arredamento con esclusione di: biancheria per la casa, piumini, piumoni, trapunte
- Scampoli di tessuti

Homogenität des Warenpostens und der beantragten Artikel im Hinblick auf die Haupttätigkeit überprüfen. Ausgenommen sind Bekleidungsartikel und Artikel des Warenbereichs Lebensmittel. Führt ein Betrieb Schlachtungen als vorwiegende Handwerks- oder Industrietätigkeit aus, ist er befugt, Fleisch, Wurstwaren, Eier, Gewürze, Kräuter, Soßen, Kraut und in Essig Eingelegtes sowie Katzen- und Hundefutter in Dosen zu verkaufen. Die vorherrschende Handwerks- oder Industrietätigkeit kann auch mittels Überprüfung des Betriebsumsatzes festgestellt werden.

Warenposten für die Erteilung von Erlaubnissen für die Ausübung des Detailhandels an Handwerks- oder Industriebetriebe in Gewerbegebieten

1. Elektronische Geräte

- Rundfunk- und Fernsehgeräte
- Videorekorder, Stereoanlagen und Stereogeräte
- Material, Ersatzteile und Zubehör für die obgenannten Geräte

2. Büromöbel und -maschinen

- Elektronische Rechenmaschinen und Computer
- Büromaschinen, -ausstattung und -möbel
- Material, Ersatzteile und Zubehör für die genannten Geräte

3. Material für elektrische Anlagen

- Elektromaterial und elektrische Messgeräte
- Elektronische Geräte und dazugehöriges Material
- Beleuchtungskörper

4. Elektrohaushaltsgeräte

- Elektro- Haushaltsgeräte, ausgenommen Rundfunk- und Fernsehgeräte, Videorekorder, Stereoanlagen und Stereogeräte, Telefone
- Material, Ersatzteile und Zubehör für die genannten Geräte

5. Glaswaren

- Glaswaren, auch bearbeitete Glaswaren sowie Zubehör

6. Möbel

- Möbel, auch mit eingebauten Elektrogeräten, ausgenommen antike Möbel
- Matratzen und Kissen

7. Einrichtungsgegenstände

- Teppiche, Teppichböden und Stoffe für die Innenausstattung. Ausgenommen sind: Heimtextilien, Federbetten, Daunendecken, Steppdecken
- Stoffreste

8. Fiori e piante

- Fiori e piante freschi, secchi e artificiali, alberi di Natale
- Prodotti vari ed attrezzi per il giardinaggio
- Sementi da orto e da fiori in bustine originali

9. Prodotti per l'agricoltura

- Prodotti chimici per l'agricoltura ed il giardinaggio
- Articoli vari per l'agricoltura
- Attrezzi, materiale tecnico e macchinari in genere per l'agricoltura ed il giardinaggio

10. Drogheria

- Articoli di drogheria per la casa e di pulizia ed igiene degli ambienti
- Prodotti chimici per la casa, l'industria, l'agricoltura e l'enologia
- Alcool puro, essenze, olii essenziali

11. Profumeria

- Cosmetici (di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 713)
- Profumeria
- Articoli da toilette ed igiene della persona

12. Articoli igienico-sanitari ed ortopedici

- Articoli ortopedici
- Materiale sanitario
- Apparecchi e strumenti sanitari

13. Prodotti di erboristeria

- Cosmetici naturali, destinati ad uso diverso da quello medicamentoso, la cui vendita non è espressamente riservata alle farmacie
- Piccoli attrezzi in materiali naturali per l'utilizzo dei cosmetici di cui sopra
- Piante e parti di piante e loro prodotti, indigene ed esotiche, non mescolate, destinate ad uso diverso da quello medicamentoso
- Mulini per cereali e germinatori
- Pubblicazioni specializzate nel settore

14. Autoveicoli, rimorchi, autoradio

- Autoveicoli, rimorchi, roulotte
- Relativi accessori e ricambi, pneumatici e lubrificanti
- Autoradio
- Attrezzature per officina

8. Blumen und Pflanzen

- Frische, getrocknete und künstliche Schnittblumen sowie Pflanzen und Weihnachtsbäume
- Verschiedene Artikel und Geräte für den Gartenbau
- Gemüse- und Blumensamen in Verpackung

9. Erzeugnisse für die Landwirtschaft

- Chemische Erzeugnisse für die Landwirtschaft und den Gartenbau
- Verschiedene Erzeugnisse für die Landwirtschaft
- Geräte, technisches Material und Maschinen im Allgemeinen für die Landwirtschaft und den Gartenbau

10. Drogeriewaren

- Drogeriewaren für den Haushalt, Putz- und Reinigungsmittel
- Chemische Produkte für Haushalt, Industrie, Landwirtschaft und Weinbau
- Reiner Alkohol, Essenzen, ätherische Öle

11. Parfümeriewaren

- Kosmetika (laut Gesetz vom 11. Oktober 1986, Nr. 713)
- Parfümeriewaren
- Toiletten- und Hygieneartikel

12. Hygiene-, Sanitäts-, und orthopädische Artikel

- Orthopädische Artikel
- Artikel für die Gesundheitspflege
- Geräte und Apparate für die Gesundheitspflege

13. Heilpflanzenprodukte

- Nicht für Heilzwecke bestimmte Naturkosmetika, sofern der Verkauf dieser Produkte nicht ausdrücklich den Apotheken vorbehalten ist
- Zubehör aus Naturstoffen für die Schönheitspflege mit Naturkosmetika
- Heimische und exotische Pflanzen, Teile davon sowie daraus gewonnene Produkte, sofern nicht mit anderen Produkten vermischt und nicht für Heilzwecke bestimmt
- Getreidemühlen und Keimgeräte
- Fachliteratur und -veröffentlichungen des Sektors

14. Kraftfahrzeuge, Anhänger, Autoradios

- Kraftfahrzeuge, Anhänger, Wohnwagen
- Zubehör, Ersatzteile, Reifen, und Schmiermittel
- Autoradios
- Ausstattung für Werkstätten

15. Cicli e ciclomotori

- Cicli, ciclomotori (fino 50 cc) e micro-motori
- Relativi accessori e ricambi, pneumatici e lubrificanti
- Attrezzature per officina

16. Moto

- Moto e micromotori
- Relativi accessori e ricambi, pneumatici e lubrificanti
- Attrezzature per officina

17. Combustibili

- Combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi quelli per trazione

18. Pellami

- Cuoio, pellami e articoli in gomma
- Macchine utensili, accessori ed articoli, anche chimici, per calzoleria

19. Colori e vernici

- Colori e vernici
- Diluenti, solventi, detergenti, abrasivi e olii e grassi lubrificanti
- Colle, gomme, amidi e adesivi
- Articoli ed attrezzi per pittori ed imbianchini, esclusi i macchinari di grandi dimensioni
- Carta, preparati in plastica e materiale sintetico, per tappezzeria

20. Ferramenta

- Ferramenta, utensileria e coltelleria
- Articoli in gomma e materie plastiche

21. Macchine

- Macchine tecniche per laboratori e officine
- attrezzature e articoli tecnici di ogni tipo e articoli antincendio

22. Macchine da cucire

- Macchine da cucire e da maglieria e loro ricambi e accessori

23. Materiali da costruzione

- Materiali da costruzione di qualsiasi tipo

24. Materiali per coperture e rivestimenti

- materiali per coperture e rivestimenti compresa la carta da parati, moquettes e vetri
- Materiali per pavimentazioni di qualsiasi tipo
- Legnami

15. Fahrräder und Kleinmotorräder

- Fahrräder, Kleinmotorräder (bis 50 cm³) und Kleinmotorfahrzeuge
- Zubehör, Ersatzteile, Reifen und Schmiermittel
- Ausstattung für Werkstätten

16. Motorräder

- Motorräder und Kleinmotorfahrzeuge
- Zubehör, Ersatzteile, Reifen und Schmiermittel
- Ausstattung für Werkstätten

17. Brennstoffe

- Feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, ausgenommen Treibstoffe

18. Häute

- Leder, Häute und Gummiartikel
- Werkzeugmaschinen, Zubehör und - auch chemischer Art - Artikel für Schuhmacher

19. Farben und Lacke

- Farben und Lacke
- Verdünnungs-, Lösungs-, Reinigungs- und Schleifmittel, Schmieröle und Schmierfette
- Leime, Gummi, Stärken und Klebstoffe
- Artikel und Geräte für Maler und Anstreicher, mit Ausnahme von großen Maschinen
- Papier, Erzeugnisse aus Kunststoff und synthetischem Material zum Tapezieren

20. Eisenwaren

- Eisenwaren, Werkzeuge und Messerwaren
- Artikel aus Gummi und Kunststoff

21. Maschinen

- Technische Maschinen für Laboratorien und Werkstätten
- Technische Vorrichtungen und Artikel aller Art, Feuerlöschgeräte

22. Nähmaschinen

- Näh- und Strickmaschinen samt Ersatzteilen und Zubehör

23. Baumaterialien

- Baumaterialien jeder Art

24. Material für Abdeckungen und Verkleidungen

- Material für Abdeckungen und Verkleidungen, einschließlich Tapeten, Teppichböden und Glas
- Material für Bodenbeläge jeder Art
- Nutzholz

25. Materiali per impianti igienico-sanitari

- Articoli per impianti idraulici e igienico-sanitari
- Arredamenti per bagno con esclusione della biancheria

26. Materiali di recupero**27. Cartoleria**

- Articoli di cartoleria e cancelleria
- Articoli tecnici per ufficio e scuola

28. Articoli e attrezzature per lo sport e il tempo libero

- Articoli per attività sportive con esclusione di: motocicli, automobili, abbigliamento e calzature
- Articoli e attrezzature per campeggio, comprese le roulotte
- Nautica

29. Armi

- Armi, munizioni e articoli da pesca e da caccia

30. Ottica

- Ottica generica e specialistica
- Strumenti di misurazione

31. Apparecchi acustici

- Protesi auricolari e apparecchi acustici

32. Articoli musicali

- Strumenti musicali anche elettrici con relativi accessori
- Carta da musica, album, raccoglitori e legghi
- Musica stampata e libretti d'opera

33. Articoli religiosi

- Articoli religiosi, forniture funebri e lapidi

34. Antichità ed oggetti d'arte

- Antichità ed oggetti d'arte
- Quadri, statue

35. Prodotti dell'artigianato artistico"

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 marzo 2003

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

25. Material für sanitäre Anlagen

- Artikel für hydraulische Anlagen und sanitäre Anlagen
- Badezimmerausstattungen, Wäsche ausgenommen

26. Altwaren**27. Papierwaren**

- Papier- und Schreibwaren
- Technische Artikel für den Schul- und Bürobedarf

28. Artikel und Ausrüstungen für Sport und Freizeit

- Sportartikel mit Ausnahme von: Motorrädern, Autos, Bekleidung und Schuhen
- Camping-Artikel und -ausrüstungen, einschließlich Wohnwagen
- Nautik-Artikel

29. Waffen

- Waffen, Munition, Fischerei- und Jagdartikel

30. Optik

- Allgemeine und spezielle optische Geräte
- Messgeräte

31. Hörgeräte

- Hörprothesen und -geräte

32. Musikartikel

- Musikinstrumente, auch elektrische, mit entsprechendem Zubehör
- Notenpapier, Alben, Sammelmappen, Notenständer
- Noten und Libretti

33. Devotionalien

- Devotionalien, Artikel für die Leichenbestattung und Grabsteine

34. Antiquitäten und Kunstgegenstände

- Antiquitäten und Kunstgegenstände
- Bilder und Statuen

35. Kunsthandwerkliche Erzeugnisse"

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, 25. März 2003

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

[BO17030129605|D020|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

25 marzo 2003, n. 37-30.1.

Sdemanializzazione di terreni nell'ambito del torrente Trodena appartenenti al demanio idrico, CC Egna, Comune di Egna

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

decreta

- di sdemanializzare in P.T. 259/II, CC Egna, giusto quanto previsto dal tipo di frazionamento del 9.10.2002 n. 319 m² 54 della p.f. 718/89 (neoformata p.f. 718/94) e di farli passare fra il patrimonio disponibile.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

[AM17030129605|D020|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS

vom 25. März 2003, Nr. 37-30.1.

Ausscheidung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Trudnerbaches, KG Neumarkt, Gemeinde Neumarkt

verfügt

DER LANDESHAUPTMANN

- in der Ezl. 259/II, KG Neumarkt, werden gemäß Teilungsplan vom 9.10.2002 Nr. 319 m² 54 der Gp 718/89 (neuerrichtete Gp 718/94), aus dem öffentlichen Wassergut ausgeschieden und in das verfügbare Vermögen einverleibt.

Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

[BO17030129603|I020|]

DECRETO ASSESSORILE

26 febbraio 2003, n. 54/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 362 v Doris sita in Comune di San Candido

L'ASSESSORE PROVINCIALE AI TRASPORTI

omissis

decreta

- 1) È accordata - agli effetti della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti funiviari n. 212/2002 del 4 novembre 2002 alla Impianti di Risalita Haunold Srl (codice fiscale 00709300214) con sede in San Candido, Via Schranzhofer 26/B, per la durata di anni 11 (undici) a decorrere dal 1° marzo 2003, il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 362 v Doris.
- 2) La linea (sita in Comune di San Candido), realizzata mediante una sciovia monoposto avente una potenzialità di trasporto di 720 pers./h, è assegnata alla terza categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

[AM17030129603|I020|]

DEKRET DES LANDESRATES

vom 26. Februar 2003, Nr. 54/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahn des öffentlichen Verkehrs S 362 v Doris in der Gemeinde Innichen

DER LANDESRAT FÜR TRANSPORTWESEN

.....

verfügt

- 1) Der Haunold-Lifte GmbH (Steuernummer 00709300214) mit Sitz in Innichen, Schranzhoferstraße 26/B, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 8. November 1973, Nr. 87, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 212/2002 vom 4. November 2002 die Konzession für die Seilbahn des öffentlichen Verkehrs S 362 v Doris für 11 (elf) Jahre erneuert, und zwar ab dem 1. März 2003.
- 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Innichen gelegen), es handelt sich dabei um eine errichtete Skiliftanlage mit Einzelbügel mit einer Beförderungskapazität von 720 Pers./h, wird in die dritte Kategorie eingestuft, und sie ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 8. November 1973, Nr. 87, gemeinnützig.

- 3) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE
M. DI PUPPO

- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschriften im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT
M. DI PUPPO

[BO17030129604|I020|]
DECRETO ASSESSORILE
7 aprile 2003, n. 88/38.3

Rideterminazione delle tariffe per le linee di trasporto funiviario in servizio pubblico

L'ASSESSORE PROVINCIALE AI TRASPORTI

omissis

decreta

- 1) È approvata per le linee di trasporto funiviario in servizio pubblico la tariffa massima applicabile per ogni impianto individuale e per singola corsa nella misura calcolata sulla base della seguente formula:

$$TA = (A \times Li + B) \times (R \times P^3 + S \times P^2 + T \times P + V)$$
 Le grandezze ed il significato dei simboli sono indicati nell'allegato al presente decreto. I calcoli sono da eseguire con l'approssimazione di n. 8 decimali, mentre il risultato finale è arrotondato all'eurocent.
- 2) La tariffa massima per una sciovia a fune bassa è determinata riducendo del 37% quella della corrispondente sciovia a fune alta.
- 3) Per l'esercizio estivo di impianti aerei la tariffa di cui al precedente punto 1 può essere aumentata fino ad un massimo del 100%.
- 4) È lasciata all'autonomia degli esercenti la determinazione delle tariffe multiple e degli abbonamenti di qualsiasi forma purché sia effettuata una riduzione di almeno il 10 % rispetto alla tariffa ordinaria applicata.
- 5) Per gli impianti di cui all'articolo 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, nonché per gli ascensori inclinati la Provincia si riserva di de-

[AM17030129604|I020|]
DEKRET DES LANDESRATES
vom 7. April 2003, Nr. 88/38.3

Neufestlegung der Fahrpreise für die Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs

DER LANDESRAT FÜR TRANSPORTWESEN

.....

verfügt

- 1) Für die Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs gilt jener Höchstfahrpreis pro Fahrt als genehmigt, der für die betroffene Anlage mittels folgender Formel errechnet wird:

$$TA = (A \times Li + B) \times (R \times P^3 + S \times P^2 + T \times P + V)$$
 Der Wert und die Beschreibung der einzelnen Faktoren sind in der Beilage zu diesem Dekret angeführt. Die Berechnungen sind mit einer Genauigkeit von 8 Dezimalstellen vorzunehmen. Das Endergebnis ist auf Eurocent zu runden.
- 2) Der Höchstfahrpreis für einen Schlepplift mit niederer Seilführung wird durch Verminderung um 37% des Preises für einen entsprechenden Schlepplift mit hoher Seilführung ermittelt.
- 3) Für den Sommerbetrieb von Luftseilbahnen kann der Fahrpreis laut voriger Ziffer 1 um maximal 100% angehoben werden.
- 4) Die Festsetzung des Fahrpreises für die Mehrfahrtenkarten und für die verschiedenen Abonnements ist den Betreibern überlassen, sofern ein Abschlag von mindestens 10 % auf die Normalfahrkarte getätigt wird.
- 5) Für die Bahnen, die unter die Regelung des Artikels 1 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 1985, Nr. 16, fallen, sowie die Schrägaufzüge be-

terminare - se del caso - tariffe con provvedimento a parte.

Il decreto dell'Assessore ai Trasporti n. 40/38.3 dell'11 marzo 2002 è sostituito dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE
M. DI PUPPO

hält sich das Land vor, die jeweilige Fahrpreisgestaltung allenfalls mit gesonderter Maßnahme festzulegen.

Das Dekret des Landesrates für Transportwesen Nr. 40/38.3 vom 11. März 2002 ist durch diese Maßnahme ersetzt.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT
M. DI PUPPO

Allegato

Grandezze e significato dei simboli della formula di cui al punto 1) del dispositivo del decreto:

Categoria di impianti	A	B	R	S	T	V
funivie bifune a va e vieni	0,002168811	2,072811825	-1,8953	2,0693	-0,0685	0,8420
cabinovie bifune ad ammorsamento automatico	0,001529927	2,168760481	-2,8623	2,6131	-0,0822	0,8635
cabinovie monofune ad ammorsamento automatico	0,001422175	2,016016956	-2,8623	2,6131	-0,0822	0,8635
seggiovie ad ammorsamento automatico	0,001069389	1,559377558	-3,1348	2,5793	-0,0368	0,8851
seggiovie triposto e quadriposto ad attacchi fissi	0,001176366	0,829143472	-5,5448	4,2617	-0,0792	0,8361
seggiovie monoposto e biposto ad attacchi fissi	0,001490212	0,892833942	-3,8679	3,3217	-0,0746	0,8393
sciovie a fune alta	0,001198174	0,646602503	-7,1126	4,5920	-0,0697	0,8731

dove:

TA = tariffa massima applicabile

Li = lunghezza inclinata in metri dell'impianto individuale ottenuta come segue:

$$Li = \sqrt{(Lo^2 + D^2)}$$

Lo = lunghezza orizzontale, a due decimali, riferita al centro delle rulliere delle stazioni estreme per gli impianti a moto continuo ed agli appoggi delle funi portanti, pure nelle stazioni estreme, per gli impianti a va e vieni.

D = dislivello, a due decimali, della quota fune portante tra le stazioni estreme.

I valori Lo e D sono quelli rilevati dal profilo longitudinale del progetto approvato dall'organo di sorveglianza.

P = pendenza, a quattro decimali, dell'impianto individuale.

Beilage

Wert und Beschreibung der Symbole der Formel, die unter Ziffer 1) des verfügbaren Teiles des Dekretes angeführt ist:

Art der Seilbahnanlagen	A	B	R	S	T	V
Zweiseilpendelbahn	0,002168811	2,072811825	-1,8953	2,0693	-0,0685	0,8420
Kuppelbare Zweiseilkabinenbahn	0,001529927	2,168760481	-2,8623	2,6131	-0,0822	0,8635
Kuppelbare Einseilkabinenbahn	0,001422175	2,016016956	-2,8623	2,6131	-0,0822	0,8635
Kuppelbare Sesselbahn	0,001069389	1,559377558	-3,1348	2,5793	-0,0368	0,8851
Dreier- und Vierersesselbahn mit fixen Klemmen	0,001176366	0,829143472	-5,5448	4,2617	-0,0792	0,8361
Einsessel- und Doppelsesselbahn mit fixen Klemmen	0,001490212	0,892833942	-3,8679	3,3217	-0,0746	0,8393
Schlepplift mit hoher Seilführung	0,001198174	0,646602503	-7,1126	4,5920	-0,0697	0,8731

Dabei sind:

TA = anwendbarer Höchstfahrpreis

Li = schräge Länge in Meter der betroffenen Anlage, so berechnet:

$$Li = \sqrt{(Lo^2 + D^2)}$$

Lo = horizontale Länge mit zwei Dezimalstellen, ausgehend, bei Anlagen mit Umlaufbetrieb, von der Mitte der Rollenbatterien an den Endstationen oder von der Auflagefläche der Tragseile, wieder an den Endstationen, bei Anlagen mit Pendelbetrieb.

D = Höhenunterschied, mit zwei Dezimalstellen, des Tragseiles zwischen den Endstationen.

Die Werte Lo und D sind jene, die aus dem Längsprofil des von der Überwachungsbehörde genehmigten Projektes hervorgehen.

P = Neigung, mit vier Dezimalstellen, der betroffenen Anlage.

[BO17030129620|S020|T025|]

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

31 marzo 2003, n. 89/5.2

Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario di cui al Capo I della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 - determinazione dell'importo per l'anno accademico 2003-2004

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 5
FINANZE E BILANCIO

omissis

decreta

- l'importo della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, di cui al Capo I della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 è stabilito per l'anno accademico 2003-2004, in Euro 117,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 5
P. TURRA

[AM17030129620|S020|T025|]

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS

vom 31. März 2003, Nr. 89/5.2

Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium gemäß Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9, Abschnitt 1 - Festsetzung des Betrages für das akademische Jahr 2003-2004

DER ABTEILUNGSDIREKTOR DER ABTEILUNG 5
FINANZEN UND HAUSHALT

.....

verfügt

- dass, das Ausmaß der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium, laut Abschnitt I des Landesgesetzes vom 11.8.1998, Nr. 9, für das akademische Jahr 2003-2004 auf 117,00 Euro festgesetzt wird.

Das vorliegende Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG 5
P. TURRA

[BO17030129621|A030|]

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

2 aprile 2003, n. 87/31.6

Determinazione del termine di scadenza relativo alla presentazione delle domande di premio a valere sulle Misure n. 13 - «Misure agroambientali» e n. 14 - «Indennità compensativa» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006

DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 31 -
AGRICOLTURA

omissis

decreta

- di fissare, per la campagna 2003, al giorno venerdì 13 giugno 2003 il termine ultimo di presentazione presso l'ufficio Protocollo della Ripartizione 31 - Agricoltura delle domande di adesione, di modifica e di conferma a valere sulle Misure n. 13 - „Misure agroambientali“ e n. 14 - „Indennità compensativa“ del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

[AM17030129621|A030|]

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS

vom 2. April 2003, Nr. 87/31.6

Festlegung des Endtermines für die Einreichung der Prämienansuchen laut Maßnahme Nr. 13 - «Agrarumweltmaßnahmen» und Nr. 14 - «Ausgleichszulage» des Ländlichen Entwicklungsplanes 2000-2006

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG 31 -
LANDWIRTSCHAFT

.....

verfügt

- für die Kampagne 2003 den Endtermin für die Einreichung beim Protokollamt der Abteilung 31 - Landwirtschaft der Beitritts-, Abänderungs- und Bestätigungsanträge laut Maßnahme Nr. 13 - „Agrarumweltmaßnahmen“ bzw. Nr. 14 - „Ausgleichszulage“ des Ländlichen Entwicklungsplanes 2000-2006 am Freitag, den 13. Juni 2003 festzulegen;

- di respingere per la campagna 2003 le succitate domande di adesione, di conferma e di modifica pervenute successivamente al 13.6.2003 all'ufficio Protocollo della Ripartizione 31 - Agricoltura;
- di applicare alle domande di modifica e di conferma relative alla succitata Misura n. 13 - "Misure agroambientali" le sanzioni previste dalla normativa vigente per i casi di mancata conferma degli impegni quinquennali assunti;
- di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
A. WURZER

- die nach dem 13.6.2003 beim Protokollamt der Abteilung 31 - Landwirtschaft eingegangenen oben erwähnten Beitritts-, Abänderungs- und Bestätigungsanträge für die Kampagne 2003 abzulehnen;
- zu Lasten der Abänderungs- und Bestätigungsanträge laut oben erwähnter Maßnahme Nr. 13 - „Agrarumweltmaßnahmen“ die von den geltenden Bestimmungen für die Nichteinhaltung der eingegangenen fünfjährigen Verpflichtungen vorgesehenen Sanktionen anzuwenden;
- vorliegendes Dekret als Auszug im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

DER ABTEILUNGSDIREKTOR
A. WURZER

[BO17030129613|R060|]

DECRETO DEL DIRETTORE DI AGENZIA
8 aprile 2003, n. 198/29.6

Smontaggio, aspirazione e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi - Comunità Comprensoriale Val Pusteria, Brunico (BZ)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA PROVINCIALE
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
E LA TUTELA DEL LAVORO

omissis

autorizza

la Comunità Comprensoriale Val Pusteria con sede legale in Brunico (BZ), Via Dante 2, fino al 31.3.2008, con numero d'autorizzazione 2125, ad effettuare lo smontaggio di apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF:

Codice di rifiuto: 160211

ed all'aspirazione e messa in riserva (R13) dei sottolencati tipi di rifiuti:

Codice di rifiuto: 140601

Tipologia di rifiuto: clorofluorocarburi, HCFC, HFC

Sede di smontaggio e d'aspirazione:

Discariche comprensoriali di "Teodone" a Brunico, "Kassatroyele" a Dobbiaco e "Col Maladet" a Badia.

Sede di stoccaggio:

Servizi sociali/Ökoservice - Via Riva di fuori 16, 39031 Brunico.

[AM17030129613|R060|]

DEKRET DES AGENTURDIREKTORS
vom 8. April 2003, Nr. 198/29.6

Zerlegung, Absaugung und Ansammlung (R13) von gefährlichen Abfällen - Bezirksgemeinschaft Pustertal, Bruneck (BZ)

DER DIREKTOR DER AGENTUR
FÜR UMWELT
UND ARBEITSSCHUTZ

.....

ermächtigt

die Bezirksgemeinschaft Pustertal mit rechtlichem Sitz in Bruneck (BZ), Dantestraße 2, bis 31.3.2008, mit Ermächtigungsnummer 2125, zur Zerlegung von gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten:

Abfallkodex: 160211

und zur Absaugung und Ansammlung (R13) der unten angeführten Abfallarten:

Abfallkodex: 140601

Abfallart: Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW

Ort der Zerlegung und Absaugung:

Bezirksmülldeponien "Dietenheim" in Bruneck, "Kassatroyele" in Toblach und "Col Maladet" in Abtei.

Ort der Zwischenlagerung:

Sozialdienste/Ökoservice - Ausserragen 16, 39031 Bruneck.

- | | |
|--|---|
| 1. I recipienti fissi dislocati come indicato nella planimetria dd. 17.3.2003. | 1. Die standortgebundenen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen vom 17.3.2003 aufgestellt werden. |
| 2. Per l'aspirazione dei clorofluorocarburi, HCFC, HFC deve essere utilizzato l'impianto di aspirazione PROMAX RG5000 come indicato nella domanda dd. 26.2.2003 e successive integrazioni. I relativi fogli tecnici sono parte integrante della presente autorizzazione | 2. Für die Absaugung der Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW ist gemäß Ansuchen vom 26.2.2003 und nachfolgenden Ergänzung die Absauganlage PROMAX RG5000 zu verwenden. Die diesbezüglichen technischen Datenblätter sind integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung. |
| 3. Le operazioni relative allo smontaggio, all'aspirazione e allo stoccaggio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. | 3. Die Zerlegung, die Absaugung und die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. |
| 4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. | 4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. |
| 5. La fase di stoccaggio definitivo e/o trattamento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. | 5. Die endgültige Lagerung und/oder Behandlung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. |
| 6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 12 del testo aggiornato del Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. | 6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 12 des aktualisierten Textes des Legislativdekretes Nr. 22 vom 5. Februar 1997 ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.1.1994 einzureichen. |
| Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25.1.1994. | |
| 7. Si fa osservare che con delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18.3.1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. | 7. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307/91 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. |
| 8. Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o del | 8. Diese Maßnahme wird widerrufen oder geändert, sofern die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze, gegen |

presente decreto; l'autorizzazione è subordinata ad ogni ulteriore norma regolamentare (anche provinciale), che dovesse intervenire nella materia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
W.HUBER

technische Vorschriften oder gegen dieses Dekret vorliegt; die Ermächtigung unterliegt jeder weiteren einschränkenden Bestimmung (auch des Landes), die auf diesem Gebiet erlassen wird.

DER AGENTURDIREKTOR
W.HUBER

**DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E
COMUNICATI**

**BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND
MITTEILUNGEN**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO17030129611|B020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

21 marzo 2003, n. 651

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di apportare le seguenti variazioni in aumento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003:

ENTRATE	VARIAZIONI IN AUMENTO COMPETENZA 2003
U.P.B. 3.2.010 Assegnazioni regionali per l'esercizio di funzioni delegate	2.066.000,00
TOTALE VARIAZIONE	2.066.000,00
SPESE	VARIAZIONI IN AUMENTO COMPETENZA 2003
U.P.B. 72.1.210 Assegnazioni alla Cassa Antincendi per investimenti	2.066.000,00
TOTALE VARIAZIONE	2.066.000,00

- 2) di apportare le seguenti variazioni in aumento in termini di competenza al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2003:

ENTRATE	VARIAZIONI IN AUMENTO COMPETENZA 2003
----------------	--

CAPITOLO 32110

- Assegnazione della Regione per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi

- ART. 002 - somme da destinare alla copertura delle spese in conto capitale	2.066.000,00
TOTALE VARIAZIONE	2.066.000,00
SPESE	VARIAZIONI IN AUMENTO COMPETENZA 2003
CAPITOLO 55923	500.000,00
- Spesa per l'assegnazione di somme alla cassa provinciale antincendi per spese in conto capitale	
CAPITOLO 55926	1.566.000,00
- Spesa per l'assegnazione di somme alla cassa provinciale antincendi per le dotazioni di servizio dei corpi dei vigili del fuoco volontari	
TOTALE VARIAZIONE	2.066.000,00

- 3) di dare atto che, ai sensi dell'allegato A) della deliberazione n. 3375 di data 30 dicembre 2002 per le strutture interessate, le variazioni di cui al punto 2) costituiscono automaticamente modifica del Programma di gestione e dei relativi budget per le finalità di cui alle normative richiamate in premessa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

[BO17030129627|P033|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
28 marzo 2003, n. 695

Rimborsi per le assenze dal lavoro dei volontari impegnati nelle emergenze di protezione civile nel periodo 1999-2002 e indennizzo dei danni e delle perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi delle organizzazioni di volontariato nelle stesse emergenze

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di autorizzare i rimborsi relativi ai volontari appartenenti a organizzazioni che costituiscono strutture operative della protezione civile provinciale, relativamente alle seguenti emergenze:
- a) *Missione Arcobaleno (emergenza Kosovo 1999)*: intervento di soccorso all'estero della protezione civile provinciale nell'ambito della missione gestita dallo Stato sulla base delle ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2967 del 26 marzo 1999, n. 2968 dell'1 aprile 1999, n. 2974 del 15 aprile 1999, e n. 2994 del 29 luglio 1999;
 - b) *Emergenza Piemonte e Valle d'Aosta autunno 2000*: interventi di soccorso della protezione civile provinciale a Trino Vercellese e a Cogne in occasione dell'emergenza nazionale dichiarata, relativamente al Piemonte e alla Valle d'Aosta, dal DPCM 16 ottobre 2000;

- c) *Emergenza provinciale autunno 2000*: interventi di soccorso sul territorio provinciale in occasione degli eventi calamitosi dell'autunno del 2000, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza provinciale con DPGP 20 novembre 2000 n. 99 e quello nazionale con DPCM 23 novembre 2000;
 - d) *Emergenza Molise 2002*: interventi di soccorso della protezione civile provinciale in occasione dei gravi eventi sismici verificatisi in Molise, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale con DPCM 31 ottobre 2002;
 - e) *Emergenza provinciale novembre 2002*: interventi di soccorso sul territorio provinciale in occasione dell'eccezionale maltempo del mese di novembre 2002, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza provinciale con DPGP 27 novembre 2002 n. 100, parzialmente revocato con DPGP 6 dicembre 2002 n. 103;
2. di disporre che per quanto riguarda i volontari lavoratori dipendenti il rimborso riconosciuto corrisponde all'onere gravante sui datori di lavoro nelle giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, mentre per i volontari lavoratori autonomi si fa riferimento al reddito dichiarato per l'anno precedente a quello dell'intervento, rapportato al numero di giornate di impegno come volontari;
 3. di precisare che ai fini del rimborso gli interessati dovranno fornire gli elementi indicati di seguito:
 - *per i datori di lavoro dei volontari*: la denominazione della ditta o della società come risultante dal registro della Camera di commercio, il codice fiscale e la partita IVA del titolare o della società, l'evento a cui si riferisce il rimborso, la qualifica professionale del dipendente, le giornate di assenza dal lavoro, l'attestato di partecipazione rilasciato dal responsabile del coordinamento dei volontari nelle diverse emergenze, la retribuzione oraria o giornaliera corrisposta al dipendente, gli oneri a carico del datore di lavoro, le modalità di accredito del rimborso (conto corrente postale o bancario, in quest'ultimo caso con l'esatta individuazione dell'istituto di credito, ovvero agenzia o filiale, e delle coordinate ABI - CAB);
 - *per i lavoratori autonomi*: le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), la professione, il codice fiscale, l'evento a cui si riferisce il rimborso, le giornate di assenza dal lavoro, l'attestato di partecipazione (come sopra), le modalità di accredito del rimborso (come sopra), copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello nel quale è stato effettuato l'intervento;
 4. di autorizzare il rimborso, sulla base di idonea documentazione, dei danni e delle perdite subite nel corso delle emergenze indicate al punto 1 dalle attrezzature e dai mezzi delle organizzazioni di volontariato che costituiscono strutture operative della protezione civile provinciale, purché non vi sia stato dolo o colpa grave;
 5. di autorizzare il rimborso, sulla base di idonea documentazione, dei viaggi e delle altre spese sostenute dai volontari appartenenti a organizzazioni non formalmente convenzionate con la Provincia che siano stati coinvolti negli interventi della colonna mobile su disposizione del dirigente generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3444 del 21 dicembre 2001;
 6. di incaricare della procedura di rimborso il Servizio Prevenzione Calamità pubbliche, che potrà chiedere dati integrativi rispetto quelli indicati al punto 3 e valuterà l'idoneità della documentazione prodotta a giustificazione dei rimborsi di cui ai punti 4 e 5;
 7. di precisare che una volta effettuato il rimborso il Servizio Prevenzione Calamità pubbliche provvederà al recupero presso i competenti organi statali delle somme erogate, con riferimento agli interventi della colonna mobile al di fuori del territorio provinciale e alle altre situazioni in cui lo Stato ha riconosciuto il carattere nazionale dell'emergenza;
 8. di incaricare il Servizio competente in materia di stipendi di trasmettere al Servizio Prevenzione Calamità pubbliche un prospetto con il calcolo degli oneri sostenuti nelle giornate di assenza dal lavoro dei dipendenti della Provincia impegnati come volontari nelle emergenze di cui al punto 1, per consentire la formulazione della richiesta di recupero nei confronti dello Stato;
 9. di precisare che le domande di rimborso devono pervenire o essere trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Prevenzione Calamità pubbliche entro sessanta giorni dalla pubblicazione

per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, salvo casi di ritardo giustificabile per ragioni oggettive;

10. di precisare che le domande già pervenute non devono essere rinnovate, ferma restando la facoltà per il Servizio Prevenzione Calamità pubbliche di chiedere chiarimenti o integrazioni;
11. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

[BO17030129607|P033|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
28 marzo 2003, n. 707

Legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 e s.m. e i. Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile. Modifica alla deliberazione n. 3100 dd. 6.12.2002

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di modificare la deliberazione della Giunta provinciale n. 3100, dd 6 dicembre 2002, nel seguente modo:
 - a) al punto 2), prima delle parole "Le modifiche di cui al punto 1)...sono aggiunte le seguenti: "Salvo quanto previsto al punto 2 bis";
 - b) dopo il punto 2) è aggiunto il seguente punto: "2bis) Le modifiche di cui al punto 1), lettera e) si applicano alle domande presentate successivamente al 30 giugno 2002;".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

[BO17030129609|E020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
4 aprile 2003, n. 774

Edilizia abitativa: modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e s.m. e i. avente ad oggetto l'approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. e i. «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa»

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di modificare ed integrare l'allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 come da ultimo modificata con deliberazione n. 1619 di data 12 luglio 2002 nel seguente modo:
 - 1.1) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"1 bis. In deroga al comma 1 non sono considerate componenti del nucleo familiare le persone conviventi con il richiedente ovvero ospiti ai sensi dell'articolo 23, quando la convivenza o l'ospitalità sono finalizzate a scopi di assistenza o collaborazione familiare sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo.";
 - 1.2) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"4. Sono calcolate al 50% la rendita catastale virtuale riferita alla nuda proprietà nonché la rendita catastale della casa familiare, in proprietà esclusiva di uno dei coniugi, che, a seguito di separazione legale, scioglimento ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata all'altro coniuge.";
 - 1.3) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 il periodo "La conferma dell'assegnazione di cui al comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della medesima legge provinciale, per l'assegnazione dell'alloggio, da parte del soggetto richiedente e del relativo nucleo familiare." è sostituito dal seguente:

"La conferma dell'assegnazione dell'alloggio è disposta se il nucleo familiare del richiedente possiede un reddito convenzionale entro i limiti previsti per l'assegnazione dell'alloggio dall'articolo 4 comma 1, lettera c) della legge provinciale n. 21 del 1992 nonché gli altri requisiti previsti per la permanenza dall'articolo 27 della medesima legge.";
 - b) al comma 1 bis la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)coniuge con uno o più figli o affiliati minorenni ovvero coniuge con un solo figlio percettore di reddito ed eventuali altri figli o affiliati a carico ai sensi della normativa fiscale vigente";
- 2) di modificare ed integrare l'allegato B) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 come da ultimo modificata con deliberazione n. 1619 di data 12 luglio 2002 nel seguente modo:
 - 2.1) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono considerati beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa agevolata i soggetti richiedenti e i soggetti indicati in domanda come destinatari dell'alloggio che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione a contributo, quando si è provveduto alla verifica finale delle opere oggetto di agevolazione. Al momento della verifica finale è necessaria la corrispondenza tra i soggetti richiedenti o indicati in domanda come destinatari dell'alloggio e i soggetti proprietari dell'alloggio oggetto di agevolazione. In caso di mancata corrispondenza è revocato il provvedimento di ammissione a contributo."
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. I coniugi in regime patrimoniale di comunione legale dei beni sono tenuti a presentare domanda congiuntamente; la domanda può essere presentata da un solo coniuge se, in sede di presentazione della domanda, entrambi i coniugi dichiarano espressamente di escludere dalla comunione l'alloggio oggetto di agevolazione.";
 - c) il comma 3 è abrogato;
 - 2.2) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"1 bis. In deroga al comma 1 non sono considerate componenti del nucleo familiare le persone conviventi con il richiedente, quando la convivenza è finalizzata a scopi di assistenza o collaborazione familiare sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo.";
 - 2.3) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"4. La rendita catastale virtuale riferita alla nuda proprietà nonché la rendita catastale della casa familiare, in proprietà esclusiva di uno dei coniugi, che, a seguito di separazione legale, scioglimento

ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata all'altro coniuge, sono calcolate al 50%.";

- 2.4) nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 le parole "di nuda proprietà nonché" sono soppresse;
- 2.5) dopo il comma 3 dell'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 8 della legge provinciale n. 21 del 1992, per realizzazione totale si intende anche l'acquisto, dopo la data di presentazione della domanda, di un alloggio in corso di costruzione al fine del completamento dello stesso. In tal caso la spesa da ammettere a contributo è commisurata anche alla percentuale delle opere già eseguite.
3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis, per la parte di opere già eseguite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 4 e 5 della legge provinciale n. 21 del 1992."
- 2.6) il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"4. Nel piano programmato di risparmio può essere previsto il versamento di un capitale iniziale non inferiore ad euro 1.000,00 né superiore ad euro 15.600,00. Gli accantonamenti successivi hanno periodicità mensile, per un importo minimo di euro 500,00 e un importo massimo di euro 1.300,00. Per ciascun anno di versamento gli accantonamenti mensili complessivi non possono essere inferiori ad euro 6.000,00 né superiori ad euro 15.600,00. In sede di ammissione ad agevolazione il richiedente stabilisce l'importo medio mensile degli accantonamenti ed è calcolato, in via provvisoria, il contributo in conto capitale ai sensi del comma 5. A conclusione del piano programmato di risparmio il contributo è rideterminato con riferimento all'effettivo accantonamento medio mensile; in ogni caso tale importo non può essere superiore all'importo medio mensile stabilito in sede di ammissione.";
- 3) di stabilire che, salvo quanto previsto ai punti 4), 5) e 6) le presenti disposizioni si applicano dalla data di assunzione del presente provvedimento;
- 4) di stabilire che le presenti disposizioni, si applicano a tutti i procedimenti amministrativi non ancora conclusi alla data di assunzione del presente provvedimento;
- 5) di stabilire che, con riferimento a quanto previsto al punto 2.1), lett. b):
- 5.1) in caso di mancata corrispondenza tra soggetti richiedenti e soggetti intestatari della proprietà dell'alloggio oggetto di agevolazione, non si provvede alla revoca del contributo per le domande presentate da un solo coniuge per le quali non è stato ancora concluso il relativo procedimento amministrativo alla data di assunzione del presente provvedimento, se anche l'altro coniuge possedeva i requisiti per l'ammissione all'agevolazione alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda nonché in sede di verifica della persistenza dei requisiti;
- 5.2) i Comprensori ed i Comuni di Trento e di Rovereto provvedono a verificare le domande presentate nel periodo 1° ottobre - 30 novembre 2002 ed invitano gli interessati all'eventuale integrazione della domanda;
- 6) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 2.5) si applicano a tutti i beneficiari di contributo per nuova costruzione di alloggi per i quali non si è ancora provveduto alla verifica finale.
- 7) di dare atto che le modifiche apportate alla disciplina vigente con il presente provvedimento risultano più favorevoli per i beneficiari;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al parere di cui all'articolo 103, comma 1 della legge provinciale n. 21 del 1992;
- 9) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

[BO17030129626|A030|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 aprile 2003, n. 962

Modificazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 780 di data 27 gennaio 1995, come da ultimo modificata con deliberazione n. 1079 di data 17 maggio 2002, concernente «Legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 - articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10. Deliberazione attuativa»

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di modificare, per i motivi espressi nelle premesse, la deliberazione n. 780 di data 27 gennaio 1995 e successive modificazioni e integrazioni, sostituendo il testo della Parte Terza "Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni a favore di enti, organismi associativi, cooperative di I° e II° nonché organismi diversi" della propria, con il testo allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che i criteri adottati con il presente provvedimento relativi al punto 2) "Attività dimostrativa e promozionale (art. 40, LP 17/81)" dell'allegato parte integrante si applicano alle domande presentate, anche anteriormente alla data del presente provvedimento, per l'esercizio 2003 e successivi;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

PARTE TERZA

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DI ENTI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, COOPERATIVE DI I° E II° NONCHÉ ORGANISMI DIVERSI

SERVIZIO COMPETENTE: VIGILANZA E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

- A. DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE PER TIPO DI INIZIATIVA, DEI LIMITI MINIMI DI SPESA AMMISSIBILE, DEI CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI, DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NONCHÉ DELLA DOCUMENTAZIONE UTILE (art. 4, lett. d), lett. e), lett. f) e g)).

1. INTERVENTI PARTICOLARI PER LA ZOOTECCNIA (art. 34, LP 17/81)

- 1.1 2° comma, lett. a) spese per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfologici, ivi compreso il funzionamento dei centri di fecondazione artificiale;

1.1.1. Descrizione dell'attività

Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo al punto 15 autorizzano, a sostegno del mantenimento e del miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico aiuti fino al 100% a copertura dei costi amministrativi inerenti l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.

L'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfo-funzionali sono attività di carattere istituzionale affidate alla Federazione Provinciale Allevatori dalla Provincia Autonoma di Trento secondo le direttive del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Riguardano il complesso delle operazioni connesse alla gestione dei libri genealogici delle razze e specie di interesse zootecnico allevate sul territorio della Provincia Autonoma di Trento ed all'espletamento dei controlli morfo-funzionali sui singoli animali secondo le direttive tecniche impartite dall'Associazione Italiana Allevatori e dalle singole Associazioni Nazionali di Razza.

Relativamente all'attività di selezione si tratta dell'azione di tecnici che promuovono nelle aziende, in stretto contatto con le Associazioni Nazionali di Razza, i programmi di selezione e l'uso dei riproduttori più appropriati per gli obiettivi economici degli allevatori, favorendo un miglioramento mirato di produzioni zootecniche provinciali di alto profilo qualitativo.

La Federazione Provinciale Allevatori è proprietaria del Centro di F.A. Alpanseme di Toss di Ton presso il quale trovano applicazione i programmi e le tecniche (E.T.) di selezione sulle principali razze bovine allevate in Provincia di Trento e dove è organizzato il servizio di distribuzione, anche a domicilio, del materiale seminale dei tori interessati al processo di miglioramento genetico citato.

1.1.2. *Termini per la presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2003.

1.1.3. *Documentazione utile*

Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda:

- programma comprendente la descrizione delle iniziative che la Federazione Provinciale Allevatori andrà a svolgere circa l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfo-funzionali e l'attività di assistenza tecnica;
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione dell'organo competente di approvazione delle iniziative nonché dei preventivi di spesa.

Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni:

- relazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma di lavoro preventivato e accompagnato da un prospetto di rendiconto, approvato dal C.d.A. della Federazione Provinciale Allevatori, verificato dal Collegio sindacale riguardante l'attività di assistenza tecnica.

1.1.4. *Graduazione delle agevolazioni*

L'entità del contributo provinciale sarà pari al 95% della spesa ammessa. Il contributo sarà soggetto a rideterminazione nel caso in cui il rapporto tra contributo e spesa effettivamente sostenuta risultasse maggiore del 95%. In tal caso la rideterminazione nel limite massimo del contributo concesso sarà operata con riferimento alla aliquota del 95% della spesa effettivamente sostenuta.

1.1.5. *Disposizioni in materia di determinazione della spesa ammissibile*

La spesa massima ammissibile, relativamente ai Libri Genealogici ed ai controlli morfo-funzionali, è determinata sulla base del numero di aziende e di capi interessati al servizio nell'anno di presentazione delle domande (dati desumibili dai tabulati ufficiali dell'AIA) ed è rapportata all'impegno organizzativo e relativi costi che ogni specie richiede per l'espletamento dei predetti servizi come di seguito individuati:

- bovini: Euro 450,00 /azienda e Euro 60,00 /vacca controllata;
- equini: Euro 60,00 /azienda e Euro 45,00 /fattrice controllata;
- ovini caprini: Euro 260,00 /azienda e Euro 40,00 /pecora o capra controllata;
- conigli: Euro 110,00 /azienda e Euro 10,00 /fattrice controllata.

La spesa massima ammissibile per l'organizzazione dei servizi di assistenza tecnica è invece determinata sulla base dei costi del personale, delle collaborazioni esterne e delle spese di attivazione delle azioni oggetto di intervento ed esposti in sede di predisposizione dei programmi.

1.1.6 *Modalità di erogazione del contributo*

- il 50% quale anticipo sulle spese da sostenere secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 bis della LP 14 settembre 1979, n. 7 aggiunto dalla LP 31 agosto 1991, n. 18 e successivamente modificato dall'art. 16 della LP 16 ottobre 1992, n. 19 e dall'art. 1 della LP 23 febbraio 1998, n. 3, che autorizza la Giunta provinciale fino ad avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dalle singole leggi provinciali ad assegnare acconti sui finanziamenti e sui contributi per la gestione, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio ed in misura non superiore al cinquanta per cento delle assegnazioni disposte per l'anno precedente;

- un ulteriore 30% all'inizio del secondo semestre dietro apposita richiesta della Federazione Provinciale Allevatori;
- il rimanente 20% verrà liquidato al termine dell'esercizio finanziario della Federazione Provinciale Allevatori.

1.2 2° comma, lett. b) attuazione di iniziative per il miglioramento produttivo del bestiame, con particolare riferimento alla realizzazione di manifestazioni zootecniche nonché al miglioramento della fertilità e della fecondità delle bovine.

1.2.1. *Descrizione dell'attività*

All'interno di tale azione sono ricomprese le attività relative al miglioramento della fertilità del bestiame e alla lotta contro la mortalità neonatale.

In particolare la predisposizione di un piano di lotta all'ipofertilità bovina ha come scopo quello di mettere a disposizione degli allevatori un servizio di assistenza ginecologica e gestionale in grado di migliorare gli standards di fertilità.

Relativamente alle manifestazioni zootecniche si intendono sostenere le spese per la partecipazione a manifestazioni extra-provinciali, per l'organizzazione delle mostre locali e delle aste di vendita ivi compresi eventuali incentivi di carattere promozionale.

1.2.2. *Termini per la presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2003.

1.2.3. *Documentazione utile*

Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda:

- programma comprendente le attività che la Federazione Provinciale Allevatori andrà a svolgere con particolare riferimento al numero delle aziende che presumibilmente aderiranno al piano e il numero dei capi che beneficeranno dell'assistenza; il numero delle mostre provinciali ed extraprovinciali a cui è prevista la partecipazione, nonché le relative previsioni di spesa;
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione dell'organo competente di approvazione delle iniziative nonché dei preventivi di spesa.

Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni:

a) Piano ipofertilità:

- relazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma di attività accompagnata da un prospetto di rendiconto, approvato dal C.d.A. della Federazione e verificato dal Collegio sindacale, riportante i costi ed i ricavi relativi alla gestione separata della suddetta attività;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'elenco delle aziende che hanno aderito al Piano, del numero dei capi che hanno beneficiato dell'assistenza veterinaria e degli interventi attuati da parte dei veterinari liberi professionisti aderenti al Piano;

b) Mostre ed aste:

- relazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma delle attività svolte accompagnata da un prospetto di rendiconto approvato dal C.d.A. della Federazione e verificato dal collegio Sindacale, riportante i costi ed i ricavi relativi alla organizzazione delle varie iniziative attuate comprese le eventuali azioni promozionali autorizzate.

1.2.4. *Graduazione delle agevolazioni*

L'entità del contributo provinciale sarà pari al 70% della spesa ammessa per le iniziative di cui al punto 1.2.3. lettera a) e sarà pari al 90 % della spesa ammessa per le iniziative di cui al punto 1.2.3. lettera b) .

1.2.5. *Disposizioni in materia di determinazione della spesa ammissibile*

Si ritengono ammissibili le spese per l'organizzazione di manifestazioni zootecniche locali e di aste per bovini da riproduzione, la partecipazione a manifestazioni zootecniche extraprovinciali, le eventuali azioni promozionali di vendita e per quanto concerne il piano ipofertilità la spesa relativa al personale impiegato e la sua organizzazione. La spesa ammissibile sarà determinata sulla base dell'esposizione analitica dei costi preventivati dalla Federazione Provinciale Allevatori per l'attuazione delle iniziative sopradescritte.

1.2.6. *Modalità di erogazione del contributo*

- il 50% ad avvenuta esecutività del provvedimento di impegno di spesa;
- il rimanente 50% verrà liquidato al termine dell'esercizio finanziario della Federazione Provinciale Allevatori.

1.3. 1° comma, iniziative attuate direttamente dalla Provincia

1.3.1. *Descrizione dell'attività*

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti all'art. 34 - 1° comma, annualmente l'Assessorato all'Agricoltura può predisporre programmi propri o stipulare apposite convenzioni con enti ed organismi specializzati al fine di perseguire il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in particolare degli allevamenti minori. Con la stesura del programma o la stipula della convenzione verranno disciplinate le modalità di attuazione delle iniziative e di liquidazione dei costi sostenuti.

1.4. 2° comma, lett. c) attuazione di iniziative per il miglioramento qualitativo del latte, compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie;

1.4.1. *Descrizione dell'attività*

Nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato pubblicati sulla G. U. della Comunità Europea dell'1.2.2000, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di analisi:

- analisi compiute al fine di verificare che i parametri del campione esaminato permettano la destinazione del latte prodotto ai sensi del DPR 54/97 e volte a stabilire il contenuto in cellule, la carica microbica, le sostanze inibenti, l'indice crioscopico;
- analisi compiute sul prodotto finale (latte alimentare fresco, prodotti caseari) volte a valutare la rispondenza ai parametri previsti dal DPR 54/97 quali coliformi totali, escherichia coli, stafilococco aureus, listeria, salmonella, carica batterica totale, fosfatasi, perossidasi, tenore in grasso e residuo secco magro (questi ultimi due solo sul latte alimentare), al fine della messa in commercio degli stessi;
- analisi per la corrispondenza tra la materia prima ed il prodotto finito rispetto ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine protetta "Grana Trentino" e "Asiago" riconosciute ai sensi del Reg. 2081/92.

In particolare le analisi dovranno essere volte alla determinazione in grasso e proteine del latte destinato a grana e del latte in caldaia, e alla determinazione di grasso, proteine e umidità nel prodotto finito; analisi di singoli allevatori effettuate al fine di rientrare nei limiti stabiliti dal DPR 94/97 in particolare per quanto riguarda: cellule, carica batterica e sostanze inibenti.

Si tratta in pratica di situazioni ove una azienda in presenza di carica batterica o contenuto in cellule oltre i parametri consentiti, compie le analisi sulle singole bovine presenti in stalla al fine di evidenziare i capi con problemi.

Tali analisi dovranno essere espletate da Organismi o Enti con laboratori riconosciuti dal Ministero della Sanità idonei ad effettuare i controlli previsti dal DPR 54/97 e con accreditamento SINAL al fine di permettere un riconoscimento automatico delle analisi effettuate a livello europeo.

1.4.2. *Termini per la presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2003.

1.4.3. *Documentazione utile*

Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda:

- programma di attività, con particolare riferimento al numero dei prelievi dei campioni di latte presso i caseifici, natura delle analisi sugli stessi, elaborazione dei dati, analisi di campioni di latte prima dell'emissione sul mercato, con il numero di riferimento dei campioni che verranno analizzati;
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione dell'organo competente di approvazione delle iniziative nonché dei preventivi di spesa.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante dell'Ente richiedente dichiara che non ha presentato e non ha intenzione di presentare altre domande sulle medesime analisi a termini della Legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9.

Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni:

- bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea ed accompagnato da una relazione e da un prospetto di rendiconto approvato dal C.d.A., verificato dal Collegio sindacale e riportante i costi e i ricavi relativi alla gestione separata della suddetta attività. Nella relazione dovranno essere evidenziati il lavoro, le iniziative, l'impiego di personale, con l'elenco e i costi dello stesso, l'elenco dei caseifici e dei centri di raccolta interessati, il numero delle aziende sottoposte ad analisi, il numero dei campioni analizzati, i valori medi analitici annuali riscontrati e ogni altro dato utile che illustri l'attività svolta nell'attuazione delle iniziative previste.

1.4.4. *Graduazione delle agevolazioni*

L'entità del contributo provinciale sarà pari al 95% della spesa ammessa

1.4.5. *Disposizioni in materia di determinazione della spesa ammissibile*

Sul numero di riferimento dei campioni che verranno analizzati verrà fissata una spesa massima per campione analizzato di Euro 14,00.

1.4.6. *Modalità di erogazione del contributo*

- il 50% ad avvenuta esecutività del provvedimento di impegno di spesa;
- il rimanente 50% verrà liquidato al termine dell'esercizio finanziario.

1.5 2° comma, lett. c bis) attuazione delle iniziative relative all'applicazione di marchi di identificazione e alla tenuta dei registri aziendali di cui al DPR 317/96.

1.5.1. *Descrizione dell'attività*

In attuazione del reg. CEE n. 1760/2000 che abroga le precedenti normative comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali e che definisce in maniera puntuale le norme relative all'identificazione e alla registrazione degli animali e funzionali all'obbligo di rintracciabilità delle carni bovine al fine di prevenire la possibilità di diffusione di malattie trasmissibili all'uomo, in particolare la BSE, alla Federazione Provinciale Allevatori è delegato l'incarico di organizzare e svolgere un servizio di supporto agli obblighi in carico agli allevatori che garantisca la regolare apposizione delle marche auricolari sugli animali, la compilazione del registro d'azienda e delle cedole e la consegna di quanto richiesto ai servizi veterinari interessati, nonché di attivare un servizio rivolto a garantire la rintracciabilità delle carni bovine prodotte da animali allevati in Provincia.

1.5.2. *Termini per la presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2003.

1.5.3. *Documentazione utile*

Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda:

- programma della attività che Federazione Provinciale Allevatori intenderà svolgere con particolare attenzione alle aziende oggetto dell'intervento, numero dei capi che verranno marcati, una descrizione del lavoro da svolgere, i risultati che si intendono conseguire ed ogni altra notizia utile;
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione dell'organo competente di approvazione delle iniziative nonché dei preventivi di spesa.

Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni:

- relazione riguardante l'attività svolta con particolare riferimento alle aziende oggetto dell'intervento, il numero dei capi marcati, una descrizione del lavoro svolto, i risultati conseguiti ed ogni altra utile notizia che illustri l'attività svolta.

1.5.4. *Graduazione delle agevolazioni*

L'entità del contributo provinciale sarà pari al 70% della spesa ammessa.

1.5.5. *Disposizioni in materia di determinazione della spesa ammissibile*

La spesa massima ammissibile verrà determinata tenendo conto del numero di aziende e di capi oggetto dell'intervento nella misura di Euro 62,00/azienda ed in Euro 6,20/capo e dei costi ammessi a preventivo per quanto riguarda il programma di rintracciabilità.

1.5.6. *Modalità di erogazione del contributo*

- il 50% quale anticipo sulle spese da sostenere secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 bis della LP 14 settembre 1979, n. 7 aggiunto dalla LP 31 agosto 1991, n. 18 e successivamente modificato dall'art. 16 della LP 16 ottobre 1992, n. 19 e dall'art. 1 della LP 23 febbraio 1998, n. 3, che autorizza la Giunta provinciale fino ad avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dalle singole leggi provinciali ad assegnare acconti sui finanziamenti e sui contributi per la gestione, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio ed in misura non superiore al cinquanta per cento delle assegnazioni disposte per l'anno precedente;
- un ulteriore 30% all'inizio del secondo semestre dietro apposita richiesta della Federazione Provinciale Allevatori;
- il rimanente 20% verrà liquidato al termine dell'esercizio finanziario della Federazione Provinciale Allevatori.

1.6 Art. 34 - V comma, lett. a): Concessione alla Federazione Provinciale Allevatori di contributi sulle spese di gestione ritenute ammissibili.

1.6.1. *Descrizione dell'attività*

La Federazione Provinciale Allevatori, oltre alle attività prettamente istituzionali di tenuta dei Libri Genealogici ed organizzazione dei controlli morfo-funzionali, opera a favore dei propri associati mediante l'attivazione di servizi tecnici finalizzati ad incrementare il livello di preparazione tecnica e professionale degli allevatori e di servizi diversi rivolti a favorire la permanenza dell'attività zootecnica sul territorio.

In particolare la Federazione è impegnata a favorire l'organizzazione degli alpeggi (conduce direttamente la stazione sperimentale di alpeggio di Malga Juribello), gestisce un Punto Vendita per la valorizzazione delle carni trentine, promuove azioni di controllo ed eradicazione di alcune patologie del bestiame, mantiene costanti rapporti con l'Ente Pubblico per la stesura e la modifica delle normative che riguardano il settore zootecnico e soprattutto si fa carico di organizzare alcuni servizi a grande valenza ambientale quali il ritiro e la collocazione degli animali morti in azienda e di quelli che devono essere rimossi con urgenza. Importante, ai fini di favorire la permanenza in montagna dei piccoli allevatori, l'organizzazione da parte della Federazione di un servizio di ritiro e concentrazione del bestiame da vita, dei vitelli baliotti e delle vacche di fine carriera creando dei momenti di mercato che garantiscono pari opportunità economiche a tutti gli allevatori indipendentemente dalla consistenza della loro azienda e dalla distanza dai centri di commercializzazione favorendo l'incontro tra domanda e offerta.

Relativamente all'intervento straordinario attivato negli anni 2001-2002, qualora il numero dei capi ammessi all'intervento risulti superiore a quello preventivato, l'entità dell'intervento verrà rideterminata con determinazione del Dirigente.

1.7 V comma, lett. b) spese per l'acquisto o per la produzione anche attraverso consorzi, società od organismi di materiale seminale per la fecondazione artificiale ai fini di un potenziamento della selezione genealogica e morfologica del bestiame.

1.7.1. *Descrizione dell'attività*

La Federazione provinciale allevatori nel proprio Centro di Fecondazione Artificiale "ALPENSEME" di Toss provvede alla produzione, stoccaggio e distribuzione delle dosi di materiale seminale dei tori di razza Bruna e Rendena sottoposti alle prove di progenie, finalizzate alla valutazione genetica dei riproduttori stessi. Attualmente la Federazione Allevatori è consorziata con la Federazione Provinciale Allevatori Bovini di Bolzano per l'attuazione delle prove di progenie della razza Bruna.

In particolare il programma prevede l'analisi delle migliori vacche presenti sul territorio delle due province ed il loro accoppiamento con i migliori tori disponibili al mondo, l'acquisto e l'allevamento fino a sei mesi dei vitelli maschi più interessanti, l'invio dei medesimi vitelli al Centro.

1.7.2. *Termini per la presentazione della domanda*

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2003.

1.7.3. *Documentazione utile*

Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda:

- programma di lavoro redatto dalla Federazione Provinciale Allevatori riguardante l'attività che il Consorzio Progeny Test BZ-TN andrà a svolgere nel corso dell'anno in particolare con la descrizione delle

varie attività e dei relativi costi tese a favorire il miglioramento genetico e morfologico della razza Bruna in provincia di Trento;

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione dell'organo competente di approvazione delle iniziative nonché dei preventivi di spesa.

Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni:

- relazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma di lavoro preventivato e delle relative spese sostenute che dovranno trovare riscontro nel bilancio della Federazione, sottobilancio CFA Alpanseme, per quanto riguarda la prima fase del programma (fino all'invio dei torelli al Centro Genetico) e nel bilancio del Consorzio Superbrown per quanto riguarda le spese di permanenza al Centro Genetico, di mantenimento dei tori al CFA Alpanseme.

1.7.4. Disposizioni in materia di determinazione della spesa ammissibile

La spesa ammissibile sarà determinata tenendo conto dei costi relativi alla fase iniziale del programma di prove di progenie, legati al lavoro di programmazione nelle aziende delle madri e dei padri di toro, loro mantenimento in vita in attesa della valutazione genetica fino all'età di 6 mesi per un importo unitario pari a Euro 1.550,00.

1.7.5. Graduazione delle agevolazioni

L'entità del contributo provinciale sarà pari al 30% della spesa ammessa.

1.7.6. Modalità di erogazione del contributo

- il 50% ad avvenuta esecutività del provvedimento di impegno di spesa;
- il rimanente 50% verrà liquidato al termine dell'esercizio finanziario della Federazione Provinciale Allevatori.

1.8 2° comma, lett. b): contributi per l'attuazione di iniziative per il miglioramento produttivo del bestiame. Spese di conto capitale.

1.8.1. Descrizione dell'attività

L'intervento è finalizzato al sostegno del miglioramento selettivo delle manze appartenenti alla razze da latte allevati in Provincia di Trento, prodotte attraverso i programmi di selezione organizzati dalla Federazione Allevatori, figlie di tori utilizzati in FA e a sua volta ingravidate con tori riconosciuti miglioratori o in prova di progenie e che, per almeno una stagione siano state alpeggiate.

Il contributo verrà erogato a parziale copertura delle maggiori spese che gli allevatori sosterranno per l'allevamento di questi soggetti nelle condizioni indicate al precedente capoverso, situazione standard che consente un confronto più accurato nelle valutazioni genetiche grazie all'annullamento quasi totale della componente ambientale nell'espressione fenotipica dei vari caratteri.

Sarà ricompresa in questa misura pure l'azione organizzata dalla Federazione e finalizzata ad elevare il livello qualitativo del patrimonio genetico del Cavallo Avelignese, mediante sostituzione delle vecchie fattrici con soggetti giovani e più rispondenti ai nuovi indirizzi di selezione.

1.8.2. Termini per la presentazione della domanda

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2003.

1.8.3. Documentazione utile

Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda:

- programma della Federazione riguardante il numero presunto di capi che saranno oggetto dell'intervento completo dei parametri tecnici e dei requisiti di allevamento che la Federazione intende adottare per l'assegnazione degli incentivi;
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione dell'organo competente di approvazione delle iniziative nonché dei preventivi di spesa.

Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni:

- elenco delle giovenche in possesso dei requisiti richiesti che usufruiscono dell'intervento provinciale e degli allevatori beneficiari;
- relazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma di intervento accompagnata da un prospetto di rendiconto, approvato dal C.d.A. e verificato dal Collegio Sindacale, riportante l'importo

degli incentivi liquidati agli allevatori ed i costi a carico della Federazione per l'istruttoria, la verifica dei requisiti e gli accertamenti che vengono forfettariamente indicati nel 10% dell'importo dell'incentivo. Tali modalità di rendicontazione si applicano anche con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione del programma di cui al punto 1.8.1. della deliberazione n. 6914 dell'8 ottobre 1999.

1.8.4. *Disposizioni in materia di determinazione della spesa ammissibile*

La spesa massima ammissibile sarà determinata considerando il numero presunto di capi da ammettere a contributo moltiplicato per le maggiori spese sostenute dall'azienda per l'allevamento di bovine da latte in selezione, fino al secondo anno di vita e quantificate fino ad un massimo di Euro 170,50 a capo e per quanto riguarda le fattrici di razza avelignese Euro 750,00 a capo.

Tale spesa sarà comprensiva delle spese generali sostenute dalla Federazione Provinciale Allevatori per l'istruttoria, la verifica dei requisiti nonché degli accertamenti previsti per l'attuazione dell'iniziativa ed individuate forfettariamente nel 10% della spesa ammessa.

1.8.5. *Graduazione delle agevolazioni*

L'entità del contributo provinciale sarà pari al 70% della spesa ammessa come determinata al punto 1.8.4 e dovrà ritenersi al lordo della ritenuta d'acconto del 4%.

1.8.6. *Modalità di erogazione del contributo*

- il 50% ad avvenuta esecutività del provvedimento di impegno di spesa;
- il rimanente 50% verrà liquidato al termine dell'esercizio finanziario della Federazione Provinciale Allevatori.

2. **ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA E PROMOZIONALE (art. 40, LP 17/81)**

2.1. Criteri di ammissibilità

- 2.1.1. 1. Per la concessione dei contributi di cui al comma 4) numero 1), lett. g) dell'art. 40 LP 17/81, la spesa ammissibile è determinata in via preventiva sulla scorta del programma di attività e/o del bilancio preventivo presentato, tenendo conto del tipo di iniziative proposte e della loro ricaduta sugli operatori agrituristici.
2. La spesa ammissibile minima dovrà essere non inferiore a Euro 5.165,00 e nella determinazione della stessa sarà tenuto conto anche della spesa effettivamente sostenuta dall'Associazione nell'esercizio precedente e comunque l'entità dell'intervento non dovrà essere superiore ai 100.000 € per un periodo di tre anni per beneficiario.
3. Ai fini della liquidazione delle agevolazioni, nel caso di determinazione della spesa ammissibile in via preventiva, si procede alla rideterminazione della predetta spesa qualora dalla verifica della documentazione di cui al punto 2.5.1. lett. a), si riscontrino spese inferiori o spese sostenute in difformità ai programmi approvati o documentazione non regolare.
4. Nel caso in cui la rideterminazione della spesa ammessa in via preventiva comporti una spesa ammissibile inferiore al limite minimo fissato, quest'ultima deve comunque non essere inferiore all'80% del predetto limite.
- 2.1.2. 1. Per gli interventi contributivi di cui al comma 4, numero 1, limitatamente alle lett. e) ed f) ricomprese nel comma 1 non è prevista l'ammissibilità di nuove domande.
- 2.1.3. Gli interventi di cui al comma 4, numero 2 sono sospesi.
- 2.1.4. 1. Per la concessione della sovvenzione di cui al comma 4), numero 3) sono ammissibili le spese concernenti la redazione e la diffusione delle pubblicazioni agli associati. L'entità della sovvenzione verrà determinata, in via preventiva, tenendo conto del numero di copie inviate, della periodicità delle pubblicazioni, nel limite massimo di dodici e non inferiori a quattro annuali, nonché di un parametro di costo medio per pagina al netto della pubblicità e comprensivo delle spese di redazione e diffusione, individuato in misura decrescente nel seguente modo:
- fino a 10 pagine: Euro 0,025 per pagina
 - da 11 a 20 pagine: Euro 0,010 per pagina
 - oltre 21 pagine: Euro 0,005 per pagina

2. Il costo della pubblicazione, come sopra determinato, sarà ridotto con riferimento al numero complessivo di associati cui viene spedita la rivista, applicando una riduzione del 20% a numero, per le copie spedite oltre le 1000 fino a 5000 e una riduzione del 50% a numero, per le copie spedite oltre le 5000.
3. La sovvenzione minima individuata in via preventiva non dovrà essere inferiore a Euro 1549,40 e non dovrà essere superiore ai 100.000 per un periodo di tre anni per beneficiario.
4. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, qualora dalla verifica della documentazione di cui al punto 2.5.1. lett. b), si riscontrino spese inferiori o spese sostenute in difformità ai programmi approvati o documentazione non regolare, si procede alla rideterminazione della predetta spesa.
5. Nel caso in cui la rideterminazione della spesa ammessa in via preventiva comporti una spesa ammissibile inferiore al limite minimo fissato, quest'ultima deve comunque non essere inferiore all'80% del predetto limite.
6. La concessione delle sovvenzioni predette è preceduta dall'adozione del programma a termini del comma 6 dell'art. 40, da definirsi in relazione alle richieste presentate.
- 2.1.5. 1. L'indennità di cui al comma 4, numero 5) è concessa a parziale copertura dei costi di estirpazione e dei mancati redditi delle seguenti piante:
- a) drupacee colpite dalle infezioni di "Sharka", situate nelle zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del DM 29.11.1996 e riconosciute contaminate dall'Ufficio Fitosanitario provinciale.
Il valore ammesso è pari a:
- Euro 31,00 a pianta infetta per le piante da 1 a 3 anni di età;
 - Euro 21,00 a pianta infetta per le piante dal quarto anno in poi;
 - Euro 2,58 per astone nei casi di estirpazione nei vivai
- L'indennità è concessa solo per l'estirpazione di interi impianti specializzati colpiti da Sharka e infetti per i quali è stata emessa ordinanza-ingiunzione di estirpazione dall'Ufficio Fitosanitario provinciale.
- b) viti colpite dalle infezioni di "Flavescenza dorata", situate nelle zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del DM 31.5.2000 e riconosciute contaminate dall'Ufficio Fitosanitario provinciale.
Il valore ammesso è pari a:
- Euro 1,29 per pianta per la distruzione di barbatelle in vivaio;
 - Euro 2.065,83 ad ettaro, per l'estirpazione dell'intero appezzamento senza reimpianto;
 - Euro 15.493,71 ad ettaro, per l'estirpazione dell'intero appezzamento con il reimpianto limitatamente alle aziende che già non beneficiano dell'intervento specifico sul Reg. CE 1493/99.
- L'indennità è concessa solo per l'estirpazione di interi impianti specializzati colpiti da flavescenza infetti per i quali è stata emessa ordinanza-ingiunzione di estirpazione dall'Ufficio Fitosanitario provinciale.
Ai fini dell'utilizzo dei fondi previsti con DM 100.654 del 3 maggio 2001, saranno ammesse a finanziamento distruzioni di materiale infetto effettuate a seguito di ingiunzione fitosanitaria nell'anno 2000.
- c) meli colpiti da Apple proliferation ("scopazzi"), ai sensi del "Programma per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della malattia" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 910 di data 24 aprile 2002 .
Negli impianti con una percentuale di piante sintomatiche oltre il 20% la compensazione per i mancati redditi è ammessa solo con una estirpazione dell'intero appezzamento omogeneo per varietà (ivi compresi gli impollinanti), portainnesto ed età. Il valore ammesso per il mancato reddito sarà graduato in funzione dell'età dell'impianto secondo le seguenti fasce:

Età impianto	Valore ammesso ad ettaro per mancato reddito
<i>Anni</i>	<i>Euro</i>
1 - 5	11.000,00
6 - 10	14.700,00
11 - 15	12.430,00
16 - 40	9.572,00
>40	---
>40 limitatamente alla Renetta Canada su porta innesto forte	9.572,00

Per età dell'impianto si intende l'anno di effettiva messa a dimora delle piante.

Nel caso di innesti effettuati successivamente che ne modifichino la varietà verranno considerati, ai fini della ammissibilità a contributo, l'anno iniziale di impianto e la varietà estirpata.

Per quanto riguarda l'estirpazione delle singole piante colpite da Apple proliferation, tenuto conto delle oggettive difficoltà di controllo e della possibilità che tale estirpazione interferisca con l'eventuale intervento di estirpo totale, l'agevolazione finanziaria inizialmente prevista viene sospesa.

L'agricoltore potrà segnalare nel corso dell'anno all'Ufficio fitosanitario provinciale la presenza della patologia all'interno dei singoli appezzamenti e procederà all'estirpazione delle singole piante malate. Le segnalazioni annuali verranno accumulate negli anni ai fini dell'accertamento della presenza della patologia e, qualora essa superi la soglia del venti % all'interno dell'appezzamento, l'estirpo totale potrà essere ammesso ai benefici previsti dalla presente disposizione.

È inoltre ammessa a finanziamento l'estirpazione di astoni infetti in vivaio da parte di aziende vivaistiche trentine, per un valore ammesso ad astone pari ad Euro 3,00.

In via straordinaria, ai soli fini della lotta alla fitopatia Apple proliferation ("scopazzi"), è ammessa a finanziamento la ricostituzione del campo di piante madri per marze, anche fuori dal territorio provinciale, da parte di aziende vivaistiche e loro consorzi aventi sede in provincia di Trento, in località isolate dalle zone a rischio, al fine di garantire ai frutticoltori trentini astoni sani di melo.

La necessità infatti di avere aree indenni dalle principali patologie vegetali quali "Apple proliferation" e "Erwinia amylovora", dettate dalle disposizioni fitosanitarie, impone la scelta di territori ampi e distanti da frutteti o da piante di rosacee sensibili.

Nel territorio provinciale, data la frammentazione dei frutteti e la presenza di insetti vettori della patologia "Apple proliferation", non presenti nelle zone di pianura, non è stato possibile reperire un'area idonea alla collocazione di un campo di piante madri sicuro dal punto di vista fitosanitario.

Le marze prodotte dovranno essere prioritariamente indirizzate ad aziende vivaistiche con sede in Trentino.

Le spese ammesse ad intervento sono quelle sostenute per l'impianto (acquisto delle piante madri, dei pali di sostegno, delle reti antigrandine, dell'impianto di irrigazione e di materiale vario quale filo di sostegno). Non sono ammesse le spese di lavorazione (manodopera per la messa in posa, o coltivazione successiva delle piante) e di posa in opera.

Non sono ammesse spese relative all'acquisto di materiali di consumo quali torba, concimi chimici o organici, ammendanti, ecc.

La percentuale di intervento è pari al 50% delle spese ammesse.

La spesa massima ammissibile ammonta ad Euro 27.000,00 per ettaro.

L'intervento relativo alla lotta dei vettori non viene attivato.

2.2. Criteri per la graduazione delle agevolazioni

2.2.1. 1. L'entità dell'intervento provinciale è così determinata:

- a) per gli interventi di cui al punto 2.1.1. (LP 17/81, art. 40, comma 4, numero 1) lett. g): considerata la significatività che l'attività agrituristica assume quale fattore di mantenimento dell'attività agricola nell'ambiente rurale, l'entità dell'intervento è fissata nella misura del 60%;
Il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 50%.
- b) per gli interventi di cui al punto 2.1.4. (LP 17/81, art. 40, comma 4, numero 3): stante l'importanza di informare puntualmente gli agricoltori sui problemi del settore agricolo, la sovvenzione concedibile copre i costi di redazione e diffusione delle pubblicazioni agli associati, come determinati al medesimo punto.
La sovvenzione può essere erogata in via anticipata fino alla misura massima del 50%.
- c) per gli interventi di cui al punto 2.1.5 (LP 17/81, art. 40, comma 4, numero 5):
 - pesco e altre drupacee : è fissata nella misura del 40% del valore ammesso, tenuto conto della più precoce entrata in produzione dell'impianto di pesco rispetto al susino;
 - susino: è fissata nella misura del 30% del valore ammesso per piante da 1 a 3 anni, mentre è fissata nella misura del 50% del valore ammesso dal 4° anno in poi;
 - vite: è fissata nella misura del 60 % del valore ammesso;
 - melo: è fissata nella misura del 70 % del valore ammesso.

2. L'importo minimo di spesa ammissibile di cui al punto 2.1.5. lettere a), b), c) è di Euro 500,00.

2.4. Termini per la presentazione delle domande

- 2.4.1. il termine per la presentazione delle domande di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.4 è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
Il termine per la presentazione delle domande di cui al punto 2.1.5. è fissato entro il 15 maggio 2003.

Le domande possono essere presentate:

- dal conduttore dell'azienda agricola;
- dai possessori di materiale vegetale di specie e varietà di melo infetto.

- 2.4.2 L'estirpazione potrà essere effettuata nell'arco di due anni a partire dalla data della segnalazione qualora la superficie della porzione omogenea da estirparsi sia superiore a mq 2.500.

2.5. Documentazione

Documentazione da presentare unitamente alla domanda

- 2.5.1. 1. La documentazione di base da presentare unitamente alla domanda è la seguente:

- a) per gli interventi di cui al punto 2.1.1 (LP 17/81, art. 40, comma 4, numero 1, lett.g):
 - programma di attività comprendente la previsione di spesa nonché bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento, regolarmente approvato;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del DPR 600/1973;
- b) per gli interventi di cui al punto 2.1.4.(LP 17/81, art. 40, comma 4, numero 3):
 - relazione sull'attività prevista comprendente i costi per la redazione e diffusione delle pubblicazioni;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del DPR 600/1973;
- c) per gli interventi di cui al punto 2.1.5 (LP 17/81, art. 40, comma 4, numero 5):
 - I) - drupacee e vite
 - nel caso di impianti, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante il titolo di possesso degli appezzamenti interessati l'estirpazione/reimpianto;
 - nel caso di distruzione di materiale vivaistico dichiarato infetto da Sharka o "Flavescenza dorata" da parte dell'Ufficio Fitosanitario provinciale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del vivaista indicante il numero di barbatelle/ astoni, innesti ecc. soggetti a distruzione.
 - II) - melo
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante nome e cognome, data di nascita, residenza, comune catastale, numero identificativo della p.f e la superficie totale, superficie da estirparsi o già estirpata, varietà, portainnesto, anno di impianto, titolo di uso degli appezzamenti interessati all'estirpazione, nonché il rispetto della normativa in materia di registro.
Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di proprietà o di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori.

Inoltre, alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- verbale di sopralluogo del tecnico dell'Ente autorizzato, o di un tecnico abilitato che accerti la presenza della patologia nella percentuale superiore al 20%;
- saranno prese in considerazione le domande di contributo relative alla estirpazione di impianti infetti la cui segnalazione sia stata effettuata a partire dal 1 settembre 2001;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'articolo 28, comma 2 del DPR 600/1973, per chi ne è soggetto;
- nel caso di distruzione di materiale vivaistico, presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del vivaista indicante il numero di astoni, innesti ecc. soggetti a distruzione.

Nel caso di ricostituzione di campi di piante madri:

- copia fotostatica della mappa delle pp.ff. e delle località interessate all'impianto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante il titolo di uso delle aziende vivaistiche o loro consorzi relativamente agli appezzamenti interessati all'impianto per un periodo di almeno 10 anni a partire dall'anno di presentazione della domanda. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di proprietà o di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori;
- preventivo di spesa per l'acquisto dei materiali, distinto per singola voce, specificando unità di misura e prezzi unitari applicati.

Nel caso di ricostituzione di campi di piante madri fuori provincia, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara di non beneficiare di altri contributi per nuovo impianto da parte di altri Enti.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta il non accoglimento delle domande stesse.

È fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della LP 30.11.1992, n. 23, articolo 3 e comunque entro il termine massimo previsto dal procedimento stesso.

3. Le segnalazioni riguardanti le piante singole infette da estirparsi o già estirpate dovranno essere effettuate corredate dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante nome e cognome, data di nascita, residenza, comune catastale, numero identificativo della p.f., numero totale delle piante dell'appezzamento omogeneo, numero delle piante da estirparsi o già estirpate, varietà, portainnesto, anno di impianto, titolo d'uso degli appezzamenti interessati all'estirpazione, nonché il rispetto della normativa in materia di registro.

Saranno prese in considerazione le segnalazioni effettuate a partire dal 1 settembre 2001.

La segnalazione non rappresenta richiesta di contributo.

Le domande di intervento finanziario per le piante singole, presentate entro il 15.7.2002 e non finanziate per il mancato raggiungimento dell'importo minimo richiesto per l'ammissibilità a finanziamento, potranno avere valore delle segnalazioni di cui sopra.

2.5.2. *Priorità*

Nel caso di insufficienti dotazioni finanziarie saranno finanziate prioritariamente le domande di contributo pervenute con documentazione regolare e nel seguente ordine di priorità:

- estirpo totale degli appezzamenti,
- domande per la ricostituzione di campi di piante madri,
- domande per estirpo di astoni infetti in vivaio.

Qualora non si riesca a soddisfare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità le stesse saranno esaminate dando priorità alle aziende iscritte nella sezione prima dell'APIA, successivamente a quelle iscritte in sezione seconda e infine a quelle non iscritte seguendo in tutti e tre i casi l'ordine di età degli impianti partendo dai più giovani.

Le domande regolarizzate successivamente verranno esaminate ai fini del finanziamento con i medesimi criteri di priorità.

2.5.3. *Documentazione da presentare successivamente alla domanda ai fini dell'istruttoria*

1. Limitatamente al punto 2.1.4.:

entro il 30 aprile dell'anno di riferimento deve essere presentata una relazione esplicativa comprendente il numero dei soci e non soci dell'organizzazione professionale cui è spedito il periodico, il numero medio di pagine di ogni periodico al netto della pubblicità nonché la sua periodicità.

Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

- 2.5.4. 1. La documentazione da presentare è la seguente:

- a) per gli interventi di cui al punto 2.1.1.:

- bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento nonché, qualora ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento, eventuale documentazione integrativa di spesa;
 - copia conforme all'originale del verbale di deliberazione dell'organo competente di approvazione del bilancio consuntivo;
 - relazione sull'attività svolta;
- b) per gli interventi di cui al punto 2.1.4.:
- documentazione di spesa completa inerente le fatture e la dichiarazione degli uffici postali;
- c) per gli interventi di cui al punto 2.1.5. lettera c) limitatamente alla ricostituzione di campi di piante madri:
- fatture quietanzate a comprova della spesa realmente sostenuta per la realizzazione degli impianti nonché domanda di collaudo e stato finale del materiale posto in opera.

2.6. Periodo di validità delle domande non accolte

- 2.6.1. 1. Le domande di cui ai punti 2.1.1., 2.1.4., 2.1.5. limitatamente alle lettera a) e b) presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda.
2. Alle domande predette si applicano i criteri di ammissibilità, le priorità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento previste per le nuove domande.
3. L'esame delle domande di cui al punto 2.1.5. lettera c) che per carenza di risorse non è potuto avvenire entro l'anno di presentazione delle istanze sarà rimandato all'anno successivo entro i termini fissati per la conclusione del procedimento, provvedendo peraltro ad imputare sullo stanziamento dell'anno successivo le spese non impegnate per carenza di risorse entro l'anno di presentazione delle istanze.

2.7. Controlli

Limitatamente alle domande di cui al punto 2.1.5. lettera c) è prevista l'effettuazione di controlli amministrativi e in loco che comprendono:

- la verifica dell'effettiva esistenza e dell'incidenza della patologia segnalata sull'impianto o vivaio attraverso il verbale redatto dal tecnico dell'Ente pubblico autorizzato ad effettuare l'accertamento o da parte di un tecnico abilitato incaricato dal richiedente.

L'estirpazione dei frutteti o degli astoni in vivaio potrà avvenire soltanto dopo i sopracitati controlli che constatano la presenza della patologia, ed in seguito alla verifica del superamento della percentuale del 20% conseguente al cumulo delle segnalazioni di cui al punto 2.1.5 lettera c);

- la verifica, limitatamente alla erogazione dei contributi concessi per la ricostituzione di campi di piante madri, della documentazione di spesa sostenuta dalle aziende o consorzi di aziende vivaistiche, nonché la verifica, attraverso sopralluogo, della realizzazione dell'impianto.

Qualora da quest'ultimo controllo si accerti una spesa documentata inferiore rispetto a quanto ammesso in via preventiva, la liquidazione del contributo concesso sarà proporzionalmente ridotta.

In caso di realizzazione solo parziale o mancata realizzazione dell'impianto il contributo concesso sarà revocato.

Su un campione che rappresenti almeno il 30% dei soggetti beneficiari dell'intervento, saranno effettuati, direttamente dal Servizio competente o tramite affidamento di incarico esterno, dei controlli in loco, che prevedono la verifica dell'effettiva estirpazione dell'impianto o degli astoni in vivaio.

Delle operazioni di controllo sarà redatto apposito verbale da conservare unitamente alla pratica di contributo.

Qualora i controlli effettuati successivamente alla concessione dell'intervento provinciale evidenzino una estirpazione parziale o una mancata estirpazione il Dirigente del Servizio competente procederà alla revoca delle agevolazioni concesse, a norma dell'articolo 51 della LP 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme recuperate e le relative maggiorazioni saranno introitate nel bilancio della Provincia.

3. CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO (art. 41, LP17/81).

Considerato che la normativa è in fase di revisione da parte della Commissione Europea l'intervento è sospeso.

4. SPESE DI GESTIONE E CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO (ART. 42. LP17/81).

4.1. Criteri di ammissibilità

4.1.1. 1. La spesa ammissibile è determinata sulla scorta dell'esposizione dei costi di gestione per l'esercizio di riferimento indicati nella documentazione di base. Sono possibili rideterminazioni della spesa ammissibile qualora gli importi rideterminati non superino il 20% degli importi ammessi a preventivo e non comportino un aumento della spesa complessiva ammessa.

2. La spesa ammissibile sarà individuata con riferimento alle spese preventivate e non potrà essere inferiore a Euro 5.165,00.

3. Il Dirigente del Servizio Vigilanza e Promozione dell'Attività Agricola può procedere alla rideterminazione della spesa ammessa in via preventiva sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo, nel caso di situazioni particolari, adeguatamente motivate.

La motivazione - limitatamente alle spese sostenute ed imputate nel bilancio consuntivo chiuso nell'esercizio 2002 dai soggetti beneficiari ricompresi nel comparto lattiero-caseario - è da ricondurre alla situazione di assoluta emergenza in cui versa il comparto zootecnico a seguito dei casi di BSE verificatisi nella Unione Europea ed in Italia che hanno pesantemente condizionato la normale gestione degli allevamenti zootecnici, con un crollo dei consumi di carne bovina e la conseguente paralisi dei processi di macellazione, la prolungata presenza in azienda di animali anche oltre il loro massimo rendimento produttivo, il crollo dei prezzi di vendita dei vitelli e delle vacche a fine carriera, il costo dello smaltimento delle parti a rischio con gravi ripercussioni anche nel settore lattiero-caseario.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dei protocolli d'intesa relativi all'autodisciplina degli operatori agricoli trentini, il contributo provinciale riconosciuto in via preventiva potrà essere rideterminato a consuntivo in funzione della loro regolare attuazione in particolare del rispetto delle scadenze e degli adempimenti previsti per la corretta gestione dei protocolli stessi.

Relativamente all'intervento straordinario, effettuato nel corso del 2002, per lo smaltimento delle trote morte presso gli allevamenti dei propri soci, nonché dei residui di lavorazione, tenuto conto che nel 2002 la produzione di trote è aumentata rispetto all'anno precedente e conseguentemente si è innalzata anche la moria e che sono inoltre aumentati anche i costi di smaltimento, nel caso in cui il quantitativo di trote morte e i relativi costi dovessero essere superiori rispetto a quanto ammesso in via preventiva, la spesa complessivamente ammissibile sarà rideterminata a consuntivo con determinazione del Dirigente.

4.1.2. 1. Per gli interventi di cui al comma 1, lett. a) concedibili nei primi tre anni di attività, limitatamente ai soggetti di cui al numero 5) dell'articolo 2, l'ammissibilità di nuove domande a partire dall'anno 2002 è sospesa alla luce delle osservazioni formulate dalla Commissione europea sul DDL91/2000.

2. Si specifica che per nuova attività, oltre all'effettivo inizio di una nuova attività, si intende anche la messa in atto di una funzione già esplicita, purché detto ampliamento modifichi di oltre il 100% la precedente situazione e qualora comporti una sostanziale variazione nella precedente struttura gestionale, oppure in presenza di una totale ristrutturazione della precedente struttura.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), concedibili ai consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, nei primi tre anni di attività, si specifica che per "nuova attività" si intende, oltre alla costituzione di un nuovo consorzio, anche la fusione di due o più consorzi di miglioramento fondiario o l'ampliamento della superficie consorziale purché esso rappresenti almeno il 50% di quella preesistente. In caso di ampliamento, l'aumento del volume di attività sarà valutato rispetto all'ampliamento delle reti irrigue o di altre attività analoghe, da sottoporre a sorveglianza e a manutenzione a motivo della fusione o dell'ampliamento e l'intervento riguarderà unicamente il volume di attività supplementare del consorzio. In caso di fusione l'intervento digressivo è concedibile solo se nessuno dei consorzi partecipanti ha ricevuto aiuti all'avviamento in passato. Qualora almeno uno dei consorzi partecipanti alla fusione abbia ricevuto un aiuto in passato, la fusione sarà considerata come un ampliamento.

I tre anni decorrono da quello successivo all'approvazione da parte della Giunta provinciale dei provvedimenti di fusione e/o ampliamento sopra citati.

4.1.3. 1. Per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d) sono ammissibili le spese generali di funzionamento ad esclusione degli oneri per gli organi statutari, i conferimenti dei soci, le spese per i materiali di confezionamento dei prodotti, gli ammortamenti, le spese di rappresentanza, gli interessi passivi, le spese di mediazione, gli sconti e abbuoni, le tasse, imposte e licenze, le offerte e beneficenze, l'eventuale compenso al concessionario.

Dal calcolo della spesa ammissibile, a partire dalle domande presentate per le spese dell'esercizio 2000/2001 verranno detratti eventuali ricavi a copertura di voci di costo ammesse. E' fatta salva tuttavia la possibilità per le singole strutture associative di rientrare delle spese per i servizi ai soci non coperte dal contributo provinciale, con partecipazione ai costi da parte dei soci medesimi.

2. Per gli interventi di cui alla LP 18 novembre 1988, n. 38 - art. 28, comma 7, sono ammissibili le spese generali di funzionamento, le spese relative all'attività di cui al comma 1 del suddetto articolo e le spese per il settore assistenze particolari ad esclusione degli oneri per gli organi statutari, gli ammortamenti, le spese di rappresentanza, gli interessi passivi, gli sconti e abbuoni, le tasse, imposte e licenze, le offerte e beneficenze.

4.1.4. 1. Per gli interventi di cui al comma 1), lett. e), sono ammissibili le spese di gestione delle opere di bonifica e le spese generali di funzionamento ad esclusione delle spese di rappresentanza, imposte e tasse e del compenso al concessionario; sono in ogni caso escluse le spese imputabili ad eventuali attività aventi natura commerciale.

4.1.5. 1. Per gli interventi di cui al comma 1) dell'art. 8 della LP13/1991 la spesa ammissibile sarà determinata sulla scorta dell'esposizione analitica dei costi di adozione e di utilizzazione dei marchi collettivi.

4.1.6. 1. Ai fini della liquidazione delle agevolazioni, nel caso di determinazione della spesa ammissibile in via preventiva, si procede alla riduzione della predetta spesa qualora dalla verifica della documentazione di cui al punto 4.5.3. si riscontrino spese inferiori o spese sostenute in difformità ai programmi approvati o documentazione non regolare.

2. Nel caso in cui la riduzione della spesa ammessa in via preventiva comporti una spesa ammissibile inferiore al limite minimo fissato, quest'ultima deve comunque non essere inferiore all'80% del predetto limite.

4.2. Priorità

4.2.1. Nel caso di dotazione finanziaria insufficiente nell'esercizio di riferimento le domande presentate potranno essere ammesse a contributo nel seguente ordine di priorità:

- domande presentate nell'esercizio precedente a decorrere dall'esercizio 2002 e non evase per carenza di dotazione finanziaria;
- domande presentate ai sensi del 1° comma, lett. e);
- domande presentate da soggetti individuati ai sensi dell'art. 28, comma 7 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;
- domande presentate ai sensi del 1° comma, lett. a);
- domande presentate ai sensi del 1° comma, lett. d) ad esclusione della Nuova Apitrento;
- domande presentate ai sensi del 1° comma, lett. b) operanti nel comparto lattiero-caseario;
- domande presentate ai sensi del 1° comma, lett. b) da parte di organismi operanti nel comparto ortofrutticolo;
- domande presentate ai sensi del 1° comma, lett. b) da parte di organismi operanti nel comparto vitivinicolo;
- domande presentate ai sensi del 1° comma, lett. b) da parte di consorzi di tutela e Associazioni che offrono servizi;
- domande presentate ai sensi del 1° comma lett. b) da parte di organismi operanti nel comparto zootecnico;
- domande presentate ai sensi del 1° comma lett. b) da parte di organismi operanti nel comparto florovivaistico;
- domande presentate ai sensi del 1° comma, lett. d), limitatamente alla Nuova Apitrento.

Qualora non si riesca a soddisfare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4.3. Criteri per la graduazione delle agevolazioni

4.3.1. 1. Per gli interventi di cui ai punti 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. (LP 17/81, art. 42, comma 1), valutata la particolare natura e diffusione che l'associazionismo e la cooperazione occupano nell'ambito dell'agricoltura trentina, ma rispettando nel contempo l'impegno di ridurre progressivamente la percentuale di contributo sulle spese di gestione, conformemente alle osservazioni dell'Unione europea al disegno di legge n.91/2000, il livello dell'intervento provinciale sulle spese di gestione relativamente all'esercizio finanziario con chiusura nel 2003 è fissato nel modo seguente:

- articolo 42, comma 1 - lettera a):
 - consorzi di miglioramento fondiario di primo grado e di secondo grado: pari al 60% al primo anno di avviamento; 40% al secondo anno; 20% al terzo anno;
 - soggetti di cui al numero 5) dell'articolo 2 della legge provinciale 17/81 al 16% al secondo anno; 10% al terzo anno di avviamento;
- articolo 42, comma 1 - lettera b), c) e d) limitatamente alla Nuova Apitrento:
 - comparto vitivinicolo: pari al 20%, ad esclusione di strutture che svolgono attività di commercializzazione di prodotti vitivinicoli che non sono ammesse;
 - comparto lattiero-caseario: pari al 20%;
 - comparto ortofrutticolo: pari al 20%;
 - comparto zootecnico: pari al 20%, elevato al 70% limitatamente al contributo straordinario per lo smaltimento delle trote morte e dei residui della lavorazione delle stesse;
 - comparto florovivaistico: pari al 20%;
 - soggetti che istituzionalmente svolgono compiti di tutela di marchi di origine dei prodotti agricoli e/o assistenza economico-amministrativa a favore dei propri associati: pari al 20%;
- articolo 42, comma 1 - lettera d) esclusa Nuova Apitrento: pari al 20%;
- articolo 42, comma 1, lettera e): pari al 70%, ridotto al 60% in presenza di soggetti che godono di entrate patrimoniali proprie;
- articolo 28, comma 7 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38: pari all'80% sulle spese per le revisioni dei bilanci dei C.M.F. e le assistenze particolari, ridotta al 20% per le spese generali di funzionamento.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 50%.

3. Il Dirigente del Servizio Vigilanza e Promozione dell'Attività Agricola può procedere alla rideterminazione della misura del contributo concesso nell'ambito dei limiti massimi per categorie di soggetti beneficiari, stabiliti al comma 1, nel caso di rideterminazione della spesa ammissibile in via consuntiva come previsto al punto 4.1.1. comma 3.

4.4. Termini per la presentazione delle domande

4.4.1. 1. Il termine per la presentazione delle domande di intervento di cui alle iniziative elencate ai punti 4.1.2., 4.1.3. 4.1.4. e 4.1.5 è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2003.

4.5. Documentazione

Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda

4.5.1. 1. La documentazione di base da presentare unitamente alla domanda è la seguente, per gli interventi di cui ai punti 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. e 4.1.5 (LP 17/81, art. 42):

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio preventivo o del programma di attività per l'esercizio di riferimento, con elencazione analitica delle spese. Nel caso di Enti pubblici o di Consorzi o Associazioni che abbiano termini statutari successivi alla scadenza delle domande per l'approvazione dei bilanci preventivi, gli stessi andranno presentati non appena approvati e comunque entro il termine fissato dal responsabile del procedimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973;
- copia fotostatica dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non siano già agli atti del Servizio.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta il non accoglimento delle domande stesse.
3. È fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della LP 30.11.1992, n. 23, articolo 3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dei protocolli d'intesa relativi all'autodisciplina degli operatori agricoli trentini, il contributo provinciale riconosciuto in via preventiva potrà essere rideterminato a consuntivo in funzione della loro regolare attuazione in particolare del rispetto delle scadenze e degli adempimenti previsti per la corretta gestione dei protocolli stessi.

Documentazione da presentare successivamente alla domanda ai fini dell'istruttoria

- 4.5.2. 1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente dell'organismo beneficiario di precisazione delle spese preventivate, qualora ritenuto necessario dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

- 4.5.3. 1. La documentazione da presentare è la seguente:
 - copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio consuntivo completo delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo;
 - bilancio dell'esercizio di riferimento;
 - eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

4.6. Periodo di validità delle domande non accolte

- 4.6.1. 1. Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda.
2. L'istruttoria delle domande di riconsiderazione si effettua prioritariamente rispetto alle domande di nuovo intervento, applicando i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento riferiti all'anno di presentazione delle precedenti richieste di contributo non accolte per mancanza di disponibilità.

5. AGEVOLAZIONI CREDITIZIE E CONTRIBUTIVE PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E PER LA PROVVISORIA DI CAPITALE DI ESERCIZIO (art. 47, LP 17/81)

5.1. Criteri di ammissibilità

- 5.1.1. 1. La concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, di cui all'art. 3, secondo comma, lett.f) della L. 185/92, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione e delle associazioni di produttori riconosciute è prevista qualora per effetto dei danni alle produzioni dei soci si siano registrate riduzioni nei conferimenti di almeno il 35% rispetto alla media dei conferimenti e delle produzioni commercializzate negli ultimi due anni, con conseguenti danni economici per le minori entrate.
2. I mancati conferimenti da prendere in considerazione ai fini del calcolo percentuale sono soltanto quelli derivanti dalle mancate produzioni in diretto nesso di causalità con l'evento avverso dichiarato eccezionale, per cui sono da escludere i mancati conferimenti e la ridotta commercializzazione dovuti ad altre circostanze.
3. Per produzione commercializzata si intende la produzione venduta con esclusione di quella destinata all'industria, nel caso di colture frutticole, e quella venduta con esclusione della produzione che ha subito declassamento qualitativo o che è stata destinata alla distillazione, nel caso di uva.
4. L'entità del prestito agevolato è commisurata alle spese fisse di gestione ed è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate.
5. Nel caso in cui negli ultimi due anni di riferimento precedenti quello in cui si è verificato l'evento siano accadute avversità atmosferiche:

- il raffronto per il calcolo delle riduzioni dei conferimenti è effettuato tenendo conto del valore del conferimento potenziale calcolato moltiplicando la superficie produttiva afferente la struttura associativa indicata nel rispettivo catastino per la media produttiva unitaria determinata sulla base di un triennio precedente non tenendo conto di eventuali anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche;
- il raffronto per il calcolo delle riduzioni del prodotto commercializzato è effettuato stimando il commercializzato potenziale calcolato sulla base della media del commercializzato del triennio precedente non tenendo conto di eventuali anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. Tali disposizioni si applicano a decorrere dalle domande presentate nell'anno 1999 nel termine e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

5.2. Criteri per la graduazione delle agevolazioni

- 5.2.1. 1. Il concorso provinciale nel pagamento degli interessi su un prestito quinquennale, è graduato in funzione della percentuale di danno individuato: pari al 50% del tasso di riferimento vigente all'atto del perfezionamento del prestito medesimo quando il danno è compreso fra il 35% ed il 50%, e pari al 65% quando il danno è superiore al 50%. La misura del concorso provinciale viene arrotondata ai cinque centesimi superiori.

5.3. Termini per la presentazione delle domande

- 5.3.1. 1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale di delimitazione delle zone danneggiate sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e comunque entro il 15 maggio 2003.

5.4. Documentazione

Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda

- 5.4.1. 1. La documentazione di base da presentare unitamente alla domanda è la seguente:
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione dell'iniziativa;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante relativa al conferimento degli ultimi due anni precedenti l'evento calamitoso;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante relativa alla produzione commercializzata negli ultimi due anni precedenti l'evento calamitoso;
2. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta il non accoglimento delle domande stesse.
3. È fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della LP 30.11.1992, n. 23, articolo 3.

Documentazione da presentare successivamente alla domanda ai fini dell'istruttoria

- 5.4.2. 1. La documentazione da presentare è la seguente:
- bilancio consuntivo dell'esercizio sociale che risente degli effetti economico-finanziari derivanti dall'evento calamitoso, nonché bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante relativa al conferimento dell'esercizio sociale in cui si è verificato l'evento e al quantitativo del prodotto commercializzato, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento.
2. La mancata presentazione della documentazione richiesta per l'istruttoria della domanda entro i termini fissati dal responsabile del procedimento comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

- 5.4.3. 1. La liquidazione del concorso provinciale viene effettuata sulla base del rendiconto presentato dall'Istituto di Credito.

5.5. Periodo di validità delle domande non accolte

- 5.5.1. 1. Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda.
2. Alle domande predette si applicano i criteri di ammissibilità, le priorità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento previste per le nuove domande.

6. INTERVENTI PER LA DIFESA ATTIVA E PASSIVA (art. 48, LP 17/81)

I contratti assicurativi possono essere stipulati in forma collettiva per i propri associati dai Consorzi di difesa, dalle cooperative e loro Consorzi autorizzati dalla Provincia.

I soggetti idonei a richiedere tale autorizzazione, disposta con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio competente, sono i seguenti:

- a) le cooperative iscritte al registro delle cooperative della Provincia di Trento nella categoria "Agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli" di cui alla LR 29 gennaio 1954, n. 7 o loro consorzi;
 - b) le cooperative fra agricoltori che attuano servizi a favore delle aziende.
- L'autorizzazione di cui sopra è subordinata a:
- a) gli statuti delle cooperative devono contenere fra gli scopi sociali attività di difesa attiva e passiva di produzioni intensive a favore dei soci, contro grandine, gelo, brina ecc.;
 - b) il collegio sindacale delle cooperative e loro consorzi deve comporsi di tre o cinque membri effettivi di cui un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali e un rappresentante della Provincia e due membri supplenti;
 - c) la data di costituzione della cooperativa antecedente all'anno 2000;
 - d) le cooperative e loro consorzi devono avere idonea dotazione di personale e di mezzi informatici.

6.1. Criteri di ammissibilità

- 6.1.1 1. Per gli interventi di cui all'art. 48 della LP 17/81, tenuto conto che con l'articolo 127 della Legge 388/00, è stata soppressa la cassa sociale, il documento contabile da produrre riguarderà lo stralcio di consuntivo della prevista contabilità separata per le iniziative di difesa corredato dalla relazione del Collegio sindacale sulle verifiche effettuate.
2. La spesa ammissibile, nel caso di determinazione in via preventiva, sarà individuata sia con riferimento alle spese preventivate che alle spese sostenute nell'esercizio precedente, tenuto conto dell'andamento delle iniziative di difesa passive gestite dai Consorzi/Cooperative in corso d'anno.

6.1.2 Per gli interventi di cui al comma 1) sono considerate ammissibili le spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze assicurative per le colture, le avversità e le garanzie previste dalle disposizioni ministeriali, ivi compresi i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari di produzione per le produzioni soggette alla disciplina delle quote, nell'ambito del territorio agricolo della Provincia.

6.1.3. Per gli interventi di cui ai commi 2) e 3) la tipologia dei danni al bestiame, ivi comprese le api, ritenuti assicurabili comprende: la morte per malattia, per infortunio nonché per eventi atmosferici diversi.

6.1.4 1. Per gli interventi di cui al comma 3) sono considerate ammissibili:

- le spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze assicurative per i danni derivanti da grandine, da brina, da vento e da gelo sulle colture di fiori in pieno campo; per il ciliegio, oltre alle spese per la difesa passiva di cui al numero 6.1.2, sono ammissibili anche le spese per la difesa passiva a fronte di danni provocati da pioggia.

Nel caso in cui lo Stato, ai sensi del DPR 17 maggio 1996, n. 324, art. 1, comma 3, non preveda, per l'anno di riferimento, la copertura assicurativa agevolata o la preveda solo parzialmente, sono ammissibili le spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate limitatamente alle colture, avversità e garanzie non rientranti nel decreto ministeriale emanato ai sensi del DPR sopradetto;

- le spese per il pagamento del premio delle polizze assicurative per i danni che derivano dalle seguenti avversità: grandine, gelo, brina, vento forte, trombe d'aria, uragani, caduta di neve per gli impianti

produttivi delle colture frutticole, viticole, arbustive o poliennali a frutto piccolo nonché per le strutture produttive per l'ortofloricoltura: serre, tunnels pesanti e leggeri sono ammissibili, limitatamente a quanto non rientrante nell'ambito del decreto ministeriale emanato ai sensi del DPR324/96 sopradetto;

- le spese per il pagamento del premio delle polizze assicurative per i danni che derivano dalle seguenti avversità: grandine, gelo, brina, vento forte, trombe d'aria, uragani alle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita del comparto viti-frutticolo per la riduzione della quantità di prodotto conferito dai soci e per il conferimento di prodotto danneggiato.

Il valore massimo assicurabile non potrà superare l'importo di 0,0775/Kg. di prodotto conferibile, calcolato tenendo presente la media dei conferimenti nel triennio precedente con esclusione delle annate in cui si sono verificati eventi calamitosi straordinari.

- Le spese per il pagamento del premio delle polizze assicurative per i danni al bestiame indicati al punto 6.1.3.
2. Per le categorie di prodotto non incluse nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali a termini dell'art. 127 della legge 388/2000, i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, per il periodo di riferimento, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, forniti dalla C.C.I.A.A. di Trento.
 3. Alla concessione dei benefici previsti ai commi 1), 2) e 3) le spese sono ammesse secondo il seguente ordine di priorità:
 - spese indicate al numero 6.1.2;
 - spese indicate al numero 6.1.4, punto 1. terzo e quarto trattino;
 - spese indicate al numero 6.1.4, punto 1 primo trattino;
 - spese indicate al numero 6.1.4, punto 1 secondo trattino.

6.1.5 1. Ai fini della liquidazione delle agevolazioni, nel caso di determinazione della spesa ammissibile in via preventiva, si procede alla rideterminazione della predetta spesa, qualora dalla verifica della documentazione di cui al punto 6.4. si riscontrino spese sostenute in difformità ai programmi approvati oppure per spese inferiori o documentazione non regolare.

6.2 Criteri per la graduazione delle agevolazioni

- 6.2.1 1. Per gli interventi di cui ai punti 6.1.2., 6.1.3. e 6.1.4 in funzione della particolarità dell'intervento volto a contenere i danni conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi, la sua entità è fissata come segue:
- a) contributo massimo del 25% per l'intervento di cui al numero 6.1.2, fino a raggiungere la percentuale del 70% del premio delle polizze assicurative comprensivo dell'intervento statale unicamente per le polizze assicurative che prevedono una franchigia minima del 20%. Qualora la polizza copra anche altri rischi l'intervento sarà ridotto al 50% come sommatoria fra i due interventi (statale e provinciale);
 - b) contributo pari al 50% per gli interventi di cui al numero 6.1.4, punto 1:
 - secondo trattino (limitatamente alle strutture produttive);
 - quarto trattino (bestiame);
 - c) contributo pari al 70% unicamente per le polizze assicurative che prevedono una franchigia minima del 20%, per gli interventi di cui al numero 6.1.4, punto 1,:
 - primo trattino;
 - secondo trattino (limitatamente agli impianti produttivi);
 - terzo trattino.Qualora la polizza copra anche altri rischi l'intervento sarà ridotto al 50%.

2. Il contributo può essere erogato in acconto fino alla misura massima dell'80%.

6.3 Termini per la presentazione delle domande

- 6.3.1. 1. Il termine per la presentazione delle domande di intervento di cui ai punti 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 è fissato entro 60 giorni dalla approvazione dei bilanci preventivi dell'esercizio di riferimento da parte dei competenti organi sociali e comunque entro il 15 maggio 2003.
2. Nel caso di polizze stipulate singolarmente dal produttore agricolo il termine per la richiesta di contributo è fissato entro 30 giorni dalla stipula della polizza e comunque entro il 15 maggio 2003.

6.4. Documentazione

Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda

- 6.4.1. 1. Per gli interventi di cui ai punti 6.1.2., 6.1.3. e 6.1.4. la documentazione di base da presentare unitamente alla domanda è la seguente:
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del documento contabile contenente lo stralcio di preventivo della prevista contabilità separata per le iniziative di difesa, nonché copia conforme del bilancio medesimo;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del DPR 600/1973.
2. Nel caso di polizze stipulate singolarmente dal produttore agricolo, per gli interventi di cui ai punti 6.1.2., 6.1.3. e 6.1.4. la documentazione di base da presentare unitamente alla domanda è la seguente:
- copia della polizza e della quietanza del pagamento del premio. Quando il pagamento del premio, in base agli accordi contrattuali, è posticipato rispetto alla stipula del contratto assicurativo, la quietanza può essere prodotta anche successivamente, allegata ai dati definitivi;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del DPR 600/1973.
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta il non accoglimento delle domande stesse.
4. È fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della LP 30.11.1992, n. 23, articolo 3.

Documentazione da presentare successivamente alla domanda ai fini dell'istruttoria

- 6.4.2. 1. Entro il 30 giugno dell'anno di riferimento deve essere presentata una situazione delle iniziative gestite dal Consorzio di difesa dalla quale risultino i valori dei premi assicurativi stipulati o in corso di stipulazione, al fine della determinazione della spesa ammissibile.
2. La mancata presentazione della documentazione richiesta per l'istruttoria della domanda entro i termini fissati comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

- 6.4.3. 1. La documentazione da presentare è la seguente:
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio consuntivo completo delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo;
 - bilancio dell'esercizio di riferimento;
 - copia dei ruoli esattoriali vistati secondo le disposizioni vigenti o in alternativa documentazione testante forme diverse di riscossione;
 - eventuale altra documentazione ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato ai sensi della LP 30.11.1992, n. 23, articolo 3.
2. Nel caso di polizze stipulate singolarmente dal produttore agricolo, la documentazione da presentare è la seguente:
- copia dei dati definitivi della polizza comprensivi dei premi pagati e degli eventuali risarcimenti;
 - eventuale altra documentazione ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato ai sensi della LP 30.11.1992, n. 23, articolo 3.

6.5. Periodo di validità delle domande non accolte

- 6.5.1. 1. Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda.
2. Alle domande predette si applicano i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento previste per le domande dell'esercizio in cui sono state presentate. Tali domande saranno riconsiderate con priorità rispetto alle nuove presentate.

7. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER FAVORIRE L'ACCESSO A FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ASSOCIATA (art. 48 bis LP 17/81)

Alla luce degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo l'intervento è sospeso. Verrà eventualmente predisposta una apposita delibera concernente i nuovi criteri e termini per la presentazione delle domande.

B. LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE O DI AGEVOLAZIONE PER LE INIZIATIVE CON MODALITÀ SEMPLIFICATE NELLA PRESENTAZIONE E NELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE (art. 4, lett. h) ed m))

1. Tenuto conto sia del ridotto numero di domande presentabili che della relativa complessità dell'istruttoria a fronte delle tipologie di iniziative di cui alla precedente lettera A, non si ritiene possibile l'individuazione di modalità semplificate sia per la presentazione che per il proseguimento delle domande stesse e in conseguenza le specificazioni per gli adempimenti di cui alla lett. m) dell'art. 4).

C. TIPOLOGIE DI INIZIATIVE E RELATIVI LIMITI DI SPESA SOTTOPOSTI A PARERE DEL COMITATO TECNICO DI CUI ALL'ART. 12 BIS (art. 4, lett. l)).

1. La tipologia di iniziativa per la quale la concessione dell'agevolazione è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del Comitato tecnico è quella individuata al punto 7.1.
Il limite di spesa oltre il quale è necessario il predetto parere è riferito all'entità del prestito o mutuo assistito da contributo provinciale richiesto. Detto limite è fissato nell'importo di Euro 258.229,00 pari a Lire 500.001.065.

[BO17030129612|D020|]

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

10 febbraio 2003, n. 34

Regolarizzazione di intestazioni tavolari di immobili di proprietà della Provincia Autonoma di Trento

omissis

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL PATRIMONIO E DEMANIO

omissis

determina

- 1) di riconoscere, per le ragioni espresse in premessa, relativamente alle pp. ff. 3809, 3825/2, 3829/2, 3830/2, CC Cavalese, il mutare dell'intestazione tavolare, foglio B, da "Provincia Autonoma di Trento - Patrimonio Indisponibile" a "Provincia Autonoma di Trento - Beni Demaniali";
- 2) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 3) di sottoscrivere l'istanza tavolare tendente ad ottenere il trasferimento di cui al punto 1);
- 4) di attestare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
F. ANGELI

[BO17030129601|E020|]

COMPENSORIO VALLE DELL'ADIGE - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA

14 aprile 2003

Graduatoria comprensoriale definitiva 1° semestre 2002 per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane

LA COMMISSIONE COMPENSORIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DEL COMPENSORIO C5

Premesso che ha proceduto, ai sensi degli articoli 3, 4, delle Norme di Attuazione della LP 16/1990, alla formazione della graduatoria provvisoria comprendente le domande presentate dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 per coloro che intendono ottenere in locazione un alloggio di edilizia abitativa pubblica;

premessi che è stato comunicato a tutti i richiedenti, con lettera raccomandata, il punteggio assegnato ai sensi del 5° comma dell'art. 3 delle Norme di Attuazione della LP 16/1990;

visto che entro i termini stabiliti non sono state presentate controdeduzioni in opposizione alla predetta graduatoria;

rende noto

di aver proceduto, ai sensi delle Norme d'Attuazione vigenti, alla formazione della graduatoria definitiva delle domande presentate dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, come risulta dall'allegato elenco.

IL PRESIDENTE

R. STENICO

IL SEGRETARIO

C. PEDRI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C05 VALLE DELL'ADIGE

08-04-2003

EDILIZIA PUBBLICA - GRADUATORIA DEFINITIVA (G) - SEMESTRE 1 ANNO 2002

Posiz.	Cognome	Nome	PUNTI		Zone omogenee
1	CLAMER	ALDA	40	18	03
2	STENICO	RICCARDO	35	15	03
3	GHIA	FELICITA	33	30	04 05
4	TISOT	PERICA	30	11	01
5	GIULIANI	EMMA	29	X 20	04
6	ZENDRON	LINA	29	38	02
7	FAUSTINI	VERA	29	15	04 05
8	PASQUIN	GIUSEPPE	29	2	04
9	COMAI	GIORGINA	28	11	11
10	CONCIN	MARIA	27	9	04
11	CASET	MARIA	25	11	04
12	STRACCHI	LUCIANO	24	6	02
13	PINAMONTI	ELEONORA	23	7	05
14	NICOLODI	MARA LUCIA	23	6	03 06
15	TANEL	PIO	22	2	04 06
16	VALVO	GIOVANNI	20	13	02
17	FERRATI	MARIA	20	8	02
18	TORTORA	CORNELIO	19	11	02
19	KELLER	ROMANO	18	11	02 04

[BO17030129600|E020|]

COMPENSORIO VALLE DI NON - COMMISSIONE ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA 9 aprile 2003

Graduatoria comprensoriale definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane relativa alle domande presentate nel 1° semestre 2002

LA COMMISSIONE COMPENSORIALE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Vista la LP n. 16 del 18.6.1990 e s.m.i., il Regolamento di attuazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7946 dd. 21.6.1991 e s.m.i. concernente la disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa a favore delle persone anziane;

Accertato che non sono pervenuti ricorsi alla Commissione Compensoriale per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica per anziani, avverso la graduatoria provvisoria pubblicata sul BUR n. 11 del 18.3.2003;

rende noto

di aver proceduto ai sensi delle sopracitate leggi provinciali, alla formazione della graduatoria comprensoriale definitiva relativa al 1° semestre 2002 (domande presentate nel periodo 1.1.2002 - 30.6.2002) di cui all'allegato.

IL PRESIDENTE
D. PRETI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C06 VALLE DI NON

03-04-2003 EDILIZIA PUBBLICA - GRADUATORIA DEFINITIVA (G) - SEMESTRE 1 ANNO 2002

Posiz.	Cognome	Nome	PUNTI		Zone omogenee
1	MARTINI FACINELLI	EMMA	43	X 61	02
2	MATTEVI	CARMELA	43	13	08
3	MICLET	OSCAR	42	X 72	07
4	LARCHER	ONORINA	37	49	01
5	TOLOTTI	DOLORES	37	22	04 08
6	BIASI	GIOVANNA	36	2	06
7	COVI	ELISA	35	8	01
8	CAPPELLETTI	LINA	32	17	08
9	BERINGHER	ANNA MARIA	27	4	05 08

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C06 VALLE DI NON

03-04-2003 EDILIZIA PUBBLICA - SOTTOGRADUATORIA (G) - SEMESTRE 1 ANNO 2002
RUFFRE' ;MALOSCO;RONZONE;FONDO;SARNONICO;DAMBEL;AMBL
CAVARENO; CASTELFONDO

Posiz.	Cognome Via	Nome Località	PUNTI Numero	Criteri Comune residenza	Comune scelto
1	LARCHER VALLETTE	ONORINA	37 6	49 479 RUFFRE'	RUFFRE'
2	COVI MASO PIOLA	ELISA	35 7	8 256 SARNONICO	CAVARENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C06 VALLE DI NON

03-04-2003

EDILIZIA PUBBLICA - SOTTOGRADUATORIA (G) - SEMESTRE 1 ANNO 2002
SFRUZ; SMARANO; COREDO; SANZENO

Posiz.	Cognome Via	Nome Località	PUNTI Numero	Criteri Comune residenza	Comune scelto
1	BIASI SMARANO	GIOVANNA	36 8	2 217 SFRUZ	SFRUZ

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C06 VALLE DI NON

03-04-2003

EDILIZIA PUBBLICA - SOTTOGRADUATORIA (G) - SEMESTRE 1 ANNO 2002
TERRES; FLAVON; CUNEO; DENNO; SPORMINORE; CAMPODENNO

Posiz.	Cognome Via	Nome Località	PUNTI Numero	Criteri Comune residenza	Comune scelto
1	MICLET ROMA	OSCAR	42 5	X 72 224 TERRES	TERRES

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C06 VALLE DI NON

03-04-2003

EDILIZIA PUBBLICA - SOTTOGRADUATORIA (G) - SEMESTRE 1 ANNO 2002
CLES

Posiz.	Cognome Via	Nome Località	PUNTI Numero	Criteri Comune residenza	Comune scelto
1	MATTEVI VIA ROMANA	CARMELA	43 55	13 304 CLES	CLES
2	TOLOTTI SNAO	DOLORES	37	22 422 TUENNO	
3	CAPPELLETTI CAMPI NERI	LINA	32 3	17 211 CLES	CLES
4	BERINGHER TIBERIO CLAUDIO	ANNA MARIA	27	4 131 CLES	CLES

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C06 VALLE DI NON

03-04-2003

EDILIZIA PUBBLICA - SOTTOGRADUATORIA (G) - SEMESTRE 1 ANNO 2002
BREZ; CLOZ; ROMALLO; REVO'; CAGNO'

Posiz.	Cognome Via	Nome Località	PUNTI Numero	Criteri Comune residenza	Comune scelto
1	MARTINI FACINELLI G.VERDI	EMMA	43 3	X 61 368 REVO'	REVO'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C06 VALLE DI NON

03-04-2003

EDILIZIA PUBBLICA - SOTTOGRADUATORIA (G) - SEMESTRE 1 ANNO 2002
TASSULLO; NANNO; TUENNO

Posiz.	Cognome Via	Nome Località	PUNTI Numero	Criteri Comune residenza	Comune scelto
1	TOLOTTI SNAO	DOLORES	37	22 422 TUENNO	TUENNO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C06 VALLE DI NON

03-04-2003

EDILIZIA PUBBLICA - SOTTOGRADUATORIA (G) - SEMESTRE 1 ANNO 2002
TON; VERVO'; TRES; TAI0;

Posiz.	Cognome Via	Nome Località	PUNTI Numero	Criteri Comune residenza	Comune scelto
1	BERINGHER TIBERIO CLAUDIO	ANNA MARIA	27	4 131 CLES	TAIO

COMUNE DI STREMBO

[BO17030129610|C110|S110|]
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 31 marzo 2003, n. 7

Modifica dello Statuto del Comune di Strembo

IL SINDACO

rende noto

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 7 del 31 marzo 2003, ha modificato lo statuto comunale, abrogando al comma 5 dell'art. 7 la frase: *"Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio"*.

IL SINDACO
 A. FANTOMA

COMUNE DI TAIÒ

[BO17030129625|S110|C110|]
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 14 aprile 2003, n. 8

Modifica dello Statuto del Comune di Taio

IL SEGRETARIO COMUNALE

rende noto

che con delibera consiliare n. 8 di data 14.4.2003 è stato il quarto comma dell'art. 22 dello Statuto comunale come di seguito:

- Ai consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale nella misura di 50,00 (diconsi cinquanta Euro) per ogni seduta.
- Ai componenti delle altre commissioni comunali previste dalla legge o dai regolamenti il gettone di presenza per ogni seduta è fissato in 35,00 (diconsi trentacinque Euro).

IL SEGRETARIO COMUNALE
 M. MACCANI

**PROVINCIA AUTONOMA
 DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

**AUTONOME PROVINZ
 BOZEN - SÜDTIROL**

[BO17030129624|P025|]
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 10 marzo 2003, n. 731

Comune di Parcines: approvazione di modifiche al piano urbanistico

Visto il vigente piano urbanistico del Comune di Parcines;

[AM17030129624|P025|]
 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
 vom 10. März 2003, Nr. 731

Gemeinde Partschins: Genehmigung von Änderungen zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Partschins;

Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

- a) Trasformazione di una parte della via Vertigen da zona agricola in strada urbana del tipo „C“ (ca. 3.150 m²);
- b) Trasformazione di una parte del lungo l'argine del fiume Adige da zona agricola in zona per attrezzature collettive - impianti sportivi (ca. 1.520 m²);
- c) Trasformazione dell'edificio della vecchia canonica di Rablà da zona residenziale „C“ in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (ca. 1.460 m²);

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate nè proposte nè osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 (per la modifica b) „trasformazione di una parte del lungo l'argine del fiume Adige da zona agricola in zona per attrezzature collettive - impianti sportivi (ca. 1.520 m²)“, espressi nella seduta del 13 febbraio 2003, facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono a detti pareri;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale dell'11.8.1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare le modifiche al piano urbanistico proposte dal Comune di Parcines come segue:
 - a) Viene approvata la trasformazione di una parte della via Vertigen da zona agricola in strada urbana del tipo „C“ (ca. 3.150 m²), per garantire l'accesso alle case esistenti;
 - b) Viene approvata la trasformazione di una parte del lungo argine del fiume Adige da zona agricola in zona per attrezzature collettive - impianti sportivi (ca. 1.520 m²); la trasformazione è necessaria per realizzare in questo ambito una pista di inlineskating e un parco giochi „Bolzplatz“;
L'Ufficio sistemazione bacini montani ovest (lettera del 9 gennaio 2003, prot. n. 110), l'Ufficio gestione risorse idriche (lettera del

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlage beantragt:

- a) Umwidmung eines Teiles der Vertigenstraße von Landwirtschaftsgebiet in örtliche Straße Typ „C“ (ca. 3.150 m²);
- b) Umwidmung eines Teiles des Etschdammes in Saring von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen (ca. 1.520 m²);
- c) Umwidmung des alten Widums in Rabland von Wohnbauzone „C“ in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung (ca. 1.460 m²);

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13 (für die Abänderung b) „Umwidmung eines Teiles des Etschdammes in Saring von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen (ca. 1.520 m²)“, die in der Sitzung vom 13. Februar 2003 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung genannten Gutachten entsprechen;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Partschins beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen:
 - a) Die Umwidmung eines Teiles der Vertigenstraße von Landwirtschaftsgebiet in örtliche Straße Typ „C“ (ca. 3.150 m²) wird genehmigt, um die Zufahrt zu den bestehenden Wohnhäusern zu gewährleisten;
 - b) Die Umwidmung eines Teiles des Etschdammes in Saring von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen (ca. 1.520 m²) wird genehmigt; die Umwidmung ist erforderlich, um dort einen Inlineskatingplatz und einen Bolzplatz errichten zu können;
Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West (Schreiben vom 9. Januar 2003, Prot. Nr. 110), das Amt für Gewässernutzung

17 gennaio 2003, prot. n. 541) e l'Ufficio tutela acque (lettera del 22 gennaio 2003, prot. n. 306) hanno espresso parere favorevole in merito;

- c) Viene approvata la trasformazione dell'edificio della vecchia canonica di Rablà da zona residenziale „C“ in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (ca. 1.460 m²); la trasformazione è necessaria per garantire il fabbisogno di un impianto di interesse generale;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

(Schreiben vom 17. Januar 2003, Prot. Nr. 541) und das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 22. Januar 2003, Prot. Nr. 306) haben die Abänderung befürwortet;

- c) Die Umwidmung des alten Widums in Rabland von Wohnbauzone „C“ in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung (ca. 1.460 m²) wird genehmigt; die Umwidmung ist erforderlich, um den Bedarf an einer Einrichtung von allgemeinem Interesse zu decken;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO17030129599|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 marzo 2003, n. 1022

Comune di Sarentino: approvazione di una modifica al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Sarentino;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 58 del 8.8.2002

Previsione di una zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici - a Sarentino, località Stetto, trasformando un'area di 3.600 m² ca., che attualmente è classificata come zona di verde agricolo, secondo l'allegato grafico, destinata alla realizzazione del centro per la protezione civile.

Vista la delibera consiliare n. 99 del 12.11.2002, con la quale il Comune ha preso posizione su un'osservazione, presentata avverso la succitata delibera consiliare;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13, espressi nella seduta del 13.2.2003, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detti pareri;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13;

Ciò premesso,

[AM17030129599|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. März 2003, Nr. 1022

Gemeinde Sarntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Sarntal;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 58 vom 8.8.2002

Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung - in Sarnthein, Örtlichkeit Steet, durch Umwidmung einer Fläche von rund 3.600 m², die derzeit als Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen ist, gemäß graphischer Unterlage, zwecks Errichtung des Zivilschutzentrums.

Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 99 vom 12.11.2002, mit welchem die Gemeinde zu einem Einwand Stellung genommen hat, der gegen obigen Ratsbeschluss vorgebracht wurde;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, die in der Sitzung vom 13.2.2003 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genannten Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

LA GIUNTA PROVINCIALE

a maggioranza di voti legalmente espressi con 4 voti contrari

delibera

1. di approvare la previsione di una zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici - a Sarentino, località Stetto, come proposto dal Comune di Sarentino, con delibera consiliare n. 58 del 8.8.2002. A tale scopo viene trasformata un'area di 3.600 m² ca., che attualmente è classificata come zona di verde agricolo. La nuova zona è destinata alla realizzazione del centro per la protezione civile. In merito al parere negativo della Commissione locale per i masi chiusi si eccepisce, che si tratta di un grande maso (più di 10 ettari di terreno coltivato), che non viene pregiudicato in nessun modo nella sua esistenza e redditività, scorporando un'area di 3.600 m² ca.

L'ufficio sistemazione bacini montani nord ha espresso parere favorevole in merito (nota del 16.1.2003, prot. n. 327).

Le osservazioni in merito presentate vengono respinte, in conformità alle conclusioni motivate del consiglio comunale, che la Giunta provinciale fa proprie. Inoltre viene ribadito che l'ubicazione dal punto di vista urbanistico e paesaggistico è da ritenersi idonea e che il maso interessato non viene pregiudicato;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmenmehrheit bei 4 Gegenstimmen und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Sarntal mit Ratsbeschluss Nr. 58 vom 8.8.2002 beantragte Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung - in Sarnthein, Örtlichkeit Steet, zu genehmigen. Hierfür wird eine Fläche von rund 3.600 m², die derzeit als Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen ist, umgewidmet. Es ist dort die Errichtung des Zivilschutzentrums geplant. Dem negativen Gutachten der Höfekommission wird entgegengehalten, dass es sich um einen großen Hof handelt (über 10 ha Kulturgrund), der durch eine Abtrennung von rund 3.600 m² in seiner Existenz und Wirtschaftlichkeit in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord hat das Vorhaben befürwortet (Schreiben vom 16.1.2003, Prot. Nr. 327).

Die diesbezüglich eingebrachten Einwände werden mit den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates abgelehnt, die sich die Landesregierung zu eigen macht. Weiters wird vermerkt, dass der Standort aus urbanistischen und landwirtschaftlichen Überlegungen als geeignet erachtet wird und der betroffene Hof nicht beeinträchtigt wird;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO17030129598|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 marzo 2003, n. 1024

Comune di Selva Val Gardena: approvazione di modifiche al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Selva val Gardena;

Premesso, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico:

[AM17030129598|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. März 2003, Nr. 1024

Gemeinde Wolkenstein: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Wolkenstein;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan beantragt:

Delibera consiliare n. 41 del 21.11.2002

Rettifica alla delimitazione del parcheggio pubblico nell'ambito delle p.f. 799/1 e p.ed. 189/1, nella zona Speckkeller, secondo lo stato di fatto, come risulta dall'allegato grafico.

Delibera consiliare n. 44 del 21.11.2002

Riclassificazione della parte bassa della zona geologica Costa da "R3" in R2", secondo l'allegato grafico, in quanto da ulteriori studi geologici dettagliati risulta, che detta parte corrisponde ad una zona con rischio geologico ed idrogeologico controllato.

Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13, espressi nella seduta del 20.2.2003, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detti pareri;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Selva val Gardena, come segue:

Delibera consiliare n. 41 del 21.11.2002

Viene approvata la rettifica alla delimitazione del parcheggio pubblico nell'ambito delle p.f. 799/1 e p.ed. 189/1, nella zona Speckkeller. Corrisponde allo stato di fatto.

Delibera consiliare n. 44 del 21.11.2002

Viene approvata la riclassificazione della parte bassa della zona geologica Costa da "R3" in R2", secondo la prima revisione del Catasto dell'Autorità di Bacino del 20.3.2003 (prot. n. 1960), con relativa documentazione grafica. Ulteriori studi geologici dettagliati hanno dimostrato, che detta parte corrisponde ad una zona con

Ratsbeschluss Nr. 41 vom 21.11.2002

Richtigstellung der Abgrenzung des öffentlichen Parkplatzes im Bereich der Gp. 799/1 und Bp. 189/1, in der Zone Speckkeller, gemäß tatsächlichem Bestand, wie dies aus der graphischen Unterlage hervorgeht.

Ratsbeschluss Nr. 44 vom 21.11.2002

Neuklassifizierung des unteren Teiles der geologischen Zone Costa von "R3" in R2", gemäß graphischer Unterlage, da eine neuerliche geologische Untersuchung ergeben hat, dass besagter Teil einer Zone mit kontrollierbarem geologischen und hydrogeologischen Risiko entspricht.

Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, die in der Sitzung vom 20.2.2003 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genannten Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Wolkenstein beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen:

Ratsbeschluss Nr. 41 vom 21.11.2002

Die Richtigstellung der Abgrenzung des öffentlichen Parkplatzes im Bereich der Gp. 799/1 und Bp. 189/1, in der Zone Speckkeller, wird genehmigt. Sie entspricht dem tatsächlichem Bestand.

Ratsbeschluss Nr. 44 vom 21.11.2002

Die Neuklassifizierung des unteren Teiles der geologischen Zone Costa von "R3" in R2", wird gemäß erster Abänderung des Katasters der Behörde für das Wassereinzugsgebiet vom 20.3.2003 (Prot. Nr. 1960), und entsprechender graphischer Unterlage, befürwortet. Neuerliche geologische Untersuchungen haben ergeben hat,

rischio geologico ed idrogeologico controllato;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

dass besagter Teil einer Zone mit kontrollierbarem geologischen und hydrogeologischen Risiko entspricht;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO17030129615|S030|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

31 marzo 2003, n. 1030

Rideterminazione e semplificazione delle sanzioni amministrative per violazioni di vincoli paesaggistici - revoca della delibera n. 3645 del 29 giugno 1992

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

a voti unanimi e legalmente espressi

1. di determinare le sanzioni amministrative indicate nell'allegato A per le contravvenzioni alle norme di vincolo paesaggistico ivi indicate, salvo che lo stesso fatto non venga punito più severamente ai sensi di altre disposizioni legislative;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino della Regione.
3. La propria delibera n. 3645 del 29 giugno 1992 è revocata.

Allegato A

CIRCOLAZIONE, DIVIETI DI ACCESSO

- 1) Euro 67,00 per violazione delle disposizioni sulla circolazione con veicoli a motore su strade chiuse al traffico, sui limiti di velocità e sui divieti di sosta e parcheggio. La sanzione è ridotta a Euro 51,00, qualora il trasgressore avesse avuto diritto ad ottenere l'autorizzazione di transito, ma abbia omissis di richiederla;
- 2) Euro 51,00 per la mancata esposizione o l'esposizione in maniera non visibile nel o sul veicolo a motore dell'autorizzazione e/o per la mancata esibizione della stessa su richiesta dell'agente di

[AM17030129615|S030|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 31. März 2003, Nr. 1030

Neufestsetzung und Vereinfachung der Verwaltungsstrafen für Übertretungen von landschaftlichen Unterschutzstellungen - Widerruf des Beschlusses Nr. 3645 vom 29. Juni 1992

.....

DIE LANDESREGIERUNG

beschließt

in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeinhelligkeit

1. die im Anhang A angeführten Verwaltungsstrafen für Übertretungen der dort aufgelisteten landschaftlichen Unterschutzstellungsbestimmungen festzusetzen, außer dass für denselben Tatbestand andere Gesetzesbestimmungen, welche höhere Strafen vorsehen, angewandt werden;
2. für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen.
3. Der eigene Beschluss Nr. 3645 vom 29. Juni 1992 ist widerrufen.

Anhang A

VERKEHR, BETRETUNGSVERBOTE

- 1) 67,00 Euro bei Übertretung der Bestimmungen über den Verkehr auf Straßen, die für den Verkehr mit Motorfahrzeugen gesperrt sind, über die Geschwindigkeitsbegrenzung, über das Halte- und Parkverbot. Die Verwaltungsstrafe wird auf 51,00 Euro herabgesetzt, wenn der Betroffene Anspruch auf die Fahrbewilligung gehabt hätte, diese aber nicht beansprucht hat;
- 2) 51,00 Euro falls der Inhaber einer Bewilligung diese nicht oder nicht gut sichtbar am oder im Kraftfahrzeug anbringt und / oder sich weigert, die Bewilligung auf Verlangen der Kontrollorga-

- vigilanza, nonché per la mancata chiusura della sbarra dopo ogni passaggio;
- 3) Euro 82,00 per violazione del divieto di circolazione o di parcheggio con qualsiasi veicolo a motore, roulotte e rimorchi e simili su terreni sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale;
 - 4) Euro 67,00 per la circolazione con macchine agricole, qualora non siano destinate all'esecuzione di lavori agricoli forestali;
 - 5) Euro 184,00 per violazione del divieto di atterraggio, di decollo e di sorvolo a quota inferiore dal suolo di quella stabilita nel decreto di vincolo paesaggistico con velivoli a motore;
 - 6) Euro 41,00 per violazione del divieto di andare in bicicletta;
 - 7) Euro 41,00 per violazione del divieto di navigazione;
 - 8) Euro 41,00 per violazione del divieto di cavalcare;
 - 9) Euro 41,00 per violazione del divieto di accesso;
 - 10) Euro 41,00 per violazione del divieto di fare il bagno;

TUTELA DEL SUOLO, DELLE ACQUE E CONTRO I RUMORI

- 11) Euro 41,00 per violazione del divieto di abbandono al suolo di residui cartacei, rifiuti e simili;
- 12) Euro 41,00, aumentata per superfici maggiori a 10 m² di Euro 7,00 al m², per la violazione del divieto di deposito di rifiuti, letame e materiale di qualsiasi genere;

LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI GODIMENTO

- 13) Euro 67,00 aumentata per superfici maggiori a 10 m² di Euro 7,00 al m², per violazione del divieto di sfalcio di cariceto o prati da strame, dal 15 marzo all'1 settembre;
- 14) Euro 41,00 per violazione del divieto di pascolo per capo di bestiame e per giorno di pascolo; se si tratta di violazioni di fattispecie previste e sanzionate dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma di questo allegato vengono applicate soltanto le sanzioni previste nella legge citata;
- 15) Euro 67,00, aumentata per superfici maggiori a 10 m² di Euro 7,00 per ogni m², o una frazione di essa per violazione del divieto di concimazione con fertilizzanti chimici o liquame;
- 16) Euro 67,00 aumentata per superfici maggiori a 10 m² di Euro 7,00 al m², per violazione del divieto dell'uso di erbicidi, insetticidi, fungicidi ed altri pesticidi;

- ne vorzuzeigen, oder die Schranke nach der Durchfahrt nicht wieder absperrt;
- 3) 82,00 Euro bei Übertretung des Verbotes des Fahrens und Parkens von Motorfahrzeugen, Wohnwagen und Anhängern beliebiger Art u.ä. in landschaftlich geschützten Gebieten;
 - 4) 67,00 Euro für das Fahren mit landwirtschaftlichen Maschinen oder Geräten, wenn diese nicht zur Verrichtung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt werden;
 - 5) 184,00 Euro bei Übertretung des Verbotes, mit motorisierten Fluggeräten zu landen, zu starten und das Gebiet unterhalb der im Unterschutzstellungsdekret festgelegten Höhe zu überfliegen;
 - 6) 41,00 Euro bei Übertretung des Verbotes, mit Fahrrädern zu fahren;
 - 7) 41,00 Euro bei Übertretung des Verbotes, mit Booten zu fahren;
 - 8) 41,00 Euro bei Übertretung des Reitverbotes;
 - 9) 41,00 Euro bei Übertretung des Betretungsverbot;
 - 10) 41,00 Euro bei Übertretung des Badeverbotes;

BODEN-, WASSER-, UND LÄRMSCHUTZ

- 11) 41,00 Euro bei Übertretung des Verbots, Papierreste, Abfall und dgl. wegzuerwerfen oder liegen zu lassen;
- 12) 41,00 Euro erhöht ab einer Fläche von 10 m² um 7,00 Euro pro m² für das widerrechtliche Ablagern von Müll, Mist und Material jeglicher Art;

NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

- 13) 67,00 Euro, erhöht ab einer Fläche von 10 m² um 7,00 Euro pro m², bei Übertretung des Verbotes, Seggenbestände oder Streuwiesen zwischen 15. März und 1. September zu mähen;
- 14) 41,00 Euro bei Übertretung des Weideverbots pro Tier und Weidetag; stellt die Übertretung einen Tatbestand dar, der auch vom Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21 geahndet wird, werden unbeschadet der Bestimmung des letzten Absatzes dieses Anhangs ausschließlich die vom genannten Gesetz vorgesehenen Strafsätze angewandt;
- 15) 67,00 Euro, erhöht ab einer Fläche von 10 m² um 7,00 Euro pro m² oder einen Bruchteil davon, bei Übertretung des Verbots, Kunstdünger oder Gülle auszubringen;
- 16) 67,00 Euro erhöht ab einer Fläche von 10 m² um 7,00 Euro pro m², bei Übertretung des Verbots, Herbizide, Insektizide, Fungizide oder andere Pestizide zu verwenden;

FLORA, FAUNA, FUNGHI E MINERALI

- 17) Euro 41,00 per 10 piante, aumentata di Euro 7,00 per ogni esemplare in più, per violazione del divieto di raccogliere o detenere qualsiasi specie erbacea o arbustiva;
- 18) 51,00 Euro per violazione del divieto della raccolta ed il possesso di funghi maggiorata di Euro 30,00 per ogni chilogrammo o frazione di esso; se si tratta di violazioni di fattispecie previste e sanzionate dalla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18 fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma di questo allegato vengono applicate soltanto le sanzioni previste nella legge citata;
- 19) Euro 67,00 per violazione del divieto di commissione di fonti di alimentazione, dei posti di nidificazione, di cova e dimora come zone umide, stagni e simili;
- 20) Euro 67,00 per violazione del divieto di catturare, ferire, disturbare o uccidere gli animali selvatici; se si tratta di violazioni di fattispecie penali ovvero previste e sanzionate dalla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 o dalle legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28 si applicano soltanto le disposizioni penali e quelle previste nelle leggi provinciali citate;

DIVIETI GENERALI

- 21) Euro 67,00 per taglio di alberature senza autorizzazione paesaggistica aumentata del triplo del valore economico; quando si tratta di alberature di particolarità botanica, che formano peculiari caratteristiche del paesaggio, la sanzione viene aumentata del decuplo del valore economico;
- 22) Euro 67,00 per violazione del divieto di lasciar vagare i cani;
- 23) Euro 82,00 per violazione del divieto di campeggio con tende, roulotte, campers e simili;
- 24) Euro 500,00 per violazione del divieto dello svolgimento di manifestazioni;
- 25) Euro 67,00 per violazione del divieto di accendere fuochi, fatta eccezione per i posti allo scopo attrezzati ed autorizzati; se si tratta di violazioni di fattispecie previste e sanzionate dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma di questo allegato vengono applicate soltanto le sanzioni previste nella legge citata;
- 26) Euro 67,00 per violazione del divieto di usare armi da sparo, di lanciare razzi e di provocare esplosioni; se si tratta di violazioni di fattispecie penali ovvero previste e sanzionate dalla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 si applicano soltanto le disposizioni penali e quelle previste nella

FLORA, FAUNA, PILZE UND MINERALIEN

- 17) 41,00 Euro erhöht ab einer Stückzahl von 10 Pflanzen um 7,00 Euro für jedes weitere Exemplar bei Übertretung des Verbots des Pflückens und Aufbewahrens jeglicher Art von kraut- und staudenartigen Pflanzen;
- 18) Euro 51,00 bei Übertretung des Verbotes, Pilze zu sammeln und aufzubewahren erhöht um zusätzlich Euro 30,00 pro kg oder Bruchteil davon; stellt die Übertretung einen Tatbestand dar, der auch vom Landesgesetz vom 19. Juni 1991, Nr. 18 geahndet wird, werden unbeschadet der Bestimmung des letzten Absatzes dieses Anhangs ausschließlich die vom genannten Gesetz vorgesehenen Strafsätze angewandt;
- 19) 67,00 Euro bei Übertretung des Verbots der Beschädigung der Nahrungsquellen, der Brut- und Aufenthaltsstätten, wie Tümpel, Sumpfbiete und dergleichen;
- 20) 67,00 Euro bei Übertretung des Verbots des Fangens, Verletzens, Störens oder Tötens wildlebender Tiere; stellt die Übertretung einen Straftatbestand oder Tatbestand dar, der auch vom Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14 oder vom Landesgesetz vom 9. Juni 1978, Nr. 28 geahndet wird, finden ausschließlich die strafrechtlichen Bestimmungen und die genannten Landesgesetz-Anwendung;

ALLGEMEINE VERBOTE

- 21) 67,00 Euro für das Fällen von Bäumen ohne Landschaftsschutzermächtigung erhöht um das Dreifache des wirtschaftlichen Wertes; falls es sich um botanisch besondere Bäume handelt, die das Landschaftsbild in eigener Weise prägen, wird die Strafe um das Zehnfache des wirtschaftlichen Wertes erhöht;
- 22) 67,00 Euro bei Übertretung des Verbots, Hunde frei laufen zu lassen;
- 23) 82,00 Euro bei Übertretung des Verbots, mit Zelten, Wohnwagen, Campers und dgl. zu lagern;
- 24) 500,00 Euro bei Übertretung des Verbots, Veranstaltungen abzuhalten;
- 25) 67,00 Euro bei Übertretung des Verbots, Feuer anzuzünden, ausgenommen an den eigens dafür eingerichteten und genehmigten Stellen; stellt die Übertretung einen Tatbestand dar, der auch vom Landesgesetz vom, 21. Oktober 1996, Nr. 21 geahndet wird, werden unbeschadet der Bestimmung des letzten Absatzes dieses Anhangs ausschließlich die vom genannten Gesetz vorgesehenen Strafsätze angewandt;
- 26) 67,00 Euro Euro bei Übertretung des Verbots des Gebrauchs von Schusswaffen, Raketen zu zünden und Explosionen auszulösen; stellt die Übertretung einen Straftatbestand oder Tatbestand dar, der auch vom Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14 geahndet wird, finden ausschließlich die

legge provinciale citata;

- 27) Euro 67,00 per chi turba la tranquillità con rumori molesti ed inutili;
- 28) Euro 67,00 a Euro 428,00 fermo restando l'obbligo di eliminare o di risarcire il danno provocato, per violazione del divieto di asportare, danneggiare o modificare attrezzature predisposte all'interno di zone protette;

Se la violazione dei divieti sopra indicati avviene nell'ambito dei parchi naturali, biotopi, monumenti naturali o piani paesaggistici sovracomunali, si applicano le sanzioni amministrative stabilite aumentate del 50%.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

strafrechtlichen Bestimmungen und das genannte Landesgesetz Anwendung;

- 27) 67,00 Euro für das Stören der Ruhe durch lästige und unnötige Geräusche;
- 28) 67,00 Euro unbeschadet der Verpflichtung, den Schaden zu beheben bzw. Schadenersatz zu leisten, bei Übertretung des Verbots, Einrichtungen in Schutzgebieten zu entfernen, zu beschädigen oder zu ändern;

Erfolgt die Übertretung der oben angeführten Verbote im Bereich von Naturparks, Biotopen, Naturdenkmälern oder Gebietsplänen, werden die zu verhängenden Verwaltungsstrafen um 50% erhöht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO17030129608|A110|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 aprile 2003, n. 1068

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2003

omissis

delibera

1. di aggiornare le tariffe per l'erogazione da parte delle Aziende Sanitarie delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra e di servizio, ai sensi dell'articolo 57 terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 27 terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e dell'articolo 27 comma 3-bis, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 come segue:
- *cure climatiche e soggiorni terapeutici*
Euro 30,09 giornaliere (vitto e alloggio) per un massimo di 21 giorni di cura all'anno su presentazione di fattura o ricevuta comprovante la spesa di alloggio sostenuta;
Euro 14,29 giornaliere (vitto)
su presentazione di sola dichiarazione di permanenza sul luogo di cura, rilasciata dal sindaco, dei carabinieri, Unità Sanitaria Locale ecc.;
 - contributo acquisto calzature rivestimento protesi
Euro 76,21 annuale;

[AM17030129608|A110|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. April 2003, Nr. 1068

Angleichung der Tarife für spezifische und ergänzende Leistungen zugunsten der Kriegs- und Dienstinvaliden und gleichgestellten Kategorien für das Jahr 2003

.....

beschließt

1. die Tarife für die Leistungen, die von den Sanitätsbetrieben gemäß Artikel 57 Absatz 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978, Nr. 833, Art. 27 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 2. Januar 1981, Nr. 1, und Art. 27 Absatz 3-bis des Landesgesetzes vom 2. Jänner 1981, Nr. 1 im laufenden Jahr für Kriegs- und Dienstinvaliden erbracht werden, wie folgt anzuheben:
- *klimatische Kuren und Therapieaufenthalte*
Euro 30,09 täglich (Kost und Logis)
für höchstens 21 Tage im Jahr bei Vorlage einer Rechnung oder Quittung, die die bestrittenen Unterkunftsausgaben belegt;
Euro 14,29 täglich (Kost)
bei Vorlage lediglich einer Aufenthaltserklärung von Seiten des Bürgermeisters, der Carabinieri, der Sanitätseinheit usw.;
 - Beitrag für den Kauf von Schuhwerk zur Prothesenverkleidung Euro 76,21 jährlich;

- *assistenza odontostomatologica:*
aumento del 2,9% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12.5.1978 della Direzione Generale della disciolta ONIG e al decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 22.2.2001.
- 2. di dare atto che le suddette tariffe sono applicabili con le modalità vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2003.
- 3. di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.
- 4. di pubblicare la presente delibera sul bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

- *odontostomatologische Betreuung:*
Erhöhung der Tarife gemäß Rundschreiben Nr. 32 vom 12.5.1978 der Generaldirektion des aufgelösten ONIG und Dekret des Landeshauptmannes Nr. 9 vom 22.2.2001 um 2,9%.
- 2. festzulegen, dass obgenannte Tarife zu den geltenden Bestimmungen ab 1. Jänner 2003 anwendbar sind.
- 3. festzulegen, dass dieser Beschluss keine Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes beinhaltet.
- 4. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO17030129602|C180|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 aprile 2003, n. 1080

Consorzio di miglioramento fondiario «St. Gertraud» con sede in Santa Geltrude (Comune di Ultimo): ampliamento del comprensorio in CC San Nicolò

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 modificato dall'art. 6 del DPR 23 giugno 1962, n. 947, l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario „St. Gertraud“ con sede in Santa Geltrude (Comune di Ultimo), sulla superficie di 7.55.15 ha in CC San Nicolò, secondo il verbale di deliberazione del consorzio e relativi allegati;
- di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

[AM17030129602|C180|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. April 2003, Nr. 1080

Bodenverbesserungskonsortium «St. Gertraud» mit Sitz in St. Gertraud (Gemeinde Ulten): Erweiterung des Einzugsgebietes in der KG St. Nikolaus

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- die Gebietserweiterung des Bodenverbesserungskonsortiums „St. Gertraud“ mit Sitz in St. Gertraud (Gemeinde Ulten), im Sinne des Art. 62 des Kgl. Dekretes vom 13. Februar 1933, Nr. 215, abgeändert mit Art. 6 des DPR vom 23. Juni 1962, Nr. 947, durch Hinzufügen der Fläche von 7.55.15 ha in der KG St. Nikolaus, gemäß Beschluss des Konsortiums samt Beilagen zu genehmigen;
- diesen Beschluss auszugsweise im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO17030129622|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

7 aprile 2003, n. 1111

Comune di Bolzano: approvazione di una modifica al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Bolzano;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 28 del 12.3.2002

Previsione di una zona di verde privato in via Pacher, trasformando le pp.ff. 1078/2, 1078/5, 148/4 e le pp.ed. 466, 562 e 2366 CC Gries, che attualmente sono classificate parte come bosco (350 m² ca.), parte come zona residenziale B5 (750 m² ca.), secondo l'allegato grafico. Si rende quindi possibile il recupero del volume di due corpi di fabbrica esistenti, che versano in stato di degrado, spostando lo stesso a ridosso della villa esistente. Inoltre la demolizione dei due fabbricati consentirebbe la realizzazione di un vallo di sicurezza tra il versante roccioso e la villa. L'ispettorato forestale Bolzano I, con decreto n. 21 del 16.8.2001, ha autorizzato il relativo cambio di coltura.

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13, espressi nella seduta del 27.3.2003, facendo presente che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detti pareri;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di Bolzano con delibera consiliare n. 28 del 12.3.2002, come segue:
Viene approvata la previsione di una zona di verde privato, situata in via Pacher. A tale scopo vengono trasformate le pp.ff. 1078/2, 1078/5, 148/4 e le pp.ed. 466, 562 e 2366 CC Gries, che at-

[AM17030129622|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 7. April 2003, Nr. 1111

Gemeinde Bozen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Bozen;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 28 vom 12.3.2002

Ausweisung einer privaten Grünfläche in der Pacherstraße, durch Umwidmung der Gp. 1078/2, 1078/5, 148/4 und Bp. 466, 562 und 2366 KG Gries, die derzeit teils als Wald (rund 350 m²), teils als Wohnbauzone B5 (rund 750 m²) ausgewiesen sind, gemäß graphischer Unterlage. Es soll damit ermöglicht werden, das Volumen der beiden baufälligen Fabriksgebäude wiederzugewinnen und es der bestehenden Villa anzugliedern. Durch den Abbruch der beiden Gebäude wird auch die Möglichkeit geschaffen, zwischen Felswand und Villa einen Schutzwall zu errichten. Das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret Nr. 21 vom 16.8.2001, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, die in der Sitzung vom 27.3.2003 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genannten Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Bozen mit Ratsbeschluss Nr. 28 vom 12.3.2002 beantragte Abänderung zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen:
Die Ausweisung einer privaten Grünfläche in der Pacherstraße wird befürwortet. Hierfür werden die Gp. 1078/2, 1078/5, 148/4 und die Bp. 466, 562 und 2366 KG Gries, die derzeit teils als Wald

tualmente sono classificate parte come bosco (350 m² ca.), parte come zona residenziale B5 (750 m² ca.). Si crea quindi la possibilità di recuperare il volume dei due corpi di fabbrica esistenti, che versano in stato di degrado, spostando lo stesso a ridosso della villa esistente. Inoltre la demolizione dei due fabbricati rende possibile la realizzazione di un vallo di sicurezza, tra il versante roccioso e la villa. L'ispettorato forestale Bolzano I, con decreto n. 21 del 16.8.2001, ha autorizzato il relativo cambio di coltura.

L'ufficio ecologia del paesaggio (nota del 16.12.2002, prot. n. 14693) ha espresso parere favorevole in merito;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

(rund 350 m²), teils als Wohnbauzone B5 (rund 750 m²) ausgewiesen sind, umgewidmet. Es wird damit die Möglichkeit geschaffen, das Volumen der beiden auffälligen Gebäude wiederzugewinnen und es der bestehenden Villa anzugliedern. Durch den Abbruch der beiden Gebäude wird auch die Errichtung eines Schutzwalles, zwischen Felswand und Villa, ermöglicht. Das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret Nr. 21 vom 16.8.2001, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.

Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 16.12.2002, Prot. Nr. 14693) hat das Vorhaben befürwortet;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO17030129623|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 aprile 2003, n. 1113

Comune di Laces: approvazione di una modifica al piano urbanistico

Visto il vigente piano urbanistico del Comune di Laces;

Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico, secondo l'allegato grafico:

Delibera consiliare n. 45 del 19 novembre 2002

Unione delle due zone per impianti turistici - campeggio nel capoluogo di Laces sulle pp.ed 439, 609, 610, 716 e 727, CC Laces, nonché integrazione dell'art. 20 (zona per impianti turistici - campeggio) delle norme di attuazione al piano urbanistico con il seguente nuovo paragrafo:

„Per la sola zona „campeggio Laces all'Adige“, riguardante le particelle edili 439, 609, 610, 716 e 727, CC Laces, valgono i seguenti indici:

1. densità edilizia massima: 0,85 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 10%
3. altezza massima degli edifici: 16 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m

Siccome questa zona è già edificata non vige l'obbligo della redazione di un piano di attuazione.“

Constatato che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

[AM17030129623|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. April 2003, Nr. 1113

Gemeinde Latsch: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Latsch;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlage beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 45 vom 19. November 2002

Zusammenlegung zweier Zonen für touristische Einrichtungen - Campingplatz im Hauptort Latsch auf den Bp.en 439, 609, 610, 716 und 727, KG Latsch, sowie Ergänzung des Art. 20 (Zone für touristische Einrichtungen - Campingplatz) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit folgendem neuen Absatz:

„Ausschließlich für die Zone „Camping Latsch an der Etsch“, betreffend die Bauparzellen 439, 609, 610, 716 und 727, KG Latsch, gelten folgende Bauvorschriften:

1. höchstzulässige Baumassendichte: 0,85 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 10%
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 16 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Da in dieser Zone bereits eine Verbauung vorliegt ist dafür kein Durchführungsplan zu erstellen.“

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 6 marzo 2003, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale dell'11.8.1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare le modifiche al piano urbanistico proposte dal Comune di Laces come segue:

Viene approvata l'Unione delle due zone per impianti turistici - campeggio nel capoluogo di Laces sulle pp.ed 439, 609, 610, 716 e 727, CC Laces, per poter ampliare qualitativamente e quantitativamente l'hotel esistente e sfruttare meglio l'area dal punto di vista urbanistico;

Inoltre anche l'art. 20 (zona per impianti turistici - campeggio) delle norme di attuazione al piano urbanistico viene integrato con il seguente nuovo comma:

„Per la sola zona „campeggio Laces all'Adige“, riguardante le particelle edili 439, 609, 610, 716 e 727, CC Laces, valgono i seguenti indici:

1. densità edilizia massima: 0,85 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 10%
3. altezza massima degli edifici: 16 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m

Siccome questa zona è già edificata non vige l'obbligo della redazione di un piano di attuazione.“;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 6. März 2003 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Latsch beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen:

Die Zusammenlegung zweier Zonen für touristische Einrichtungen - Campingplatz im Hauptort Latsch auf den Bp.en 439, 609, 610, 716 und 727, KG Latsch wird genehmigt, um das bestehende Hotel qualitativ und quantitativ erweitern und die Zone urbanistisch besser nutzen zu können; Zudem wird auch der Art. 20 (Zone für touristische Einrichtungen - Campingplatz) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit folgendem neuen Absatz ergänzt:

„Ausschließlich für die Zone „Camping Latsch an der Etsch“, betreffend die Bauparzellen 439, 609, 610, 716 und 727, KG Latsch, gelten folgende Bauvorschriften:

1. höchstzulässige Baumassendichte: 0,85 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 10%
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 16 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Da in dieser Zone bereits eine Verbauung vorliegt ist dafür kein Durchführungsplan zu erstellen.“;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO17030129617|D020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 aprile 2003, n. 1232

Cessione a titolo gratuito di aree di terreno della Provincia Autonoma di Bolzano, demanio pubblico-ramo strade (marciapiede), al Comune di Selva di Val Gardena, demanio pubblico-ramo strade

omissis

delibera

a voti unanimi espressi nei modi di legge

1. di cedere gratuitamente e con destinazione immutata, le sottoelencate superfici di terreno di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano, demanio pubblico-ramo strade al comune di Selva di Val Gardena - demanio pubblico:
 - a) *per il marciapiede*
 - 414 mq della pf. 1146/10,
 - 16 mq della pf. 650/6,
 - 110 mq della pf. 650/39
 - 16 mq della pf. 690/5,
 - b) *per la fermata Autobus*
 - 79 mq della pf. 1146/10,
 - 1 mq della pf. 650/6,
 - c) *superfici residue*
 - la neo costituita pf. 1146/11 con 91 mq
 - 203 mq della neo costituita pf. 1146/13
 - 50 mq della neo costituita pf. 650/39.
2. per la realizzazione della presente deliberazione, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti.
3. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

[AM17030129617|D020|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 14. April 2003, Nr. 1232

Unentgeltliche Abtretung von Grundflächen der Autonomen Provinz Bozen, öffentliches Gut-Straßen (Gehsteig), an die Gemeinde Wolkenstein, öffentliches Gut-Straßen

.....

beschließt

die Landesregierung mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzmäßiger Form

1. vom Eigentum der Autonomen Provinz Bozen, öffentliches Gut-Straßen, nachstehende Grundflächen mit gleich bleibender Zweckbestimmung an die Gemeinde Wolkenstein öffentliches Gut unentgeltlich abzutreten:
 - a) *für die Errichtung des Gehsteiges*
 - 414 m² der Grundparzelle 1146/10,
 - 16 m² der Grundparzelle 650/6,
 - 110 m² der Grundparzelle 650/39,
 - 16 m² der Grundparzelle 690/5
 - b) *für die Errichtung der Bushaltestelle*
 - 79 m² der Grundparzelle 1146/10,
 - 1 m² der Grundparzelle 650/6
 - c) *Restflächen*
 - die neu gebildete Gp. 1146/11 mit 91 m²,
 - 203 m² der neu gebildeten Grundparzelle 1146/13,
 - 50 m² der neu gebildeten Gp. 650/39.
2. Für die Durchführung dieses Beschlusses werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen treffen.
3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

COMUNE DI RIO DI PUSTERIA

[BO17030129606|C110|S110|]
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 24 febbraio 2003, n. 2

Modifica dello Statuto del Comune di Rio Pusteria

Il Sindaco rende noto che con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 24.2.2003 è stata approvata una modifica allo Statuto comunale, nei punti seguenti come segue:

Art. 3:

Il capoverso 3 è sostituito dal seguente: „Il regolamento viene approvato dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata per il periodo prescritto“.

Art. 9:

Nel capoverso 6. si cancellano le parole „o dalla Giunta comunale“.

Art. 10:

Il capoverso 1 è sostituito dal seguente: „Il Consiglio comunale, quale supremo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo delibera sugli argomenti e sulle materie indicati nell'ordinamento dei Comuni“.

Art. 12:

Il capoverso 1 è sostituito dal seguente: „Aspetta ai consiglieri comunali una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute. Essa viene fissata in 45,00 Euro.“

Art. 13:

Al capoverso 3 è aggiunto il seguente testo: „Al Consigliere chiamato ad assistere alle sedute della Giunta comunale può essere concessa un'indennità di carica fino alla metà dell'indennità di carica spettante agli assessori“.

Art. 15:

Si cancella il capoverso d).

Art. 40:

Il capoverso 5 è sostituito dal seguente: „Le norme regolamentari assicurano inoltre l'informazione sullo stato degli atti e del procedimento nonché sull'ordine di trattazione delle domande, delle istanze e dei progetti come pure di altri adottandi provvedimenti. Di regola una volta all'anno il Sindaco convoca una riunione cittadina nella quale la Giunta comunale riferisce e rende conto sull'attività amministrativa.“

IL SINDACO
 F. GRUBER

GEMEINDE MÜHLBACH

[AM17030129606|C110|S110|]
 GEMEINDERATSBESCHLUSS
 vom 24. Februar 2003, Nr. 2

Abänderung der Satzung der Gemeinde Mühlbach

Der Bürgermeister gibt bekannt, dass mit Ratsbeschluss Nr. 2 vom 24.2.2003 eine Abänderung an der Gemeindegatsatzung genehmigt worden ist, in den folgenden Punkten wie nachstehend angeführt

Art. 3:

Der Absatz 3. wird durch folgenden ersetzt: „Die Verordnung wird vom Gemeinderat genehmigt. Der diesbezügliche Beschluss ist für die vorgeschriebene Frist zu veröffentlichen“

Art. 9:

Im Absatz 6. werden die Worte „o dalla giunta comunale“ gestrichen.

Art. 10:

Der Absatz 1. wird durch folgenden ersetzt: „Der Gemeinderat, als das oberste politisch-administrative Leitungs- und Kontrollorgan beschließt über die in der Gemeindeordnung angeführten Angelegenheiten und Sachbereiche“.

Art. 12:

Der Absatz 1 wird durch folgenden ersetzt: „Den Ratsmitgliedern steht ein Amtsentsgeld für ihre Teilnahme an den Sitzungen zu . Es beträgt 45,00 Euro.“

Art. 13:

Dem Absatz 3. wird folgender Text hinzugefügt: „Den zu den Sitzungen des Ausschusses beigezogenen Ratsmitglied kann eine Amtsentschädigung gewährt werden, die nicht höher ist als die Hälfte der Amtsentschädigung der Assessoren“.

Art. 15:

Der Absatz d) wird gestrichen.

Art. 40:

Der Absatz 5. wird durch folgenden ersetzt: „Die Verordnungsnormen gewährleisten auch die Information über den Stand der Akte und des Verfahrens sowie über die Reihenfolge der Behandlung der Gesuche, Anträge und Projekte oder anderen Maßnahmen. In der Regel ist einmal jährlich vom Bürgermeister eine Bürgerversammlung anzusetzen, auf der der Gemeindegatsausschuss zur Verwaltungstätigkeit berichtet und Rede und Antwort steht.“

DER BÜRGERMEISTER
 F. GRUBER

i
ii
iii
iv
v

vii
viii

ix
x